

**CATALOGHI PER UN'ESPOSIZIONE***Gaio e l'arte di insegnare il diritto a Roma*

FEDERICO BATTAGLIA  
Università di Milano-Bicocca

Le singole divisioni o sottodistinzioni accolte da Gaio (...) non hanno (...) altra funzione che di imbrigliare sistematicamente (...) una materia che (...) si era sviluppata al di fuori di quelle divisioni.

FERDINANDO BONA

**ABSTRACT:** Ferdinando Bona contributed to stabilizing the historiographical turn that Manfred Fuhrmann imprinted on Gaian studies (the *Institutiones* belong to the ancient 'systematic manual' literary genre). Bona suggested that the role of diaretical patterns should be redefined. Within the 'expository system' of the *Institutiones*, Gaius' *divisiones* appear today as a functional tool for the composition of the text and the transmission of information to the reader, like other text organization tools. Among these instruments is the listing, with which the author of a text orders an articulated set of legal information. Confines between listing and division are blurred, and their expository use closely reflects the techniques used for argumentative purposes by Roman jurisprudence. This essay addresses the listings within the text of the *Institutiones* and the various ways they were used, thus fitting into Bona's research line.

**KEYWORDS:** Gaius, *Institutiones*, expository texts, *divisiones*, listings.

**FONTI:** Gai 1.26-35; Gai 1.52-66; Gai 1.142-196; Gai 2.86-96; Gai 3.82-87; Gai 3.92-127; Gai 4.142-160

**PARTITIO:** 1. Prologo. *Gaio, in Bonae partem*; 2. *Oltre Fuhrmann: le divisioni come strumento di costruzione del discorso*; 3. *Le 'Institutiones', testo espositivo*; 4. *Testi espositivi e cataloghi*; 5. *Catàfora del dato aggregante*; 6. *Cataloghi impliciti e astrazione di una regolarità*; 7. *Un oggetto in più cataloghi*; 8. *Agglomerazioni tematiche*; 9. *Cataloghi in moduli testuali complessi*; 10. *L'intreccio tra moduli: 'topica espositiva' e costruzione del discorso*; 11. *Il gradiente della catalogazione. Elenchi e pianificazione testuale*; 12. *Cataloghi di possibili divisioni*; 13. *Cataloghi di autori di cataloghi. Astrazione per l'argomentazione, astrazione per l'esposizione*; 14. (Ri)epilogo.

## 1. Gaio, *in Bonae partem*

Per mettere a fuoco l'apporto di Ferdinando Bona agli studi gaiani occorre inquadrare almeno in grandangolo, seguendo lo stesso Bona, i risultati di Manfred Fuhrmann<sup>1</sup>. Nel panorama letterario greco-romano, secondo la nota restituzione di Furhmann, si può rintracciare un genere (manualistica tecnica) caratterizzato da forme comuni di organizzazione (piano dei concetti) e rappresentazione (livello della lingua) della materia specialistica<sup>2</sup>.

Nella manualistica a carattere 'sistematico', non i contenuti – che variano, in orizzontale, da un settore disciplinare all'altro –, bensì la struttura che li trattiene è il tratto di genere: sulla materia sbrogliata che ogni campo del sapere ha accumulato, intervengono infatti operazioni logiche «tramandate nei secoli e trasferite da una disciplina all'altra», le quali fermano i concetti in un telaio e offrono alla lingua uno schema da seguire nell'esposizione dei contenuti<sup>3</sup>.

Questo dato viene recepito da Bona come punto di ancoraggio per una prima presa di posizione storiografica. Poiché la materia organizzata e gli strumenti di organizzazione – o 'sistema' – vanno tenuti distinti, il dibattito sulla paternità gaiana delle *Institutiones* va diluito in una dissociazione netta: nulla vieta che scampoli più o meno consistenti del tessuto testuale siano precedenti a Gaio, ma anche nulla lascia credere che ad altri, e non a Gaio, vada attribuita l'opera di cucitura e 'sistemazione' del materiale<sup>4</sup>.

1 Sugli esiti del lavoro di Fuhrmann in relazione a Gaio e sugli sviluppi ulteriori, con migliore dettaglio, cf. ROMANO, *Le Institutiones*, 167-204.

2 Lo studio di F. prende le mosse, come si sa, dall'analisi di opere eterogenee per lingua, materia e datazione: dalla *τέχνη* retorica di Anassimene di Lampsaco (anni '40 del IV secolo a.C.) a quella grammatica di Dionisio Trace (170-90 a.C.), dalla *Εισαγωγή ἀρμονική* di Cleonide (databile solo in ampio spettro, IV sec. a.C.- III sec. d.C., secondo SOLOMON, *Cleonides*) alla *Rhetorica ad Herennium* (88-85 a.C. per l'A.) e al *De inventione* ciceroniano; e ancora le varroniane *Res rusticae* (37 a.C.), i libri *de architectura* di Vitruvio (27-23 a.C.), quelli *medicinae* di Cornelio Celso (I sec. d.C.), gli scritti gromatici romani e, appunto, Gaio.

3 Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 7-8.

4 BONA, *Il coordinamento*, 1093-1094: «Che si debba distinguere, poi, come vuole l'autore, la recezione della forma del manuale sistematico in sé e per sé considerata dall'impiego delle singole sostanziali classificazioni, dalle singole sostanziali definizioni ecc. è un dato che non può non trovare consenso, così come è senz'altro da sottoscrivere quanto, a questo proposito, sostiene l'autore: "Es ist schwer vorstellbar, dass sich der zuerst genannte, durch die Institutionen des Gaius dokumentierte Prozess (scl. la recezione della forma del manuale come tale) stückweise vollzogen hat; er muss vielmehr als die Leistung einer einzelnen Persönlichkeit angesehen werden, die wie der Feldmesser Frontin eine fertige, in alle Details ausgebildete Form auf neue, autochthon römische Gegebenheiten übertrug". Non c'è nessun motivo o meglio, non c'è alcun valido motivo per disconoscere a Gaio la paternità di una siffatta recezione e riconoscerla, invece, ad altri giuristi [...] di cui il manuale gaiano sarebbe oltre tutto un

Più sfumato è l'atteggiamento dei due studiosi nei confronti della connotazione da attribuire al 'sistema' dei manuali tecnici antichi, su tutti quello gaiano. La nota ambiguità della parola<sup>5</sup>, a cui diverse stagioni di pensiero hanno affidato la propria idea di ordine in vari campi del sapere, non viene dissipata da Fuhrmann, che tuttavia trasmette al lettore una tesi complessivamente tersa. A individuare il genere '*systematisches Lehrbuch*' contribuisce, per il filologo tedesco, l'uso dominante di «una metodologia che accoglie uno strumentario costante di operazioni logiche» legate al metodo dialettico, «come ad esempio la *διαίρεσις*, forza motrice del progressivo e graduale dispiegarsi dei sistemi, la conseguente determinazione delle relazioni tra concetti (*γένος* e *εἶδος*), la definizione e, infine, il confronto tra *species* appartenenti allo stesso *genus* (*διαφορά*)»<sup>6</sup>, al netto del fatto che tale strumentario viene recepito – punto nodale, riguardo a Gaio – non direttamente da ambienti filosofici, platonico-aristotelici o stoici che siano, bensì per via di emulazione rispetto ai manuali retorici diffusi a Roma a partire dalla tarda repubblica (Gaio recepisce la forma letteraria già completa degli strumenti logici che la caratterizzano)<sup>7</sup>.

La 'sistematicità' di Fuhrmann, connotata dialetticamente, è con ciò attribuito di un metodo didattico-espositivo (attiene cioè alla scienza del discorso)

rifacimento non del tutto riuscito». Il riferimento di Bona è a FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 184.

5 Su cui si sono spesi per tempo filosofi e teorici del diritto: cf. p.e., coevo al lavoro di Fuhrmann, BOBBIO, *Teoria*, 204-209 (= rist. di *Teoria dell'ordinamento giuridico*, corso svolto a Torino nell'anno 1959-1960).

6 Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 7-8.

7 Il passaggio-chiave si trova in FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 183-184: «Der Rechtsunterricht hat also eine Form wissenschaftlicher Schriftstellerei ohne jede Modifikation rezipiert, und zwar übernahm er nicht einzelne logische Operationen wie etwa die Einteilung und die Unterscheidung von *genera* und *species*, sondern ein geschlossenes Ganzes, das einen scharf umrissenen Kreis logischer Hilfsmittel mit einer ebenso konstanten Anzahl<sup>[184]</sup> von Darstellungsschemata vereinigt. Gerade dieser Umstand zwingt die historische Betrachtung, von der platonisch-aristotelischen oder stoischen Logik als befruchtenden Kräften rechtswissenschaftlicher Methoden im wesentlichen abzusehen und die systematische Jurisprudenz vornehmlich auf die Theorie der Redekunst zurückzuführen».

Con questa precisazione Fuhrmann risemantizza, nel complesso approvandola e inserendosi nello stesso solco ideale, l'etichetta ('dialectical jurisprudence') usata da SCHULZ, *History*, 62-69, con riguardo al cd. 'periodo ellenistico' della giurisprudenza romana, in cui andrebbe trovata la matrice culturale della formazione di un manuale sistematico di diritto romano (cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 183: «Mag die Wahl der Bezeichnungen zu Beanstandungen Anlaß geben: die Wichtigkeit des Vorgangs scheint richtig eingeschätzt zu sein. Die vorliegende Untersuchung gestattet, seinen Verlauf in einigen Punkten präziser zu bestimmen»).

utilizzato, tra gli altri, da Gaio, non dell'oggetto a cui il metodo è applicato (non riguarda la scienza del diritto come tale)<sup>8</sup>. Anche questa osservazione aiuta Bona a collocarsi nel dibattito storiografico: la tesi che fa di Gaio il prosecutore di «una lunga tradizione giuridico-letteraria a carattere isagogico-sistematico che trarrebbe la sua ragion d'essere da una esigenza sentita nell'ambito stesso della giurisprudenza repubblicana e teorizzata già al tempo della stesura del *De oratore* ciceroniano»<sup>9</sup> non è fondata, perché la ricezione della forma letteraria 'manuale sistematico', al tempo del *De oratore*, è da ascrivere ai retori, non ai giuristi. Cicerone con il *De oratore* – Bona dedica al tema uno dei suoi saggi più noti – non proponeva alcunché alla giurisprudenza del proprio tempo: non le suggeriva di dare sistematicità alle tecniche di creazione del diritto (oggetto disciplinare)<sup>10</sup>, né di innovare il metodo di formazione dei nuovi giuristi (didattica del sapere specialistico)<sup>11</sup>. Cicerone proponeva piuttosto agli oratori di insegnare con metodo sistematico il diritto, posta l'opportunità di conoscere la materia da parte del *perfectus orator*<sup>12</sup>. Fino all'innovazione di Gaio sono perciò le scuole di retorica, non quelle di diritto, ad avere fatto propria l'idea di ap-

8 Eventualmente, nello specchio dei metodi di costruzione di un'*ars*, tema che per questa via ritorna al *De oratore* ciceroniano: altri riferimenti di F. sono VILLEY, *Recherches* (il cui esordio denuncia l'intenzione di «chercher l'histoire de la composition des systèmes didactiques romaines», p. 1) e METTE, *Ius civile*, oltre a WIEACKER, *Griechische Wurzeln*.

9 BONA, *Il coordinamento*, 1094, che rinvia a BONA, *Sulla fonte*, 650 nt. 95 (già aprendo a uno studio futuro sul tema: cf. BONA, *L'ideale retorico*).

10 Cf. BONA, *Sulla fonte*, 650 nt. 95: «Non c'è nulla né qui né altrove nel *De oratore* a differenza che nel *Brutus*, 41-42, 152-153, in cui il pensiero è pericolosamente presente, che legittimi il sospetto che Cicerone abbia pensato di prospettare alla *iuris peritia* del suo tempo l'esigenza di abbandonare il tradizionale metodo casuistico-induttivo per abbracciare un metodo che argomentasse sillogisticamente da un'elaborazione sistematica – secondo i canoni dell'*ars dialectica* – dell'intera materia giuridica». Cf. anche BONA, *L'ideale retorico*, 764-765.

11 Cf. BONA, *L'ideale retorico*, 775: «L'esame stesso del *De oratore* ci mette in condizione di escludere che la giurisprudenza coeva dell'oratore abbia mai pensato di abbandonare il tradizionale metodo didattico del *docere respondendo*, per adottare i metodi tipici dei manuali isagogici propri delle *artes liberales* della cultura ellenistica».

12 Cf. BONA, *L'ideale retorico*, 772-773: «Non resta che concludere [...] che Cicerone mirava, con il programma del *ius civile in artem redigere*, alla realizzazione di un manuale sistematico a carattere isagogico, ma, posto che la *cognitio iuris civilis* è necessaria a quanti desiderano diventare *perfecti oratores* [...], ne discende anche che quel manuale isagogico è pensato da Cicerone in funzione ausiliaria ed esclusivamente in funzione ausiliaria alla realizzazione dell'ideale retorico del *perfectus orator* ed ha per destinatari quegli *adulescentes* che già '*instituti liberaliter educatione doctrinaque puerili*' (*De orat.*, 3, 31, 125), incamminatisi sulla strada dell'eloquenza, si prefiggono la realizzazione, se mai possibile, dell'ideale retorico. L'oratore Cicerone non si pone perciò dal punto di vista del giurista: il manuale elementare non è pensato da Cicerone in funzione di una propedeutica alla *peritia iuris*».

plicare anche al campo normativo il genere letterario del manuale sistematico (l'emulazione dei manuali retorici ipotizzata da Fuhrmann, potremmo dire, è per Bona, fino a Gaio, un fenomeno tutto interno al mondo degli oratori)<sup>13</sup>.

## 2. Oltre Fuhrmann: le divisioni come strumento di costruzione del discorso

È però soprattutto sul piano del metodo seguito dall'autore delle *Institutiones* che Fuhrmann segna il passo rispetto allo studioso lombardo, il cui approccio accorto mette a fuoco schemi irriducibili a quelli logico-dialettici.

In particolare, Fuhrmann rintracciava, tra i tratti comuni del genere letterario isagogico-sistematico, la presenza di un modulo espositivo costante (in due varianti, con esposizione in serie o in parallelo degli elementi enumerati):<sup>14</sup>

### IN SERIE:

A. Ripartizione della materia e annuncio degli argomenti/elementi oggetto di ripartizione (1, 2, 3 ecc....)

B. Esposizione:	argomento/elemento 1:	a) Definizione b) Ulteriore caratterizzazione
	argomento/elemento 2:	a) Definizione b) Ulteriore caratterizzazione

...

### IN PARALLELO:

A. Ripartizione della materia e annuncio degli argomenti/elementi oggetto di ripartizione (1, 2, 3 ecc....)

B. Esposizione:	a) Definizione degli argomenti/elementi 1, 2, 3 ecc....: b) Ulteriore caratterizzazione degli argomenti/elementi 1, 2, 3 ecc....:
-----------------	--

13 Cf. BONA, *L'ideale retorico*, 830-831, con riferimento al ciceroniano *De iure civili in artem redigendo*: «Anche se la svincolò – almeno formalmente – dal rapporto di sussidiarietà rispetto all'ideale del *perfectus orator*, l'*ars iuris civilis* continuava ad apparire estranea ai reali interessi dei giuristi. Non abbiamo alcuna testimonianza che questi abbiano dato almeno quell'aiuto che Cicerone forse si riprometteva da loro. Non fa meraviglia, allora se nessun giurista ci abbia conservato il ricordo dell'operetta ciceroniana. Solo nelle scuole di retorica l'opera<sup>[831]</sup> trovò quella accoglienza che ne dovette garantire la sopravvivenza anche nel tardo primo secolo d.Cr. come testimonia il richiamo – indiretto, ma, dato il contesto, non per questo meno chiaro – nelle *Institutiones oratoriae* di Quintiliano. Ed è proprio in questa circostanza la prova più significativa del carattere dell'operetta ciceroniana. Al di là degli scopi che Cicerone poteva prefiggersi, l'autonomia formale dell'opera non fu sufficiente a garantire l'autonomia sostanziale del programma che continuava a vivere in strettissima connessione strumentale con la figura del *perfectus orator*». Sull'opuscolo cf. MANTOVANI, *Cicerone*.

14 Cf. la messa a fuoco dello schema (nelle due varianti) in FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 26 (Anassimene), 33 (Dionisio Trace), 39-40 (Cleonide), 55 (*Rhetorica ad Herennium*), 68 (*De inventione*), 76 (Varrone), 84 (Vitruvio), 102 (testi grammatichi), 119 (Gaio).

Questo movimento di base è però eseguito da Gaio in modo incostante, lasciando spazio a ‘imperfezioni’ o scarti che segnalano – suggeriva Fuhrmann – «una discrepanza tra la innegabile tendenza sistematica dell’opera, l’aspirazione a sviluppare sistematicamente la materia e la sua realizzazione, tanto più sorprendente se rapportata ad elementari esposizioni sistematiche di altre discipline che potevano contare su una più recente tradizione»<sup>15</sup>.

Ciò che è macchia, se si suppone una superficie omogenea, diventa in realtà modulo costitutivo se si considera il testo di Gaio come un *mélange* policromo. Il rigore della piramide dialettica in cui Gaio secondo Fuhrmann avrebbe voluto, ma non potuto, ingabbiare la materia giuridica si è nel tempo dissolto in una serie più eterogenea di moduli stilistici, capaci di cooperare all’ordito delle *Institutiones*. A suggerire maggiore flessibilità nella valutazione della natura ‘sistematica’ dell’impianto espositivo gaiano è stato prima di altri Ferdinando Bona, che ha rilevato, con riguardo al secondo commentario gaiano, la presenza di una tecnica combinatoria capace di subordinare la forza logica delle *divisiones* alle esigenze superiori del discorso. Le coppie diairetiche *res corporales/res incorporales* e *res Mancipi/res nec Mancipi*, esempio di altre presenti nel manuale, assecondano infatti formalmente lo schema-tipo evidenziato da Fuhrmann; la ripartizione<sup>16</sup>

15 La traduzione è di BONA, *Il coordinamento*, 1094, con riferimento a FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 105. Le parole spese per Gaio riflettevano, in F., la conclusione formulata per l’intero genere letterario. Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 122.

Per quanto riguarda Gaio, in particolare, la «Diskrepanz zwischen den Tendenzen des Werkes und ihrer Realisierung» sarebbe visibile già nel modo in cui la tripartizione *personae-res-actiones* è annunciata (cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 105), a fronte della importanza cruciale di questa partizione della materia (così precisa che nessun elemento, o quasi, dà vita a crossover e contaminazioni tra le classi: uniche eccezioni la *mancipatio* e la *in iure cessio*, che afferiscono sia alla classe delle persone, sia a quella delle cose) e dell’opera (i quattro libri si adagiano sulle tre parti). Inoltre, nei primi sette paragrafi delle *Institutiones* F. rintracciava una ‘*divisio* mancata’, potenziale, accennata e subito abbandonata a vantaggio della terna sostanziale. Ancora: nessuna sezione del manuale gaiano presenta uno schema piramidale nitido (le parti sulle *personae* e sulle cose, soprattutto, procedono per giustapposizione di *divisiones* eterogenee e indipendenti, più che per subordinazione di specie a generi); in nessuna, il lettore è espressamente avvisato dello schema diairetico che lo attende; nessuna è esente da difetti logici (cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 107-110).

16 Per Fuhrmann, «das wichtigste und auffälligste methodische Werkzeug der gajanischen Institutionen ist die Einteilung» (FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 110). Non sempre però Gaio dà conto espressamente della presenza di una ‘*divisio*’. Ciò avviene solo in Gai 1.9 («*Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*»); Gai 1.48 («*Sequitur de iure personarum alia divisio: nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae*»); Gai 1.142 («*Transeamus nunc ad aliam divisionem. nam ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, quaedam vel in tutela sunt vel in curatione, quaedam neutro iure tenentur*»); Gai 2.2 («*Summa*

è seguita da definizioni (Gai 2.12; 2.14a)<sup>17</sup>, che a loro volta aprono a «ulteriori caratterizzazioni» dell'oggetto definito. Queste divisioni però non si collocano in un unico schema ad albero al modo di rami che partono da uno stesso fusto, perché mettono in luce caratteristiche diverse degli oggetti, che non sono tra loro alternative bensì coesistono. Proprio la coesistenza tra l'essere corporale o incorporale delle cose e l'essere *mancipi* o *nec mancipi*, anzi, è il motivo per cui Gaio richiama le due distinzioni, la cui combinazione dà vita a una griglia che ha come oggetto, come ha messo in luce Bona, i modi di trasferimento delle *res*<sup>18</sup>:

IN SERIE:

A. <Ripartizione> <sup>[Gai 2.12]</sup> *Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales*

B. <Esposizione>: <argomento/elemento 1>: a) <Definizione> <sup>[13]</sup> *Corporales hae sunt, quae tangi possunt,*

b) <Ulteriore caratterizzazione (sviluppo estensionale)> *velut fundus, homo, vestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles*

<argomento/elemento 2>: a) <Definizione> <sup>[14]</sup> *Incorporales sunt quae tangi non possunt*

b) <Ulteriore caratterizzazione (sviluppo estensionale)> *qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae*

<(commento)> *nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur... etc.*

A. <Ripartizione> <sup>[14a]</sup> *... aut mancipi sunt aut nec mancipi*

*itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani»);* Gai 3.88 («*Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto»);* Gai 4.142 («*Principalis igitur divisio in eo est, quod aut prohibitoria sunt interdicta aut restitutoria aut exhibitoria»);* Gai 4.143 («*Sequens in eo est divisio, quod vel adipiscendae possessionis causa comparata sunt vel retinendae vel recipiendae»);* Gai 4.156 («*Tertia divisio interdictorum in hoc est, quod aut simplicia sunt aut duplicia»). Nella maggioranza dei casi la ripartizione è nei fatti e viene realizzata attraverso particelle disgiuntive o enumerazioni per asindeto. Cf. p.e. Gai 1.1 («*partim... partim...»);* 1.8 («*vel... vel... vel...»);* 1.10 («*alii... alii...»);* 1.12 («*aut... aut... aut...»);* 1.110 (asindeto: «*Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione»). A questo secondo gruppo di ripartizioni vanno ricondotti i passaggi di Gai 2.12 («*quaedam... quaedam...»)* e 2.14a («*Res praeterea aut mancipi sunt aut nec mancipi»).***

17 In questo caso, le definizioni corrispondono al prototipo stilistico *definiendum* + verbo 'esse' + *definiens*. Non sempre ciò accade; Fuhrmann stesso rilevava l'impossibilità di tracciare linee precise di confine «zwischen Definitionen einerseits und Beschreibungen von Rechts-einrichtungen, Erläuterungen von Normen usw. andererseits», operazioni che sotto il profilo logico tendono in Gaio, in eguale misura, a restituire con la massima precisione possibile il significato dei concetti illustrati. Al prototipo definitorio si accompagnano varianti formali, per le quali cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 116.

18 BONA, *Il coordinamento*, 1116.

- B. <Esposizione>: <argomento/elemento 1> ...*item aedes in Italico solo...*  
 <argomento/elemento 2> a) ...  
 b) <Ulteriore caratterizzazione (sviluppo estensionale)> *servitutes praediorum urbanorum nec mancipi sunt. Item stipendiaria praedia et tributaria nec mancipi sunt.*  
 <(commento)><sup>[15-17]</sup> *Sed quod diximus ea animalia, quae domari solent, mancipi esse... etc.*

→	→	→
<i>Res nec mancipi + corporales</i>	<i>Res mancipi</i>	<i>Res nec mancipi + incorporeales</i>
Gai 2.19: res nec mancipi ipsa <b>traditione</b> pleno iure alterius fiunt, si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem.	Gai 2.22. Mancipi vero res sunt, quae <b>per mancipationem</b> ad alium transferuntur; unde etiam mancipi res sunt dictae. Quod autem valet mancipatio, idem valet et <b>in iure cessio</b> .	Gai 2.28-30. Res incorporeales <b>traditionem</b> non recipere manifestum est. <sup>[29]</sup> Sed iura praediorum urbanorum <b>in iure cedi tantum</b> possunt; rusticorum vero etiam <b>mancipari</b> possunt. <sup>[30]</sup> Ususfructus in iure cessionem tantum recipit. <sup>[34]</sup> Hereditas quoque in iure cessionem tantum recipit. <sup>[38]</sup> Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt... <b>... novatio obligationis.</b>

Ne risulta che il modello diairetico offre sì, in buona misura, un aiuto alla costruzione e alla lettura del discorso condotto nel manuale, ma non sempre svolge il ruolo di guida nel discorso stesso. In casi come quello studiato di Bona, Gaio sfrutta la diairesi a un livello topico, quale strumento logico in grado di tracciare il discorso e segnalarne al lettore la direzione. A volte, dunque – come nel caso delle griglie *res corporales/incorporeales, mancipi/nec mancipi* – gli schemi divisori seguono e non precedono, sono subordinati e non sovraordinati al filo che guida la composizione del testo.

Del resto, mentre le divisioni formali proposte nella prima parte del secondo libro gaiano riguardano criteri (non sempre coordinati, come rilevava Bona)<sup>19</sup> di descrizione tipologica delle *res*, l'architettura del testo nel secondo commentario si sviluppa intorno non alle *res* medesime, bensì ai modi in cui esse diventano nostre, sempre che siano commerciabili e possano essere

19 BONA, *Il coordinamento*, 1111-1113, con riguardo alla mancata armonizzazione (per subordinazione della seconda alla prima) «tra le due classificazioni, *res divini iuris-res humani iuris* e *res corporales-res incorporeales*».

private<sup>20</sup>. Se si guarda allo sviluppo di Gai 2.19-38, aiutandosi con la sinossi riportata qui sopra, ci si accorge infatti facilmente che il lettore acquisisce progressivamente nuove informazioni seguendo non, linearmente, i rami delle divisioni di *res*, bensì un filo rosso trasversale, che porta, in sequenza: (a) prima, a illustrare l'effetto di trasferimento prodotto, a certe condizioni, dalla consegna materiale della cosa (*traditio*: Gai 2.20)<sup>21</sup>; (b) poi, a richiamare, per rinvio, l'analogo effetto prodotto dalla *mancipatio* (Gai 2.23)<sup>22</sup>, procedura già esposta nel primo libro (Gai 1.119-123) e dunque non ripetuta, nonché (c) a spiegare il rito della *in iure cessio* (Gai 2.24); (d) quindi, a chiarire quali tra i negozi già illustrati sono applicabili alle cose incorporali (tutte *traditionem non recipiunt*; per alcune, è possibile fare ricorso alla *mancipatio* e alla *in iure cessio*); (e) infine, a dichiarare che nessuna delle procedure precedenti è adatta alle obbligazioni (il che spiega perché stiano in ultima posizione), in relazione alle quali si informa circa la novazione (Gai 2.38-39)<sup>23</sup>. La progressione tematica del testo (*res nec Mancipi corporales* → *res Mancipi* → *res nec Mancipi incorporales*) accompagna con ciò l'illustrazione dei riti (*traditio*, *mancipatio*, *in iure cessio*, novazione), più che delle classi concettuali (ontologia e tassonomia delle *res*); queste ultime sono strumenti di composizione di una griglia che, come gli accessori grafici paratestuali dei manuali moderni, aiuta il lettore a orientarsi nell'uso delle diverse procedure (ha una funzione che potremmo dire 'demarcativa'), lasciando alla lingua e al discorso – una volta che il lettore vi si immerge – il compito di rendere morbida la transizione da un tema all'altro<sup>24</sup>.

20 Cf. Gai 2.1: «*modo videamus de rebus: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur*».

21 Gai 2.20: «*Itaque si tibi vestem vel aurum vel argentum tradidero sive ex venditionis causa sive ex donationis sive quavis alia ex causa, statim tua fit ea res, si modo ego eius dominus sim*».

22 Gai 2.23: «*Et Mancipatio quidem quemadmodum fiat, superiore commentario tradidimus*».

23 Gai 2.38-39: «*Obligaciones quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt: nam quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id efficere possum; sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris; quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat tibi teneri; quae dicitur novatio obligationis.* <sup>[39]</sup> *Sine hac vero novatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea quasi cognitor aut procurator meus experiri*».

24 Questa funzione 'paratestuale' delle divisioni (dentro il testo) interferisce e orienta gli apporti paratestuali esterni, prodotti in modo variabile dai lettori sui diversi materiali scrittori che trasmettono il materiale gaiano. Sul tema MANTOVANI, *Tituli e capita*, 545-580; MANTOVANI, *Juristes*, 241-284 (per Gaio, 278); MANTOVANI, *La letteratura*, 219-263 (257). Per fare un esempio toccato dall'oggetto di questo saggio, la rubrica ('paratesto esterno') [*R(ubrica) quibus; modis solvuntur [obli]gationes R(ubrica)*], assente nel palinsesto veronese ma presente in PSI XII 1182, fr. D l. 2-3, si presenta a capo di un elenco o catalogo, di cui espli-

L'intuizione di Bona, a questo proposito, appare oggi nitida: le singole divisioni sono briglie apposte a una materia selvaggia, nata e cresciuta senza ordine, e la loro funzione è quella di segnare «il punto di transizione da un ordine di argomenti ad un altro, da un istituto giuridico ad un altro»<sup>25</sup>.

### 3. Le *Institutiones*, testo espositivo

La pista tracciata da Bona si mostra affidabile, in partenza, perché illuminata dagli esiti moderni delle ricerche sulla linguistica del testo. Il 'manuale sistematico' individuato da Fuhrmann è infatti un sottogenere antico<sup>26</sup> del tipo testuale oggi chiamato 'espositivo' o 'informativo'<sup>27</sup> (o 'esplicativo'<sup>28</sup>, o 'espositivo-esplicativo'<sup>29</sup>): un tipo caratterizzato dalla asimmetria informativa tra l'emittente e il destinatario del testo e dalla funzione di trasmissione del sapere dall'uno all'altro. Le strategie di organizzazione testuale con cui avviene la trasmissione del sapere sono, ora come allora, irriducibili a un unico schema, perché l'efficacia della comunicazione (o della didattica) dipende in buona misura dalla capacità dell'emittente di adattare l'andamento espositivo alle caratteristiche delle informazioni trasmesse.

cita (per astrazione: cf. *infra*, § 8) il principio unificante. Cf. Gai 3.168-181 («*Tollitur autem obligatio [i] praecipue solutione...* [169] [ii] *Item per acceptilationem tollitur obligatio... quamvis autem acceptilatio veluti imaginaria solutio sit...* [173] [iii] *est et alia species imaginariae solutionis, per aes et libram...* [176] *Practerea novatione tollitur obligatio...* [180] [iv] *tollitur adhuc obligatio litis contestatione...*»). A sua volta, l'elenco è delimitato nella sua parte finale e incorniciato 'dall'interno' attraverso una formula di transizione 'diaretica' (Gai 3.182: «*Transeamus nunc ad obligationes, quae ex delicto nascuntur, veluti si quis furtum fecerit, bona rapuerit, damnum dederit, iniuriam commiserit; quarum omnium rerum uno genere consistit obligatio, cum ex contractu obligationes in IIII genera diducantur, sicut supra exposuimus*»).

25 BONA, *Il coordinamento*, 1097.

26 Per una ricognizione di sottotipi isagogici cf. ASPER, *Struktur und Funktion*, 309-340, confluito e rimodulato (intorno alla coppia 'Testi a struttura discreta'/'continua') in ASPER, *Griechische Wissenschaftstexte*, 57-368. Qui sono annoverati tra i testi con funzione isagogica: (a) testi catechetici; (b) *scholia*; (c) testi a base diaretica; (d) raccolte di definizioni e ὅροι (su cui cf. KOLLESCH, *Zur Geschichte*, 203-208); (e) στοιχειώσεις pseudo-assiomatiche (rappresentate dai commentari di Proclo a Euclide); (f) schematizzazioni introduttive a commentari (cf. già PLEZIA, *De commentariis isagogicis*; WESTERINK, *The Alexandrian Commentators*, 341); (g) libri introduttivi di opere generali.

27 La tipologia testuale più ricorrente si rifà a WERLICH, *Typologie*, e individua cinque tipi: narrativi, descrittivi, argomentativi, informativi e regolativi. Sul testo informativo cf. COMBETTES-TOMASSONE, *Le texte informatif*; CHRISTEN, *Un pensiero*, 166-174; SERIANNI, *Italiani scritti*, 157-168; DE CESARE, *Testi espositivi*, 1474-1478. Cf. anche PALERMO, *Linguistica testuale*, 237-245.

28 JAHR, *Vertextungsmuster Explikation*, 385-397.

29 FERRARI-ZAMPESE, *Dalla frase al testo, passim*.

È vero che il tipo espositivo a prevalente struttura diairetica deve buona parte della sua efficacia comunicativa alla presenza di un'architettura testuale solida: mentre altri sottogeneri del genere isagogico antico (in particolare, quelli 'a struttura discreta', come le raccolte di *scholia*, di regole o di definizioni) assomigliano agli inventari degli oggetti musealizzati, in cui non si dà conto del grado di importanza degli esemplari, il sottogenere 'sistematico', assecondando un movimento logico 'dall'alto al basso' (top-down), offre anche notizie circa la gerarchia dei temi. Al lettore (o discente) viene così consegnato un apparato di nozioni organizzato (dal quale ricavare anche la 'prospettiva' adottata dall'autore)<sup>30</sup>, già addomesticato, meglio memorizzabile e in grado di facilitare la rappresentazione mentale delle informazioni trasmesse e della loro relazione reciproca<sup>31</sup>. La struttura ad albero, più o meno realizzata, aiuta inoltre l'autore a istruire il lettore nel modo più economico possibile, minimizzando la ridondanza informativa<sup>32</sup>, perché a guidare la disposizione delle informazioni nei testi espositivi è di norma il cd. principio di 'progressivo incremento del nuovo', in base al quale le informazioni date precedono in linea di tendenza quelle che vengono introdotte<sup>33</sup>: principio che incoraggia un movimento dal

30 L'immagine dell'inventario e la nozione di 'prospettiva' sono prese da SABATINI, *La comunicazione*, 178-187.

31 Lo studio del trattamento delle informazioni nel tipo testuale espositivo (a cui afferiscono i manuali scolastici) ha sollecitato, tra le molte direzioni di indagine, quella relativa alla comprensione (e accessibilità) dei testi, anche con riguardo all'esperienza didattica. Cf. per tutti CHRISTEN, *Un pensiero*; LAVINIO, *Tipi testuali*.

Sotto il profilo linguistico, ancora oggi si assiste, nelle diverse lingue, a una convergenza dell'articolazione concettuale 'definizione' verso un modello di struttura generale, sebbene ciascuna lingua mostri caratteristiche e strategie proprie nel far prevalere uno o più atti secondari a supporto dell'atto primario. Cf. EVANGELISTI, *Strategie dell'informazione scientifica*, 195-227.

32 Nei testi orali, la ripetizione di informazioni già offerte bilancia la fisiologica perdita di informazione da parte dell'uditorio (cf. SERIANNI, *Italiani scritti*, 20-21). Nei testi scritti, la ripresa di informazioni, oltre a essere strumento di coerenza testuale, può servire da base di appoggio per nuovi sviluppi espositivi. Per Gaio, cf. p.e. Gai 1.76 («...si civis Romanus peregrinam, cum qua ei conubium est, uxorem duxerit, sicut supra quoque diximus, iustum matrimonium contrahitur...»); Gai 2, 149a («aliquando tamen, sicut supra quoque notavimus, etiam legitimis quoque heredibus potiores scripti habentur»); Gai 2.228 («in libertatibus quoque dandis nimiam licentiam conpescuit lex Fufia Caninia, sicut in primo commentario rettulimus»); Gai 3.51 («numquam enim, sicut supra diximus, feminae suum heredem habere possunt»); Gai 4.56 («Sed plus quidem intendere, sicut supra diximus, periculosum est»); Gai 4.60 («certe cum duae sint depositi formulae, alia in ius concepta, alia in factum, sicut supra quoque notavimus»); Gai 4.133 («Sed his quidem temporibus, sicut supra quoque notavimus, omnes praescriptiones ab actore proficiscuntur»).

33 DE CESARE, *Testi espositivi*, 1474.

poco al molto, dalle basi ai dettagli o appunto (dove la materia lo consente), dal genere alle specie o dal fusto ai rami di uno schema ad albero.

Tuttavia, all'architettura delle *Institutiones* (il modo in cui viene segmentato e gerarchizzato il contenuto semantico del testo) non contribuiscono solo le divisioni, le definizioni, i confronti e le differenze; lo strumentario diairetico ereditato dai filosofi, magari con la mediazione della retorica, occupa solo una parte dell'officina intellettuale (la 'topica' del discorso espositivo) a disposizione del giurista Gaio.

In particolare, il principio di 'progressivo incremento del nuovo' viene assecondato anche per altra via. Un modulo caro a Gaio è, per esempio, quello lemmatico, che trasferisce nel manuale isagogico uno stilema familiare alle tecniche interpretative della giurisprudenza romana<sup>34</sup>. Un esempio di sviluppo lemmatico dell'esposizione è riscontrabile nella definizione della condotta ritenuta punibile come furto (Gai 3.195: «*Furtum autem fit non solum, cum quis intercipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter, cum / quis / rem / alienam / invito domino / contrectat*»), la quale è seguita dal commento, lemma per lemma, degli elementi che compongono la definizione (in questo caso in ordine inverso, perché alla condotta punibile corrisponde l'ultima parola del gruppo, il cui valore generale va subito spiegato):

- [Gai 3.196-197] **CONTRACTAT** «*Itaque si quis re, quae apud eum deposita sit, utatur...<sup>[197]</sup> placuit tamen eos, qui rebus commodatis aliter uterentur quam utendas accepissent.....*»;
- [Gai 3.198] **INVITO DOMINO** «*Sed et si credat aliquis invito domino se rem contrectare, domino autem volente...*»;
- [Gai 3.198] **REM** «*Interdum autem etiam liberorum hominum..*»
- [Gai 3.200-201] **ALIENAM** «*Aliquando etiam suae rei...*  
<sup>[201]</sup> *Rursus ex diverso interdum alienas res occupare et usucapere concessum est...*»
- [Gai 3.202] **QUIS** «*Interdum furti tenetur, qui ipse furtum non fecerit...*».

A fronte della definizione iniziale, Gaio dà conto del fatto che si può imputare il furto anche a chi sottrae con il consenso del proprietario (non solo *invito domino*), o quando l'oggetto è una persona libera (e non solo una *res*), o che si può rubare una cosa propria (non solo quella altrui) o, al contrario che a volte è concesso occupare quella altrui, e infine che può rispondere per furto anche chi non l'ha commesso direttamente (e non solo l'autore principale).

Questo tipo di commento – che trova un pendant nel modo in cui è costruita la definizione stessa: *non solum cum quis... amovet, / sed generaliter cum quis... contrectat* – risponde all'esigenza di correggere il principio di partenza, di sfumarlo per via d'eccezione e per questa via di confermarlo. È il metodo del

34 Cf. diffusamente BATTAGLIA, *Strutture espositive, passim*.

commento giuridico, ridotto per così dire ad 'essenza' ed applicato ai principi che guidano o sorreggono l'apparato privatistico romano. Si tratta di una procedura resa necessaria dal carattere statistico della generalizzazione offerta in Gai 3.195, la quale descrive non una regola, bensì una regolarità: sulla base di una provvista di casi (il brano in questione è innervato di riferimenti all'attività dei giuristi) la tradizione romana ha cercato di rintracciare i caratteri tendenziali (riconoscibili 'generaliter', a un livello comune rispetto alle singole situazioni) delle condotte punibili con *actio furti*, raccogliendoli ed enumerandoli in un enunciato linguistico<sup>35</sup>.

Questo tipo di modulo (in cui una *regula* o regolarità descrittiva, o statistica, viene illustrata lemma dopo lemma mettendo in luce le eccezioni che la confermano) è una delle forme specifiche che può assumere lo schema descritto genericamente da Fuhrmann ('Definition' → 'weitere Charakterisierung'). Esso appare però carico di un bagaglio intellettuale specialistico, che rinvia consapevolmente alle tecniche della giurisprudenza romana, più che di un corredo logico ereditato per inerzia.

Una procedura simile, di nuovo riferibile alla postura razionale dei giuristi romani, è quella della 'antitesi' o 'contro-regola', messa in luce da Dario Mantovani: Gaio segnala «un caso che dovrebbe rientrare nella disciplina generale e, invece, ne è escluso e l'oppone simmetricamente a un caso che dovrebbe esserne escluso e, al contrario, rientra nella regola»<sup>36</sup> (cf. p.e. Gai 2.62-64: «*Accidit aliquando, ut qui dominus sit, alienandae rei potestatem non habeat, et qui dominus non sit, alienare possit.*»<sup>[63]</sup> *Nam dotale praedium maritus invita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, quamvis ipsius sit [...]*<sup>[64]</sup> *Ex diverso agnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest [...]* *quamvis eius ea res non sit»*).

Quello dell'antitesi è uno stilema particolarmente efficace, perché mette i lettori (o gli allievi) di fronte alla precarietà connaturata alle asserzioni generali da cui il discorso è partito, che sono generali sotto un profilo statistico, enunciando una linea di tendenza e un 'per lo più'. Anche in questo caso, dunque, eccezione ed eccezione inversa mettono in rilievo che il principio mappato da Gaio ha valore prima di tutto descrittivo.

35 La definizione di Gai 3.195 tradisce una modalità di raggruppamento o clustering di dati dell'esperienza, che opera dal basso all'alto, per astrazione. Un esempio anche formalmente sovrapponibile si trova in Gai 3.220: «*Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam verberatus erit, / sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit / et denique aliis pluribus modis*».

36 MANTOVANI, *La letteratura*, 190-191.

Anche l'antitesi, inoltre, occupa, sotto il profilo della mise en texte delle informazioni, lo spazio delle 'ulteriori caratterizzazioni' della materia mappata segnalate da Fuhrmann: ciò conferma che lo schema 'Definition' → 'weitere Charakterisierung' è sì una costante del manuale gaiano (e degli altri individui testuali dello stesso genere), che però corrisponde a uno schema astratto più generale, i cui elementi (che potremmo chiamare 'asserzione generale' e 'sviluppo tematico') richiedono di essere precisati di volta in volta, mettendo in luce la varietà degli stilemi messi in gioco dall'intelletto e dalla cultura dell'autore.

Ancora una volta, a collocare lo schema astratto sul piano ampio delle strategie comunicative interviene la linguistica del testo: nel manuale di Gaio, opera di tipo espositivo, come in altri testi riconducibili allo stesso tipo, le asserzioni generali assumono infatti normalmente, all'interno del blocco di testo o movimento testuale, il ruolo di enunciato dominante nella gerarchia testuale; intorno ad esso – quasi sempre, dopo di esso – ruotano enunciati subordinati sul piano logico-compositivo, che ne espandono il contenuto informativo<sup>37</sup>. Ciò avviene perché a suggerire al lettore la gerarchia del contenuto testuale, nei testi (o porzioni di testo) privi di movente argomentativo e concatenazioni logiche, è in linea di principio un criterio tematico-referenziale, che spesso si lega a operazioni di astrazione semantica<sup>38</sup>. Si aggiunga, quanto alla posizione assunta dall'enunciato dominante, che una convenzione espositiva rilevata oggi in molte lingue, per i testi moderni, vuole che l'enunciato che trasmette l'informazione dominante del paragrafo, o del movimento testuale, si trovi quasi sempre all'inizio di quest'ultimo ('topic sentence first'), perché tale struttura asseconda, sembra, uno schema cognitivo della memoria umana<sup>39</sup>.

L'asserzione dominante di Gaio è generale proprio perché riassume, per via di astrazione, il tema verso cui convergono i casi speciali, i quali introducono, rispetto ad esso, variazioni di diversa natura: non solo illustrazioni e spiegazioni (come nel caso delle definizioni), ma anche eccezioni e contro-eccezioni, differenze rispetto ad altre situazioni normate, narrazioni storiche (che, a loro

37 FERRARI-LALA-ZAMPESE, *Le strutture*, 19.

38 FERRARI, *Il testo come intreccio*, 588.

39 Soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso si sono moltiplicati gli esperimenti volti a verificare la relazione tra questo tipo di strutturazione e il funzionamento della memoria umana (cf. MCKOON, *Organization of information*, 247-260). Sul fronte linguistico, cf. GANGEMI, *Strategie dell'informazione scientifica*, 144; EVANGELISTI, *Strategie dell'informazione scientifica*, 206.

volta, distendono sul piano diacronico un confronto tra norme)<sup>40</sup>, eccetera, a seconda dell'indirizzo che l'autore del manuale consegna al proprio discorso: la poligenesi delle *species iuris*, dei riti e delle procedure del diritto romano a partire da fenomeni normativi diversi e succedutisi nel tempo rende infatti inevitabile, in sede di redazione di un testo espositivo, selezionare le informazioni da esporre al lettore e scegliere come gerarchizzarle, ripartendole per nuclei tematici e sviluppandole – operazione che non risponde a meccanismi rigidi, ma alla creatività flessibile di chi parla o scrive – con le tecniche più adatte ai messaggi, diretti e indiretti, che si desidera trasmettere agli allievi.

#### 4. Testi espositivi e cataloghi

A concorrere al gioco delle regolarità e delle eccezioni – a cui il giurista Gaio non può sottrarsi, nel mostrare ai suoi interlocutori il panorama composito del diritto – è anche il modulo espositivo del catalogo, che ha l'ulteriore merito di rendere manifesto l'andamento induttivo delle operazioni intellettuali condotte da Gaio.

Si tratta di un modulo (Darstellungsschema) già notato da Fuhmann (con l'etichetta 'katalogartige Aufzählung')<sup>41</sup>, che figura – ancora oggi – tra le caratteristiche del genere letterario espositivo, per la flessibilità di usi a cui si presta e per la sua attitudine a facilitare la trasmissione di contenuti in ambito didattico e informativo<sup>42</sup>. La frequenza d'uso (interspecialistica) di questo schema generale – che nelle sue molte varianti serve, come le divisioni, a mettere ordine in un insieme di elementi, ed è perciò strumento di architettura testuale particolarmente adatto al tipo letterario espositivo – non toglie però peso alla specificità che il modulo espositivo assume nelle *Institutiones* e che rinvia, in qualche caso, allo stile generale di scrittura della letteratura giurisprudenziale.

Va segnalato, in prima battuta, che a differenza del trittico divisione-defini-

40 Le notizie storiche non possono trovare spazio nell'ordine diairetico, il quale è efficace quando l'esposizione conserva uno statuto sincronico, riguardando oggetti che convivono in un tempo dato della storia. Quando, invece, l'esposizione deve dare conto di un'evoluzione cronologica, sconfinando nella narrazione, lo schema ad albero non è più utile e l'ordine logico viene sostituito, nell'esposizione, da quello cronologico o temporale. Per Gaio, ciò avviene sfruttando la tecnica del commento lemmatico a cascata. Cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 205-234.

41 Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 27 (Anassimene), 34 (Dionisio Trace), 40 (Cleonide), 57 (*Rhetorica ad Herennium*), 69 (*De inventione*), 77 (Varrone), 83 (Vitruvio), 97 (Celso), 104 (testi gromatici), 120 (Gaio).

42 LO DUCA, *Scrittura, passim*.

zione-espansione<sup>43</sup> e del parallelismo<sup>44</sup>, lo schema del catalogo non è sfruttato in tutti i manuali censiti da Fuhrmann: è sì tratto di genere, ma ancillare e flessibile, anche per la mutevolezza delle forme in cui si presenta. Nel manuale retorico di Anassimene, per esempio, è assorbito in un unico elenco di differenze tra gli argomenti probatori («...ταύτη διαφέρει, διότι...; και μὴν... ὅτι...» [«differisce in questo, che... e certamente (in quest'altro), che...»]; ecc.)<sup>45</sup>. Più ricca di elenchi è la grammatica descrittiva di Dionisio Trace, in cui accanto a enumerazioni chiuse, simili a mappature diairetiche a cascata, a cui seguono le definizioni degli elementi enumerati (per esempio, in relazione alle *nominum species*: «παρέπεται δὲ τῷ ὀνόματι πέντε· γέννη, εἶδη, σχήματα, ἀριθμοί, πτώσεις. γέννη μὲν οὖν εἰσι τρία... εἶδη δὲ δύο, πρωτότυπον καὶ παράγωγον... εἶδη δὲ παραγῶγων ἐστὶν ἑπτὰ...» [«al nome si accompagnano cinque accidenti: il genere, la specie, la figura, il numero, il caso; i generi sono tre...; le specie due, i nomi primitivi

43 Si tratta, per Fuhrmann (FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119), dello schema espositivo principale, composto come si è visto (cf. *supra*, § 1) da un tritico comprendente la ripartizione della materia, le definizioni dei tipi individuati e la loro descrizione (Einteilung-Definitionen-deskriptive Erörterungen). Tale schema garantirebbe all'opera di Gaio la forma tipica del manuale. Il tritico non sarebbe in realtà composto in modo omogeneo: solo la *divisio* sarebbe «besonders scharf profiliert», essendo labili i confini tra le definizioni e la descrizione. Inoltre, in alcuni casi la descrizione dei tipi manca completamente (Gai 1.2-7; 1.10-11; Gai 2.2-11; 2.12-14; 2.14a-17; Gai 4.1-3). Quando la *divisio* non è seguita immediatamente da una *sub-divisio* (come in Gai 1.8-10; 1.48-49), i concetti vengono sviluppati uno dopo l'altro, di norma nello stesso ordine in cui sono enunciati nella divisione (fa eccezione, per F., solo Gai 1.12 ss.). Sulla confluenza di questo stilema nella tecnica lemmatica, cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 207-221.

44 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119-120. Il 'parallelismo' (der Parallelismus) consiste nell'isolare, all'interno di una serie di elementi, singoli parametri di confronto e nell'espone più volte la serie, in ordine inalterato, alla luce di ciascun parametro ( $a_1, b_1, c_1; a_2, b_2, c_2$ ; ecc.). Al lettore è lasciato il compito di ricostruire induttivamente l'assetto complessivo dei singoli elementi della serie, a partire da ciascun parametro di confronto. Il primo libro offre, secondo F., l'esempio più sorprendente di questo stilema: la *divisio* di Gai 1.49 («*Sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt*») viene ripresa due volte, prima nella porzione di testo Gai 1.52-123 (§ 52: «*in potestate itaque sunt...*»; § 108 [*in manu*]; § 116: «*Superest, ut exponamus, quae personae in mancipio sint*»), poi in Gai 1.124-141 (§§ 124-125: «*Videamus nunc, quo modo ii, qui alieno iuri subiecti sunt, eo iure liberentur.*»<sup>[125]</sup> *Ac prius de his dispiciamus, qui in potestate sunt*»; § 137: «*desinunt in manu esse...*»; § 138: «*It, qui in causa mancipii sunt...*»). Al modo in cui le diverse relazioni potestative tra il padre e i membri della famiglia hanno origine (primo sviluppo della serie) fa seguito la descrizione del modo in cui le relazioni terminano (ripetizione della serie).

45 Cf. Ed. Spengel (C. Hammer), *Rhetores Graeci*, I.2 (1894), p. 46 l. 25 – p. 48 l. 4. Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 22 e 27.

e i derivati; le specie dei derivati sono sette...»] ecc.)<sup>46</sup>, compaiono elenchi numerati (come quello delle *verborum coniugationes*: «εἰσὶ δὲ συζυγίαι βαρυτόνων μὲν ῥημάτων ἕξ, ὧν ἡ μὲν πρώτη ἐκφέρεται διὰ τοῦ β ἢ +φ+ ἢ π ἢ πτ, οἷον λείβω +γράφω+ τέρω κόπτω· ἡ δὲ δευτέρα διὰ τοῦ γ ἢ κ ἢ χ ἢ κτ... ἡ δὲ τρίτη...» [«ci sono sei tipi di coniugazione dei verbi baritoni, di cui: la prima termina con le lettere ‘β’ o <φ> o ‘π’ o ‘πτ’, come ‘λείβω’ [‘spando’], ‘γράφω’ [‘scrivo’], ‘τέρω’ [‘rallegro’], ‘κόπτω’ [‘percuoto’]; la seconda con ‘γ’ o ‘κ’ o ‘χ’ o ‘κτ’; la terza...»] ecc.)<sup>47</sup> e serie aperte (come la classificazione degli avverbi: «τῶν δὲ ἐπιρρημάτων τὰ μὲν ἐστὶν ἀπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα...; τὰ δὲ χρόνου δηλωτικά...; τὰ δὲ μεσότητος...; τὰ δὲ ποιότητος...» [«tra gli avverbi, alcuni sono semplici, altri composti; alcuni sono indicatori di tempo... altri di modo... altri di qualità...»] ecc.)<sup>48</sup>.

Già da questi minimi esempi si nota la varietà di forme riconducibile – e ricondotta da Fuhrmann – allo schema comune del catalogo, il quale include enumerazioni chiuse e gerarchizzate (con indicazione cataforica del numero e della classe, più o meno generale, cui vengono ricondotti gli elementi elencati, come nel caso dei nomi in Dionisio Trace) ed elenchi non gerarchizzati, con o senza anticipazione del numero degli elementi che il lettore incontrerà, numerati (ἡ μὲν πρώτη... ἡ δὲ δευτέρα...) o semplicemente giustapposti (τὰ μὲν... τὰ δὲ...).

Questa varietà, che manifesta un gradiente di formalizzazione nella composizione degli elenchi, può essere ulteriormente e forse indefinitamente arricchita. La *Rhetorica ad Herennium*, per esempio, dopo avere illustrato le cinque parti di cui si compone una argomentazione perfetta (*propositio, ratio, rationis confirmatio, exornatio, complexio*: §§ 2.28-30) propone un lungo elenco di errori da evitare per non prestare il fianco all'avversario, ripartiti – con un parallelismo – sulla base di quelle cinque parti (*Rhet. Her.* §§ 2.31-46): «*expositio vitiosa est, cum... item vitiosa expositio est, cum... item vitiosa expositio est, quae... vitiosa ratio est, quae... item infima ratio est, cum...*» ecc.)<sup>49</sup>. La griglia di partenza serve per incasellare gli esempi raccolti dalla pratica forense o dalla tradizione topica, ma all'interno di ciascuna classe (disegnata per via di discorso, nel riflesso delle cinque parti dell'argomentazione) gli esempi sono giustapposti senza gerarchia, uno dopo l'altro (*item... item...*), come in una compilazione meccanica di frammenti, tutti egualmente rappresentativi dei possibili inciampi oratori. Il loro cumulo non si riduce a un unico principio, per quanto specifico (a far capire

46 Cf. § 12 (Ed. G. Uhlig, *Grammatici Graeci*, I.1 [1883], p. 24 l. 6 ss.). Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 34.

47 Cf. § 14 (Ed. G. Uhlig, *Grammatici Graeci*, I.1 [1883], p. 53 l. 6 ss.).

48 Cf. § 19 (Ed. G. Uhlig, *Grammatici Graeci*, I.1 [1883], p. 73 l. 1 ss.).

49 Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 57.

che ciascuna parte può essere difettosa, basterebbe un solo esempio per classe); al contrario, è la varietà e la diversità delle situazioni a servire l'allievo: quanti più sono gli esempi che il maestro propone, tanto maggiore è la provvista di accorgimenti che il novello oratore fa propri.

Ancora: tra gli elenchi di cui si serve Varrone fanno bella mostra, nei *Rerum rusticarum libri*, quelli in cui l'autore enumera le operazioni da eseguire in una stagione, una fase o un lasso di tempo determinati (cf. p.e. «*primo intervallo inter favonium et aequinoctium venum haec fieri oportet: seminaria omne genus ut serantur, putari arbusta, stercorari in pratis, circum vites ablacuari, radices quae in summa terra sunt praecidi, prata purgari, salicta seri, segetes sariri*») [«Queste sono le cose che si devono fare nel primo periodo, dal sorgere del vento di ponente all'equinozio di primavera: interrare ogni tipo di seme, potare gli alberi, spargere il concime nei prati, scalzare le viti e rimuoverne le radici affioranti, mondare i prati, collocare i saliceti, sarchiare le terre arate»] ecc.<sup>50</sup>, in modo chiuso o aperto (cf. p.e. «*quaedam facienda in agris potius crescente luna quam senescente, quaedam contra quae metas, ut frumenta et caeduas silvas*») [«Alcune operazioni vanno eseguite sui terreni quando la luna è crescente, piuttosto che durante la fase calante; alcune cose le raccogli meglio nella fase opposta, per esempio per i cereali e i boschi da legna»]<sup>51</sup>, dando luogo a procedure, sequenze di atti da compiere in un ordine dato, a livello macro- (*primo intervallo... secundo intervallo... octavo intervallo*)<sup>52</sup> o microstrutturale («*omne pabulum – primum ocinum farraginem viciam, novissime faenum – secari*») [«Tutte le colture foraggere devono essere tagliate: prima il trifoglio, il foraggio misto e la vecchia, e per ultimo il fieno»]<sup>53</sup>. Il perché di questa modalità di catalogazione, in cui la successione linguistica degli elementi enumerati riflette l'ordine in cui i gesti vanno compiuti, si può facilmente rintracciare nelle caratteristiche della disciplina che il manuale mette a tema. L'ottimizzazione del tempo è, per il fattore, l'insegnamento più rilevante: conoscere i cicli della natura, in cui ogni azione ha a disposizione una finestra temporale precisa, permette di non tralasciare incombenze importanti e non disperdere energie, organizzando il lavoro fino a massimizzare il prodotto.

Gli esempi potrebbero continuare: il catalogo dei possibili cataloghi, per forma linguistica e funzione discorsiva, sembra destinato a restare, nel fondo, aperto. L'insieme dei modi in cui è possibile presentare al lettore una pluralità di

50 Varr. *rust.* 1.29.1.

51 Varr. *rust.* 1.37.2.

52 Varr. *rust.* 1.29.1-1.36.2.

53 Varr. *rust.* 1.31.4.

informazioni (accorrandole in un unico insieme – elenco di specie o individui – o enumerando classi-contenitore; coordinando o subordinando gli elementi individuati; escogitando un criterio d'ordine autonomo o emulando schemi estranei al catalogo, siano essi interni – ripresa di sequenze presentate in una porzione precedente – o esterni al discorso; e ancora, enunciando cataforicamente o sottacendo il numero degli elementi enumerati; sfruttando meccanismi di ripetizione anaforica e formule stereotipe, per segnalare la transizione da un individuo enumerato all'altro, o utilizzando strumenti di numerazione, o allestendo un paratesto, eccetera) offre all'autore di qualunque brano uno strumentario flessibile, in grado di adattarsi alle esigenze del discorso e alle caratteristiche delle informazioni offerte. Il testo espositivo, che assume come funzione specifica il riordino di un complesso articolato di informazioni, attinge regolarmente a tale strumentario, selezionando di volta in volta l'attrezzatura più adatta alla situazione comunicativa e più familiare a ciascuna tradizione disciplinare.

Nel caso delle *Institutiones*, manuale di diritto, non è solo il gioco di regolarità ed eccezioni, o il modulo del commento lemmatico, a dare conto agli studenti delle caratteristiche della specialità giuridica. Anche la varietà dei cataloghi e la forma di cui questi ultimi si vestono contribuiscono all'istruzione dell'allievo. Vale la pena soffermarsi su alcune di queste forme, come prima campionatura di un lavoro che aspetta di essere proseguito.

## 5. Catafora del dato aggregante

I casi di catalogo presi in considerazione da Fuhrmann erano quelli in cui la procedura di aggregazione è resa esplicita da Gaio stesso.

Un esempio evidente di questo stilema, nel primo libro, coinvolge la condizione degli schiavi liberati. Nel paesaggio giuridico romano, esito di sedimentazione normativa, è infatti riconoscibile una platea eterogenea di servi liberati. Ciò dipende non solo dalla sovrapposizione di molteplici forme di liberazione, ma anche dall'impatto di alcuni provvedimenti di riordino della materia (tra cui spicca la *lex Aelia Sentia*)<sup>54</sup> che distinguono la condizione dei minori e dei maggiori di trent'anni<sup>55</sup>, rendono rilevante la natura stessa del precedente asservimento (servitù *poenae nomine* e altri casi di disonore)<sup>56</sup> o concedono limi-

54 Per un inquadramento complessivo della *libertas Latina* e per la discussione in merito alla normativa sui liberti della *lex Aelia Sentia*, in rapporto alla *lex Iunia Norbana*, cf. per tutti CAMODECA, *Cittadinanza*; RAINER, *Latinitas*; PELLECCHI, *The Legal Foundation*, con ulteriori notizie bibliografiche.

55 Gai 1.18.

56 Gai 1.13.

tazioni o privilegi a classi speciali di schiavi liberati (cf. p.e. la *lex Visellia* citata da Gai 1.32b)<sup>57</sup>.

A fronte della comune esperienza di una avvenuta *manumissio*, i liberti compresenti nella società romana godono pertanto di attribuzioni e diritti differenti, potendo accedere o meno al *ius civile* – che Gaio ha chiarito, in avvio di manuale, essere *proprium civium Romanorum* –, o godendo della protezione speciale del pretore, con effetti più o meno incisivi rispetto alla quotidiana operatività giuridica (cf. p.e. la capacità di ricevere per testamento, che rende diversa la condizione dei servi liberati in forza della *lex Iunia Norbana*<sup>58</sup> e quella dei liberti assimilati ai ‘*peregrini dediticii*’ dalla *lex Aelia Sentia*)<sup>59</sup>.

Il tentativo di mettere ordine in questa multiforme *libertinitas* passa attraverso un metodo combinatorio non diverso da quello che Bona evidenziava, per il secondo libro delle *Institutiones*, con riguardo all’intreccio tra le coppie *res corporales/incorporales* e *res Mancipi/nec Mancipi*. I parametri in gioco sono, in questo caso, quello della cittadinanza (primario, che funge da scheletro del discorso)<sup>60</sup> e quello dell’età (fattore che determina la normativa applicabile)<sup>61</sup>. Si tratta di un esempio di scrittura vincolata, a restrizione, perché a proiettare

57 Se si accoglie l’integrazione proposta da HUSCHKE, *Iurisprudentiae*, 174. Sulla legge cf. BICCARI, *Primi spunti*.

58 Gai 1.22-23. Cf. PELLECCHI, *Loi Iunia Norbana*, *passim*.

59 Questa differenza è sfruttata anche da Gaio come elemento di costruzione del discorso. Cf. Gai 1.22-25: «<sup>[22]</sup> ...homines Latini Iuniani appellantur; Latini ideo, quia adsimulati sunt Latinis coloniariis; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse. <sup>[23]</sup> Non tamen illis permittit lex Iunia vel ipsis testamentum facere vel ex testamento alieno capere vel tutores testamento dari. <sup>[24]</sup> Quod autem diximus ex testamento eos capere non posse, ita intellegemus, ne quid inde directo hereditatis legatorumve nomine eos posse capere dicamus; alioquin per fideicommissum capere possunt // <differentia> // <sup>[25]</sup> Hi vero, qui dediticiorum numero sunt, nullo modo ex testamento capere possunt, non magis quam quilibet peregrinus; quin nec ipsi testamentum facere possunt secundum id quod magis placuit. <sup>[26]</sup> Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt...».

60 Gai 1.12: «Rursus libertinorum tria sunt genera: nam aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt. De quibus singulis dispiciamus; ac prius de dediticiis».

61 Gai 1.18: «...lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si...»; Gai 1.20: «...maiores vero triginta annorum servi semper manumitti solent»; Gai 1.21: «Praeterea minor triginta annorum servus manumissus potest civis Romanus fieri»; Gai 1.29: «Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi...»; Gai 1.31: «Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est»; Gai 1.31b: «Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi...»; Gai 1.35: «Praeterea possunt maiores triginta annorum manumissi et Latini facti iteratione ius Quiritium consequi. Quo [... ] triginta annorum manumittant...».

la condizione degli schiavi liberati sullo sfondo delle distinzioni di cittadinanza sono, a quanto pare, le leggi stesse che si occupano della materia<sup>62</sup>.

Nell'assecondare le restrizioni, il discorso si sviluppa però in modo originale. Mentre l'enumerazione iniziale enuncia le classi di liberti in ordine di privilegio, dall'ottimo al pessimo (Gai 1.12: «*libertinorum... aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt*»), i paragrafi 13-27 – [α] prima parte del discorso relativo ai liberti – procedono per rimozione dei casi speciali (condizione assimilata a quella dei *peregrini*; concessione della cittadinanza romana), così da mettere a fuoco l'esito residuo (condizione assimilata a quella dei Latini)<sup>63</sup>: chi non si trova nelle situazioni di disonore previste dalla *lex Aelia Sentia*, dunque non è considerato straniero, ma neppure gode dei requisiti formali per l'acquisto diretto della cittadinanza romana, è reputato simile a un Latino. Lo schiavo a cui è riconosciuta la *latinitas*, però – [β] seconda parte del discorso di Gaio, §§ 28-35 – ha ancora *chances* di diventare Romano. L'acquisto della cittadinanza romana può infatti avvenire in molti modi. Del resto, non sempre – [γ] terza parte del discorso, §§ 36-47 – l'effetto di liberazione si produce, anche a fronte di un atto idoneo (va da sé che il servo, rimanendo tale, non acquista alcun diritto).

La seconda e la terza parte del discorso manifestano, appunto, operazioni di raggruppamento o aggregazione, perché si risolvono in cataloghi di norme, ognuna con una propria fonte, che rispettivamente consentono ai Latini l'acquisto della cittadinanza romana e inibiscono l'effetto di liberazione.

Quale esempio della tecnica di strutturazione del brano, basti la lettura di Gai 1.26-35:

[26] *Pessima itaque libertas eorum est, qui dediticiorum numero sunt; nec ulla lege aut senatus consulto aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur [...]*

<differentia>

62 Cf. Gai 1.13: «*lege itaque Aelia Sentia cavetur, ut... eiusdem condicionis liberi fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii*»; Gai 1.22: «*homines Latini Iuniani appellantur; Latini ideo, quia adsimulati sunt Latinis coloniariis; Iuniani ideo, quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cum olim servi viderentur esse*». Per l'età, Gai 1.18: «*Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est*». Cf. PELLECCHI, *Loi Iunia Norbana*, 59; SCHIPP, *Der grosszügige Patron*. Cf. anche HUMBERT, *Status civitatis*.

63 Fuhrmann segnalava questo caso come eccezione rispetto al principio di esposizione della materia enumerata nello stesso ordine dell'enumerazione (FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119). Cf. Gai 1.16-17: «*...Si vero in nulla tali turpitudine sit servus, manumissum modo civem Romanum, modo Latinum fieri dicemus*». [17] *Nam in cuius personam tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta et ex iure Quiritium domini et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is cuius Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit*».

[28] **LATINI VERO MULTIS MODIS AD CIVITATEM ROMANAM PERVENIUNT:**

i) [29] Statim enim **ex lege Aelia Sentia** *minores triginta annorum* manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, **DATUR EIS POTESTAS** per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea **FILIUM ANNICULUM HABERE**: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, **SI ET IPSE EIUSDEM CONDICIONIS SIT**, cives Romani esse iubentur.

**SI ET IPSE EIUSDEM CONDICIONIS SIT**] [30] Ideo autem in persona filii adiecimus 'si et ipse eiusdem condicionis sit', quia si uxor Latini civis Romana est, qui ex ea nascitur, **ex novo senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est**, civis Romanus nascitur.

i<sub>b</sub>) **MINORES TRIGINTA ANNORUM**] [31] Hoc tamen ius adipiscendae civitatis Romanae etiamsi soli *minores triginta annorum* manumissi et Latini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen **postea senatus consulto, quod Pegaso et Pusione consulibus factum est**, etiam maioribus triginta annorum manumissis Latinis factis concessum est.

i<sub>c</sub>) **DATUR EIS POTESTAS**] [32] Ceterum etiamsi ante decesserit Latinus, quam anniculi filii causam probarit, potest mater eius causam probare, et sic et ipsa fiet civis Romana, si Latina fuerit [*... vv. 2... J*...etiamsi ipse filius civis Romanus sit, quia ex cive Romana matre natus est, tamen debet causam probare, ut suus heres patri fiat.

i<sub>d</sub>) **FILIUM ANNICULUM HABERE**] [32a] Quae vero diximus de filio anniculo, eadem et de filia annicula dicta intellegemus.

ii) [32b] Praeterea **ex lege Visellia** *tam maiores quam minores XXX annorum* manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint.

**Postea dicitur factum esse senatus consultum**, quo data est illis civitas Romana, si triennium militiae expleverint.

iii) [32c] Item **edicto Claudii** Latini ius Quiritium consecuntur, si navem marinam aedificaverint, quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, eaque navis vel quae in eius locum substituta sit, sex annis frumentum Romam portaverit.

iv) [33] Praeterea **a Nerone constitutum est**, ut si Latinus, qui patrimonium sestertium CC milium plurisve habeat, in urbe Roma domum aedificaverit, in quam non minus quam partem dimidiam patrimonii sui impenderit, ius Quiritium consequatur.

v) [34] Denique **Traianus constituit**, ut si Latinus in urbe triennio pistrinum exercuerit, quod in dies singulos non minus quam centenos modios frumenti pinseret, ad ius Quiritium perveniat [*... vv. 1-3... J*]

vi) [35] Praeterea possunt *maiores triginta annorum* manumissi et Latini facti iteratione ius Quiritium consequi. Quo [*... J* triginta annorum manumittant [*... vv. 1 1/2... J*] manumissus vindicta aut censu aut testamento et civis Romanus et eius libertus fit, **QUI EUM ITERAVERIT**.

**QUI EUM ITERAVERIT**] Ergo si servus in bonis tuis, ex iure Quiritium meus erit, Latinus quidem a te solo fieri potest, iterari autem a me, non etiam a te potest et eo modo **MEUS LIBERTUS FIT**.

**MEUS LIBERTUS FIT**] Sed et ceteris modis ius Quiritium consecutus meus libertus fit. Bonorum autem, quae [*... J*], cum is morietur, reliquerit, tibi possessio datur, quocumque modo ius Quiritium fuerit consecutus.

Quod si cuius et in bonis et ex iure Quiritium sit, manumissus ab eodem scilicet et Latinus fieri potest et ius Quiritium consequi.

Ai §§ 24-25, Gaio illustra la differenza tra i cd. '*Latini Iuniani*', che possono acquistare *mortis causa* per fedecommesso (sotto l'egida del pretore) e i liberti assimilati ai *peregrini dediticii*, cui è precluso qualunque tipo di acquisto successorio<sup>64</sup>: il che porta alla conclusione che la condizione dei *dediticii* sia la peggiore tra quelle cui la liberazione dà vita. Ai *dediticii*, del resto, nessuna legge, senatoconsulto o costituzione imperiale consente l'acquisto della cittadinanza romana (*nec ulla lege / aut senatus consulto / aut constitutione principali aditus illis ad civitatem Romanam datur*: la sequenza replica l'ordine di Gai 1.2)<sup>65</sup>.

Questa affermazione ha la funzione di collegare, come un diaframma tra blocchi informativi o un rammendo tra scampoli testuali, [α] la prima e [β] la seconda parte del discorso sui liberti, assumendo perciò un ruolo transfrastratico (*per differentiam*, appunto). Diversamente da quanto accade ai *dediticii*, infatti, molte norme che hanno origine nelle *leges* (o in atti con forza di legge) consentono ai Latini di diventare Romani (§§ 28-35): (i) la stessa *lex Aelia-Sentia* (4 d.C.), con i correttivi introdotti dal senatoconsulto *quod Pegaso et Pusione consulibus factum est* (oltre a una precisazione che attinge a un senatoconsulto di età adrianea)<sup>66</sup>; (ii) la *lex Visellia* (24 d.C.) modificata da un ulteriore *senatus consultum*; (iii) un editto dell'imperatore Claudio; (iv) una costituzione del suo successore Nerone; (v) un'altra costituzione di Traiano.

Del resto, non è solo lo schema primario (Romani-Latini-*peregrini*) ad essere ripreso e coordinato con quello lemmatico (il quale aiuta chi legge a distinguere i blocchi testuali). Il catalogo delle norme sul passaggio dalla latinità alla *civitas* romana, infatti, è strutturato a sua volta in tre blocchi, in funzione del parametro dell'età. I §§ 29-32a mettono a fuoco la normativa applicabile ai *minores triginta annorum* (*manumissi et Latini facti*), che ha come base la *lex Aelia Sentia*; i §§ 32b-34 dispongono in ordine cronologico i provvedimenti relativi ai Latini di qualunque età, *tam maiores quam minores XXX annorum*; il § 35 riguarda infine i *maiores triginta annorum* (*manumissi et Latini facti*)<sup>67</sup>.

64 Il brano va letto insieme a Gai 3.74-76, su cui cf. LIGIOS, *Regime successorio*, 283-308.

65 Sul ruolo redazionale del cd. prologo (Gai 1.1-7), cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 234-274.

66 Cf. VENTURINI, *Latini facti*, *passim*.

67 Non dà conto della ripartizione in blocchi ARCÉS, *Ricerche*<sup>2</sup>, 55, e ARCÉS, *L'archetipo*, 60, che perciò ricava (anche) dal disordine cronologico dei provvedimenti citati la prova di un «Gaio interpolatore aggiuntivo di pregresse e più antiche sequenze testuali di diritto civile» (ARCÉS, *L'archetipo*, 60). Va riconosciuto però un dovere di cautela nell'individuazione di tali

Con questo arrangiamento complesso la partitura di Gaio risulta originale, nella misura in cui lo schema espositivo prende il sopravvento sulle informazioni utilizzate<sup>68</sup>. Esso prende vita a partire da un catalogo artefatto e sovrastrutturale, che riunisce fonti eterogenee per forma (leggi, senatoconsulti, costituzioni imperiali) e per datazione (da Augusto a Traiano, o Adriano), ripartendole al proprio interno in funzione di un parametro (età dei liberti) che, avendo acquistato importanza in materia in forza della *lex Aelia Sentia*, viene sfruttato da Gaio come motore dell'esposizione. La sovrastruttura espositiva, in questo modo, offre al lettore gli attrezzi topiari per dare una sagoma alla crescita spontanea del diritto.

Sotto il profilo espositivo, Gaio però rinuncia a segnalare espressamente (con l'aiuto di indicatori linguistici, del tipo *aut, vel, sive*) i criteri di organizzazione interna del catalogo (per esempio, quello dell'età: una classe, l'altra o entrambe)<sup>69</sup>, lasciando che sia il lettore, eventualmente, a rintracciarne la presenza.

## 6. Cataloghi impliciti e astrazione di regolarità

Questo tipo di elenco, esplicito e indiviso al proprio interno, non è la sola traccia di catalogazione presente nelle *Institutiones*. Gaio ricava infatti spesso i

blocchi, perché la chiusura del secondo blocco (*tam maiores quam minores*) ci è ignota (è in lacuna nel manoscritto veronese). Si pongono pertanto problemi di restituzione testuale nel confronto con Tit. Ulp. 3.

68 Sul punto cf. anche PELLECCHI, *The Legal Foundation*, 69-70 e PELLECCHI, s.v. *Loi Iulia Norbana*, che sottolinea anche, all'inverso, come vengano trascurati aspetti della disciplina non riportabili allo schema/elemento espositivo adottato.

69 Fenomeno che darebbe vita a uno schema logico 'definito', sfruttando magari la completezza della griglia tracciata da Gaio ('uno', 'l'altro', 'entrambi'; manca, per ovvie ragioni, 'nessuno dei due'). Quest'ultima tecnica è attestata, per esempio, in Aug., *Mus.* 4.11 (ed. CSEL 102 [Martin Jacobsson] 2017, p. 150: «...[nam manifestum tibi esse arbitror alios esse sine mediis syllabis pedes, ut pyrrhichius et ceteri binarum syllabarum,] alios, in quibus medium aut primae parti aut extremae aut utrique aut neutri spatio conveniat: primae, ut in anapaesto vel in palimbacchio vel in pacone primo, extremae, ut in dactylo vel in bacchio vel in pacone quarto, utrique, ut in tribracho sive in molosso sive in choriambosive in quolibet ionico, neutri, ut in cretico sive in paeonibus secundo et tertio sive in diiambos, dichorio, antispasto» [«[Ti è chiaro, credo, che alcuni piedi sono senza sillabe di mezzo, come il pirrichio e gli altri bisillabici, (mentre ce ne sono)] altri in cui il medio è eguale per durata o alla prima parte o all'ultima o a entrambe o a nessuna delle due: alla prima, come nell'anapesto, nel palimbacchio, nel peone primo; all'ultima, come nel dattilo, nel bacchio, nel peone quarto; ad entrambe, come nel tribracho, nel molosso, nel coriambos e in ciascuno ionico; a nessuna, come nel cretico, nel peone secondo e terzo, nel digiambos, nel dicoreo e nell'antispasto»]). Tra i giuristi, cf. p.e. D. 37.5.6 (Iul. 23 dig.: «...quaero, si aut uterque hereditatem adisset aut alter ex his aut neuter, an et quantum legatorum nomine patri debeatur...»).

principi che formano oggetto di informazione<sup>70</sup>, di vario grado gerarchico<sup>71</sup>, da dati normativi aggregati, dei quali si preoccupa (forse, proprio per questo) di dare conto insieme alla fonte che li produce o trasmette<sup>72</sup>.

Per esempio, nell'affermare, all'interno del primo libro (Gai 1.52-54), che gli schiavi sono soggetti alla *potestas* dei loro proprietari, Gaio non disdegna, come al solito, l'uso della tecnica lemmatica: descrive, in primo luogo, [A] in cosa consista la *potestas* sui servi – presentandone le due caratteristiche, cioè [A<sub>a1</sub>] il diritto di vita e di morte su di essi e [A<sub>a2</sub>] la possibilità di acquistare beni tramite lo schiavo – e quale apparato o provvista di norme ne sia la fonte (il *ius gentium*), inoltrandosi poi nei dettagli appesi a ciascuna sotto-informazione,

70 Si tratta non solo di principi-lemma, o primari, ma anche di nozioni utili a sfumare per via di commento il principio dominante. Cf. per esempio Gai 1.65 ss. (in cui la possibilità che il figlio cada in potestà in un momento successivo alla nascita – eccezione alla regola di base enunciata in Gai 1.55 – è ottenuta aggregando le prescrizioni della *lex Aelia Sentia* e quelle di un ignoto senatoconsulto: «*Aliquando autem evenit, ut liberi, qui statim ut nati sunt, parentum in potestatem non fiant, et postea tamen redigantur in potestatem:* <sup>[66]</sup> *Velut si Latinus ex lege Aelia Sentia...* <sup>[67]</sup> *Item... ex senatus consulto permittitur causam erroris probare ecc.*»); Gai 2.45-48 (dove l'esistenza di un limite alla possibilità di acquisto della proprietà tramite il possesso di buona fede è ricavata da un elenco di situazioni eterogenee: «*Sed aliquando etiamsi maxime quis bona fide alienam rem possideat, non tamen illi usucapio procedit, velut si quis rem furtivam aut vi possessam possideat; nam furtivam lex XII tabularum usucapi prohibet, vi possessam lex Iulia et Plautia.* <sup>[46]</sup> *Item provincialia praedia usucapionem non recipiunt.* <sup>[47]</sup> *Item olim mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore auctore traditae essent: id ita lege XII tabularum cautum erat.* <sup>[48]</sup> *Item liberos homines et res sacras et religiosas usucapi non posse manifestum est*»). Cf. in questa stessa direzione anche Gai 1.58-64 («*Nec tamen omnes nobis uxores ducere licet: nam a quarundam nuptiis abstinere debemus...*») o Gai 229-245 (in cui sono elencati i casi di legati *inutiliter relict*).

La precisazione di limiti al principio generale commentato contribuisce indirettamente a confermare il carattere statistico (tendenziale, dunque esposto ad eccezioni) del principio stesso. A questo fenomeno può essere ricondotta anche la procedura della antitesi (per esempio, Gai 2.45-48 costituisce un modulo stilistico insieme a Gai 2.52, che pone il principio inverso: «*Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat alienam rem se possidere, usucapiat, velut si rem hereditariam, cuius possessionem heres nondum nactus est, aliquis possederit ecc.*». Sullo stilema, cf. *supra*, § 3.

71 Gai 1.194 ss. informa p.e. sull'esonazione dall'assistenza di un tutore concessa alle donne in forza di *ius liberorum*: alla nascita di tre figli, per le ingenue, di quattro per le liberte, purché queste ultime si trovino sotto la tutela legittima del patrono. Per quelle soggette a tutori *alterius generis* (*tutor Atilianus* o fiduciario), bastano tre figli. Gaio sente di precisare, a questo proposito, che è senz'altro possibile che la liberta abbia un tutore diverso dal patrono, perché questo esito (liberta soggetta a un tutore *alterius generis*) si ottiene in diverse situazioni, che vengono per questo elencate («*potest autem pluribus modis libertina tutorem alterius generis habere, veluti si...*»). Sul punto cf. *infra*, § 13.

72 Sulla prassi redazionale dell'indicazione delle fonti, da parte di Gaio, cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 234-274.

fino a spiegare (ancora una volta, sfumando il principio generale) che [A<sub>a1-ii</sub>] a Roma due costituzioni di età antonina vietano di abusare degli schiavi. All'altro capo del principio di partenza sta [B] il commento al lemma 'dominorum'. Poiché il dominio a Roma è doppio, se qualcuno ha *in bonis* uno schiavo altrui la potestà non spetta al *dominus* quiritario, bensì al possessore *ad usucapionem*:

[52] IN POTESTATE itaque SUNT SERVI / DOMINORUM.

↳ [A] IN POTESTATE SUNT SERVI] quae quidem potestas *iuris gentium* EST:

↳ [A<sub>a</sub>] IURIS GENTIUM EST] nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos [A<sub>a1</sub>] VITAE NECISQUE POTESTATEM esse, / [A<sub>a2</sub>] ET QUODCUMQUE PER SERVUM ADQUIRITUR, ID DOMINO ADQUIRITUR.

↳ [A<sub>a1</sub>] VITAE NECISQUE POTESTATEM] [53] Sed *hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire*:

↓ [A<sub>a1-i</sub>] nam *ex constitutione sacratissimi imperatoris Antonini*, qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit.

↓ [A<sub>a1-ii</sub>] sed et maior quoque asperitas dominorum *per eiusdem principis constitutionem* coercentur: nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum vel ad statuas principum confugiunt, praecipit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere.

et utrumque recte fit: male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigis interdicatur bonorum suorum administratio.

<↓ [A<sub>a2</sub>] ET QUODCUMQUE PER SERVUM ADQUIRITUR, ID DOMINO ADQUIRITUR] >  
→ Cf. 2.86 ss.

↓ [B] DOMINORUM] [54] Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur), ita demum servum 'in potestate domini' esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur.

Anche in casi come questo, procedendo lungo i rami del commento, è possibile osservare raggruppamenti ottenuti per astrazione, dal basso all'alto. In particolare, qui viene in gioco una generalizzazione operata a partire dal *ius quod est* al tempo dell'autore del manuale (*hoc tempore*), al quale con ogni probabilità si deve l'operazione induttiva. Quest'ultima lo porta a enunciare una *regula* ('*nemine licet supra modum et sine causa in servos suos saevire*') che occupa, in questo caso, lo spazio periferico nello schema lemma/commento, perché serve (contrasto) a raffinare l'informazione superiore relativa al diritto di vita e di morte sugli schiavi *in potestate*. La *regula* di dettaglio è infatti funzionale a fissare il criterio di specialità delle fonti in questa materia: mentre il *ius vitae necisque* sui servi opera sul piano del diritto delle genti (provista normativa generale), a Roma – per i cittadini romani e per tutti coloro che sono da essi governati – viene inferito sulla base di due provvedimenti *sacratissimi imperatoris Antonini* (relativi rispettivamente all'uccisione e al maltrattamento degli schiavi) il principio per cui nessuno può inferire sui servi.

Se ci si ferma sulla struttura del brano, si nota inoltre il modo in cui Gaio coordina i principi ricavati per astrazione con l'architettura complessiva del manuale.

Gai 1.53 sviluppa infatti il commento alla prima delle due caratteristiche della *potestas* sugli schiavi ([A<sub>a1</sub>] potere coercitivo del padre di famiglia), mentre Gai 1.54 recupera, come detto, il commento a un lemma di ordine superiore ([B] 'dominus'). Lo schema risulta in questo modo imperfetto, perché non c'è traccia del commento al principio secondo cui [A<sub>a2</sub>] i servi sono strumenti di acquisto del loro proprietario.

Il modulo lemmatico è solo apparentemente monco, essendo in realtà ellittico: il lemma mancante si trova infatti illustrato in un altro luogo del manuale (fenomeno che rafforza, non serve dirlo, l'idea di coerenza complessiva dell'opera).

Nel secondo libro delle *Institutiones* infatti (Gai 2.86-96), in coda al lungo brano in cui si descrivono i modi in cui è possibile acquistare la proprietà di singoli oggetti e prima di affrontare il tema del trasferimento di interi complessi patrimoniali, Gaio spiega che si può acquistare la proprietà – ma anche il possesso – dei beni per mezzo di un terzo. Questo principio aggrega e sintetizza, ancora una volta, più casi eterogenei: l'acquisto [A] attraverso coloro che si trovano *in potestate*, *in manu* o *in mancipio* (si riprende, come si vede, l'ossatura della seconda *divisio* del primo libro); [B] tramite i servi di cui abbiamo l'usufrutto; [C] per mezzo dei terzi che possediamo in buona fede (liberi e schiavi: anche questa sottotraccia, costruita sulla prima *divisio* delle persone, è strumento di coerenza interna).

- [86] *Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos*, sed etiam  
 ↓[A] per eos, quos (A<sub>a</sub>) **IN POTESTATE** / (A<sub>1</sub>) manu / (A<sub>c</sub>) mancipiove habemus;  
 ↓[B] item per eos servos, in quibus usumfructum habemus;  
 ↓[C] item per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus:  
*de quibus singulis diligenter dispiciamus.*

↘[A<sub>a</sub>] **IN POTESTATE**] [87] Igitur quod liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod servi nostri mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur sive quid stipulentur vel ex aliquolibet causa adquireunt, **id nobis adquiritur**:

ipse enim, qui in potestate nostra est, **nihil suum habere potest**;  
 [...]

↘[A<sub>a1</sub>] **SERVI NOSTRI**] [88] Dum tamen sciamus: si alterius in bonis sit servus, alterius ex iure Quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum adquiritur, cuius in bonis est.

↓[A<sub>a2</sub>] **ID NOBIS ADQUIRITUR**] [89] Non solum autem proprietas per eos, quos in potestate habemus, adquiritur nobis, sed etiam possessio; cuius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere videmur; unde etiam per eos usucapio procedit.

Come di consueto, lo spazio del commento viene riempito a cascata, isolando i due lemmi ‘*servi nostri*’ e ‘*adquiritur*’, di cui vengono disegnati, per contrasto, i contorni: da un lato, tramite i servi [A<sub>a2</sub>] non si acquista solo la proprietà, ma anche il possesso (questo punto è funzionale a fondare una *differentia* rispetto agli altri casi di acquisto tramite terzi)<sup>73</sup>; dall’altro lato, [A<sub>a1</sub>] se abbiamo *in bonis* il servo altrui, l’acquisto avviene a nostro vantaggio (e non a favore del *dominus ex iure Quiritium*). Questa precisazione richiama espressamente («*dum tamen sciamus*») l’osservazione di Gai 1.54 (la potestà sul servo spetta al possessore di buona fede, sia o non sia il proprietario civile dello schiavo; è dunque il possessore di buona fede ad acquistare per mezzo del servo)<sup>74</sup>.

L’autore delle *Institutiones* sceglie dunque come gestire le informazioni a sua disposizione, accomodando lo schema lemma/commento alle proprie esigenze discorsive. Come in una dislocazione, il commento al lemma ‘mancante’ in Gai 1.53 (uno dei contenuti della *potestas* sugli schiavi, secondo Gaio, è la capacità di acquistare per loro tramite) viene offerto al lettore in Gai 2.87-89, nel contesto del discorso (tematicamente più centrato) relativo alla possibilità di acquistare proprietà e possesso attraverso intermediari.

La scelta di posporre al secondo libro la trattazione sull’acquisto attraverso il servo risulta in effetti, se non obbligata, fortemente consigliata, se non si vuole lasciare in sospeso o mantenere generica la spiegazione del significato di ‘acquisto’. Il brano di Gai 2.86-96 intreccia infatti e combina più coordinate: al trittico relativo ai soggetti attraverso cui avviene l’acquisto (*alieni iuris*; servi in usufrutto; individui posseduti in buona fede) si sovrappongono, adattate a ciascuno di essi, le riflessioni specifiche relative ai diversi modi di acquisto della proprietà e del possesso (*mancipatio*, *traditio*, *usucapio*, fino alla precisazione finale per cui ai soggetti *alieni iuris* è precluso l’acquisto per *in iure cessio*, non

73 Gaio fonda in questo modo la differenza tra le diverse situazioni: i soggetti sui quali abbiamo il possesso possiedono per noi (anche in vista dell’usucapione); gli altri no. Cf. Gai 2.90: «*Per eas vero personas, quas in manu mancipiove habemus, proprietas quidem adquiritur nobis ex omnibus causis sicut per eos, qui in potestate nostra sunt; an autem possessio adquiratur, quaeri solet, quia ipsas [= eas personas] non possidemus*»; Gai 2.94: «*De illo quaeritur: an per eum servum, in quo usumfructum habemus, possidere aliquam rem et usucapere possumus, quia ipsum non possidemus? Per eum vero, quem bona fide possidemus, sine dubio et possidere et usucapere possumus*».

74 Gai 1.54: «*Ceterum cum apud cives Romanos duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse intellegitur), ita demum servum ‘in potestate domini’ esse dicemus, si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem non sit: nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is potestatem habere non intellegitur*». Gai 2.88: «*Dum tamen sciamus: si alterius in bonis sit servus, alterius ex iure Quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum adquiritur, cuius in bonis est*».

potendo affermare in giudizio il 'meum esse' della *vindicatio*)<sup>75</sup>. Va da sé che la verifica di quali atti di acquisto, e con che effetti, possano essere compiuti dai soggetti in questione, presuppone che quegli atti – ai quali è dedicata, come è noto, la prima parte del secondo libro delle *Institutiones* – siano già noti al lettore, cosa che può affermarsi in Gai 2.86, ma non ancora in Gai 1.53<sup>76</sup>.

75 Gai 2.96: «*In summa sciendum est his, qui in potestate manu mancipiove sunt, nihil in iure cedi posse; cum enim istarum personarum nihil suum esse possit, conveniens est scilicet, ut nihil 'suum esse' in iure vindicare possint*». Cf. Gai 2.87: «*Ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest*»; Gai 2.90: «*Per eas vero personas, quas in manu mancipiove habemus, proprietates quidem adquiruntur nobis ex omnibus causis sicut per eos, qui in potestate nostra sunt*».

76 Serve ricordare che la possibilità di acquisto attraverso terzi soggetti è ripresa in Gai 3.163. La apparente duplicazione informativa ha sollevato dubbi circa l'autenticità del testo gaiano (cf. FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 150-151, per il quale «man sähe das Thema lieber nur einmal erörtert: für Gaius, dessen Sachbegriff die Forderungen umfaßte, lag kein Grund vor, innerhalb des Schuldrechts erneut darauf einzugehen»). Il brano sulle obbligazioni da contratto riporta in coda – mostrando, in questo, uno sviluppo parallelo a quello sull'acquisto delle *singulae res* corporali – l'osservazione relativa alla possibilità di acquistare per il tramite di un terzo. Basterebbe questo parallelo, che si distende su uno schema redazionale ampio, a confortare l'autorialità gaiana del brano. Il conforto è in realtà maggiore se, confrontando i due brani, si guarda al modo in cui le cui informazioni sono maneggiate in Gai 3.163 ss.:

Gai 2.86 ss.

Gai 3.163 ss.

<sup>[86]</sup> *Adquiruntur autem nobis non solum per nosmet ipsos*, sed etiam

↓[A] per eos, quos (A<sub>a</sub>) IN POTESTATE / (A<sub>b</sub>) manu / (A<sub>c</sub>) mancipiove habemus;

↓[B] item per eos servos, in quibus usumfructum habemus;

↓[C] item per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus:

de quibus singulis diligenter dispiciamus.

↘[A<sub>a</sub>] IN POTESTATE <sup>[87]</sup> Igitur quod liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod SERVI NOSTRI mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur sive quid stipulentur vel ex aliqua libet causa adquirent, ID NOBIS ADQUIRITUR: ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest...

[...]

↓[A<sub>b,c</sub>] IN MANU MANCIPIOVE <sup>[90]</sup> Per eas vero personas, quas IN MANU MANCIPIOVE habemus...

<sup>[163]</sup> Expositis generibus obligationum, quae ex contractu nascuntur, admonendi sumus

*adquiri nobis non solum per nosmet ipsos*, sed etiam

[i] per eas personas, quae

IN NOSTRA POTESTATE,

MANU MANCIPIOVE sunt.

↓[B] PER EOS SERVOS, IN QUIBUS USUMFRUCTUM HABEMUS] <sup>[91]</sup> De his autem servis, in quibus tantum usumfructum habemus, ita placuit, ut...

↓[C] PER HOMINES LIBEROS ET SERVOS ALIENOS, QUOS BONA FIDE POSSIDEMUS] <sup>[92]</sup> Idem placet de eo, qui a nobis bona fide possidetur, sive liber sit sive alienus servus [...]

[ii] <sup>[164]</sup> Per LIBEROS QUOQUE HOMINES ET ALIENOS SERVOS, QUOS BONA FIDE POSSIDEMUS, acquiritur nobis; sed tantum **ex duabus causis**, id est, si quid **ex operis suis** vel **ex re nostra** adquirant.

[iii] <sup>[165]</sup> Per eum quoque servuum, IN QUO USUMFRUCTUM HABEMUS, similiter **ex duabus istis causis** nobis acquiritur.

[iv] <sup>[166]</sup> Sed qui nudum ius Quiritium in servo habet, licet dominus sit, minus tamen iuris in ea re habere intellegitur quam usufructuarius et bonae fidei possessor. Nam placet **ex nulla causa ei adquiri posse**, adeo ut, etsi nominatim ei dari stipulatus fuerit servus mancipiove nomine eius acceperit, quidam existiment nihil ei adquiri.

[v] <sup>[167]</sup> Communem servum pro dominica parte dominis adquirere **certum est**, excepto eo, quod uni NOMINATIM stipulando aut mancipio accipiendo illi soli acquirit, velut cum ita stipuletur: 'TITIO DOMINO MEO DARI SPONDES?' aut cum ita mancipio accipiat: 'HANC REM EX IURE QUIRTIUM LUCHI TITII DOMINI MEI ESSE AIO, EAQUE EI EMPTA ESTO HOC AERE AENEAEQUE LIBRA'.

[vi] <sup>[167a]</sup> Illud quaeritur, an quod nomen domini adiectum efficit, idem faciat unius ex dominis iussum intercedens. Nostri praeceptores proinde ei, qui iusserit, soli acquiri existimant, atque si nominatim ei soli stipulatus esset servus mancipiove quid accepisset; diversae scholae auctores proinde utrisque acquiri putant, ac si nullius iussum intervenisset.

Il brano presuppone quello – precedente – di Gai 2.86, perché riprende il censimento dei soggetti tramite i quali è possibile acquistare, ma cambia la sequenza delle situazioni, ordinandole dalla più (persone soggette a potestà) alla meno impegnativa (capace di far nascere obbligazioni) per il padre di famiglia. I soggetti [i] *in potestate, in manu e in mancipio* obbligano infatti sempre; quelli [ii] posseduti in buona fede solo *ex duabus causis*, se si obbligano attraverso il loro lavoro o impiegando le risorse del loro possessore. Lo stesso vale per [iii] il servo su cui si ha l'usufrutto, la cui condizione apre alla distinzione (che l'uomo libero non ammette) tra nudo proprietario e usufruttuario (o possessore di buona fede). Il contratto stipulato dal servo [iv] non obbliga infatti il nudo proprietario, neppure se espressamente nominato (etsi nominatim ei dari stipulatus fuerit servus). A sua volta, l'informazione sulla menzione *nominatim* del proprietario serve a favorire la transizione al caso del [v] servo comune, per il comportamento del quale i proprietari si obbligano per le rispettive quote, salvo appunto che uno di essi sia indicato espressamente. Ultima, come di consueto, la questione controversa: se [vi] uno solo dei proprietari ha incaricato il servo di contrattare, per i Sabiniani è il solo a obbligarsi, come se fosse stato indicato *nominatim* nel contratto, mentre per i Proculiani è come se nessuno avesse dato incarico.

Tale scelta redazionale riflette inoltre ancora una volta la propensione a sfruttare un meccanismo di costruzione dal basso dei principi normativi (o delle regolarità di diritto), per induzione dalla casistica reale. L'induzione, in questo caso, costruisce addirittura una doppia regola, rispettivamente tecnica (o specialistica, o analitica) e aforistica. L'azione dei servi *in potestate* è infatti, come anticipato, parte di un trittico di situazioni in cui è riscontrabile, sotto un profilo tecnico di cui Gaio dà conto (in relazione ai singoli modi) l'acquisto della proprietà o del possesso per il tramite di un altro soggetto. In questo senso, i §§ 2.87-94 presentano il risultato di una ricognizione del diritto vigente, in campi diversi ed eterogenei dell'esperienza giuridica (effetti delle differenti forme di potestà sui membri della famiglia; corollari del diritto di usufrutto, quando questo ha per oggetto un servo; conseguenze del possesso di buona fede di persone libere e servi altrui). Raggruppati, o ascritti a un'unica aggregazione concettuale e testuale, questi elementi permettono di enunciare la possibilità tecnica di acquisto per il tramite di terzi (purché appartenenti alle categorie indicate: Gai 2.86 *Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed etiam...*):

[86] *Adquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos*, sed etiam  
 ↓ [A] per eos, quos (A<sub>a</sub>) in potestate / (A<sub>b</sub>) manu / (A<sub>c</sub>) mancipiove habemus;  
 ↓ [B] item per eos servos, in quibus usumfructum habemus;  
 ↓ [C] item per homines liberos et servos alienos, quos bona fide possidemus:

de quibus singulis *diligenter dispiciamus*.

∨ [A<sub>a</sub>] IN POTESTATE] [87] Igitur quod liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod SERVINOSTRI mancipio accipiunt vel ex traditione nanciscuntur sive quid stipulentur vel ex aliquolibet causa adquirent, ID NOBIS ADQUIRITUR:

ipse enim, qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest...

[...]

↓ [A<sub>b-c</sub>] IN MANU MANCIPIOVE] [90] Per eas vero personas, quas IN MANU MANCIPIOVE habemus...

↓ [B] PER EOS SERVOS, IN QUIBUS USUMFRUCTUM HABEMUS] [91] De his autem servis, in quibus tantum usumfructum habemus, ita placuit, ut...

↓ [C] PER HOMINES LIBEROS ET SERVOS ALIENOS, QUOS BONA FIDE POSSIDEMUS] [92] Idem placet de eo, qui a nobis bona fide possidetur, sive liber sit sive alienus servus [...]

[95] *Ex his apparet*

PER LIBEROS HOMINES, quos [≠ A] neque iuri nostro subiectos habemus [≠ C] neque bona fide possidemus, / item PER ALIENOS SERVOS, in quibus [≠ B] neque usumfructum habemus neque [≠ A, C] iustam possessionem, *nulla ex causa nobis adquiri posse*. Et hoc est, *quod vulgo dicitur 'per extraneam personam nobis adquiri non posse'*;

Il fronte tecnico convive però con un brocardo che Gaio non smentisce: al contrario, ne dà notizia, quasi fosse una regola di diritto dalla fonte atipica o

popolare. Poiché infatti il raggruppamento dei modi in cui è possibile acquistare per il tramite di terzi dà vita a una classe chiusa e a un insieme tassativo di situazioni normate (che comprende i membri della famiglia e gli individui sui quali si vanta, a ragione o in buona fede, un qualche diritto), risulta anche accettabile la massima inversa, secondo cui *non* è possibile acquistare per il tramite di terzi estranei alla famiglia o alle classi di individui indicate (*quod vulgo dicitur, 'per extraneam personam nobis adquiri non posse'*). L'insieme chiuso crea, potremmo dire, un effetto simile alle illusioni percettive delle figure bicrome, in cui il riconoscimento delle forme dipende dall'insieme messo a fuoco o dal punto di vista adottato.

Per mostrare questo gioco ottico, del resto, serve appunto cambiare punto di vista. Per questo motivo, la ricapitolazione proposta da Gai 2.95 non è solo una sintesi pleonastica di ciò che precede, ma un cambio di prospettiva, strumentale a confermare la regola volgare. Viene infatti introdotto un nuovo schema combinatorio (fondato sulla coppia liberi/schiavi), che prepara il terreno alla nuova regola: dalle situazioni raggruppate risulta (*ex his apparet*) che in nessun modo possiamo acquistare per il tramite di terzi estranei, tanto liberi (che non siano *iuri nostro subiecti* o posseduti in buona fede), quanto schiavi (fatti salvi quelli sui quali abbiamo l'usufrutto o il giusto possesso).

## 7. Un oggetto in più cataloghi

Il caso dell'acquisto tramite gli schiavi in potestà mostra un fenomeno rilevante: da uno stesso dato normativo, o situazione produttiva di effetti, possono essere ricavati (bottom-up) più elementi o principi, da collocare in luoghi diversi del manuale (dunque, all'interno di sviluppi top-down, o rami diairetici, differenti): le contaminazioni tra classi concettuali, che mettono a rischio la tenuta dello schema logico e di cui Fuhrmann minimizzava l'esistenza<sup>77</sup>, sono sotto questo profilo relativamente frequenti, segno dell'opportunità di valutare le divisioni alla luce della loro funzione prevalentemente espositiva.

Un esempio chiaro viene da Gai 1.65 ss. Dopo avere illustrato il regime generale, in forza del quale è soggetto a potestà il figlio nato all'interno di un matrimonio giusto, l'autore del manuale spiega che è possibile che un figlio nasca fuori dalla potestà del padre, ma vi sia assoggettato in un secondo momento. Questo principio informativo, che sovrintende a un corposo blocco o movimento testuale (Gai 1.65-71), è ricavato da un piccolo catalogo di due situazioni eterogenee, originate da norme diverse – la *lex Aelia Sentia* e un imprecisato

77 Cf. *supra*, nt. 15.

senatoconsulto<sup>78</sup> – ma accomunate dall'effetto prodotto (acquisto differito della *potestas* sul figlio).

In particolare, la *lex Aelia Sentia* prevedeva la possibilità di acquistare la cittadinanza romana per gli schiavi che avessero trenta o più anni e a determinate circostanze anche per i più giovani; questi ultimi però – abbiamo già approssiato il relativo brano – sarebbero di regola diventati Latini, potendo lucrare la cittadinanza in un secondo momento, di nuovo a precise condizioni: sposare una donna romana (o latina coloniarìa, oppure latina perché schiava manomessa), alla presenza di sette testimoni cittadini romani puberi, e avere da lei un figlio. Al compimento dell'anno di età del figlio, il liberto avrebbe potuto chiedere al pretore di verificare il rispetto delle condizioni di legge e ottenere la cittadinanza per sé, la moglie e il figlio.

Nel punto in cui ci troviamo (§§ 65-66), Gaio ha già illustrato questa situazione ai §§ 28-32; parlando della *potestas*, l'autore del manuale può ormai limitarsi a un richiamo sintetico alla disciplina già esposta in precedenza (anche qui, come nel caso dell'acquisto per mezzo degli schiavi, Gaio sceglie dove collocare la provvista di informazioni principale e dove limitarsi a un richiamo specifico, in questo caso anaforico: poiché la *potestas* è subordinata alla cittadinanza, la disciplina della *lex Aelia Sentia* si lega *opportunius* al discorso che tratta di quest'ultima). Il corollario messo ora a fuoco riguarda il figlio del liberto latino (che nasce cittadino latino, se la moglie è una Latina, o cittadino romano, se

78 La decisione del senato riguarda il cittadino romano che sposa una Latina o una straniera, credendola erroneamente cittadina romana. Il figlio che nasce da questa unione non è *in potestate*, perché è nato fuori da un matrimonio giusto. Tuttavia, in forza del senatoconsulto, il cittadino romano può provare il suo errore, emendare l'ingiustizia delle sue nozze e addirittura salvarne gli effetti, attraendo moglie e figlio alla cittadinanza romana (sul punto cf. TERRENI, *Gaio*). Gai 1.67-71 commenta questa disciplina, che viene estesa – direttamente dal senatoconsulto o per via interpretativa – a casi prossimi, in una combinazione di situazioni che include il matrimonio contratto per errore da o con il liberto divenuto latino, che sperava di beneficiare del regime della *lex Aelia Sentia*: di qui l'intreccio tra diverse fonti normative, che trovano spazio nel commento a cascata e includono, per casi specifici, anche rescritti imperiali. Il movimento testuale dà vita a un sotto-blocco tematico (*erroris causae probatio*). Quest'ultimo viene aggregato al sotto-blocco precedente dominato dalla *lex Aelia Sentia* (Gai 1.65-66), con il quale ha in comune l'esito giuridico messo a fuoco (acquisto differito della *potestas* sui figli), il quale fa eccezione alla regola esposta in Gai 1.55 («*Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus*»). La regola definisce la potestà sui figli, che insieme a quella sugli schiavi isola la classe della *potestas*, una delle tre che segnalano lo status *alieni iuris* delle persone, secondo la *divisio* di Gai 1.48 («*Sequitur de iure personarum alia divisio. Nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae*»).

Per questa via si incontrano, come acque alla foce di un fiume, due movimenti, uno top-down, di divisione, l'altro bottom-up, per astrazione a partire da aggregazioni di dati.

è una Romana, in forza di un senatoconsulto di età adrianea), il quale non è soggetto, in partenza, alla potestà del padre, perché la *potestas* è un istituto riservato ai cittadini romani; quando però il pretore accerta le condizioni di legge e il padre acquista la cittadinanza, ecco che *simul* il figlio cade sotto la sua potestà:

Gai 1.28-30

[28] Latini vero multis modis ad civitatem Romanam perveniunt.

[i] [29] Statim enim **ex lege Aelia Sentia** minores triginta annorum manumissi et Latini facti, si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniarias vel eiusdem conditionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint,

cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas **per eam legem** adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se **ex lege Aelia Sentia** uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem conditionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem conditionis sit, cives Romani esse iubentur.

[30] Ideo autem in persona filii adieci-mus ‘si et ipse eiusdem conditionis sit’, quia si uxor Latini civis Romana est, qui ex ea nascitur, **ex novo senatus consulto, quod auctore divo Hadriano factum est**, civis Romanus nascitur.

[ii] ...

Se si torna a Gai 1.28 ss., sovviene che anche in quel caso le norme della *lex Aelia Sentia* sono inserite in un catalogo, quello dei modi in cui un Latino può diventare cittadino romano (cf. sopra, § 1.4). Poiché anche Gai 1.65 ss. dà vita a un catalogo, sebbene minimo, di situazioni (regolate da fonti normative diverse), aggregate in base a un elemento comune, selezionato in funzione della struttura del discorso, assistiamo qui al fenomeno per cui una stessa informazione normativa può essere ascritta a più gruppi e partecipare a più elenchi.

Non serve segnalare come questo fenomeno – la possibilità di ascrivere un medesimo elemento a più insiemi – sia estraneo a uno schema ‘diaretico’

Gai 1.65-66

[65] Aliquando autem evenit, ut liberi, qui statim ut nati sunt, parentum in potestatem non fiant, ii postea tamen redigantur in potestatem.

[i] [66] *Velut si* Latinus **ex lege Aelia Sentia** uxore ducta filium procreaverit aut Latinum ex Latina aut civem Romanum ex cive Romana, non habebit eum in potestate; sed si postea causa probata civitatem Romanam consecutus fuerit, *simul cum in potestate sua habere incipit*.

[ii]...

immaginato come puro, che ambisce a dividere ogni genere in specie tra loro alternative e differenziali al fine di coglierne la specificità. Il fenomeno è reso possibile, al contrario, dalla tecnica di costruzione di regole per induzione o per astrazione, allorché la base di dati di riferimento consente non una, ma più inferenze statistiche: una stessa norma – quella della *lex Aelia Sentia*, sull'acquisto della cittadinanza *per anniculi causae probationem*<sup>79</sup> – può aprire a diverse inferenze, a seconda dell'effetto giuridico messo a fuoco dal discorso che la coinvolge<sup>80</sup>.

Non può stupire, sotto questo profilo, che la norma acceda a discorsi costruiti in modo simile: Gai 1.28 ss. illustra la possibilità di divenire cittadini romani non al momento della liberazione, ma in un secondo tempo; Gai 1.65 ss. enuncia come sia possibile cadere *in potestatem* non al momento della nascita, bensì più tardi. Si tratta – vale la pena ribadirlo – di un'analogia che riguarda il discorso condotto in due diverse sezioni delle *Institutiones* e che giustifica i cataloghi in cui la norma della *lex Aelia Sentia* trova spazio.

## 8. Agglomerazioni tematiche

A volte, per contro, oggetti che sottostanno a un principio comune (in particolare, situazioni che producono lo stesso effetto giuridico) vengono agglomerati espositivamente in un unico movimento testuale, cioè raccolti in un blocco tematico compatto, senza che l'elenco venga annunciato e senza che da esso venga astratto alcun principio espresso: al lettore è lasciato di estrarre induttivamente, dal catalogo stesso, la presenza del tema che domina il blocco testuale e il modo in cui esso si inserisce nel discorso prodotto dal manuale.

In Gai 3.97-104, per esempio, già Fuhrmann rilevava come la ripetizione, per otto volte, delle parole '*inutilis est stipulatio*' identifichi un catalogo delle cause di nullità della promessa solenne, la cui monotonia formale viene interrotta da una sola *variatio*, al termine del paragrafo<sup>81</sup>.

Nell'elenco cui danno vita i §§ 97-104 cadono (a) la promessa concepita per errore di *dare* una cosa inesistente (§ 97: non ha effetto l'impegno a 'dare lo schiavo', se l'individuo promesso non è uno schiavo, perché è uomo libero, o

79 Sulla procedura cf. CAMODECA, *Per una riedizione, passim*; CAMODECA, *Per una riedizione II, passim*; CAMODECA, *Tabulae*, 57-84.

80 Per un modulo simile cf. il commento sulle '*iustae causae manumissionis*' di Gai 1.17 e Gai 1.36, interconnessi. Cf. anche Gai. 3.201.

81 Altri casi menzionati da Fuhrmann: Gai 1.28-35; 1.58-64; 1.65 ss.; 1.127 ss.; 2.45 ss.; 2.52 ss.; 66-79; 229-245; 3.168-181; 4.69 ss.

non lo è più, perché è morto<sup>82</sup>; non ci si obbliga a trasferire un bene ritenuto *humani iuris*, se lo si riscontra *divini iuris*), o (b) immaginaria (se si asseconda l'integrazione di Lachmann)<sup>83</sup>; (c) la promessa subordinata a condizione impossibile; (d) la promessa di trasferire la proprietà a chi è già proprietario; (e<sub>1</sub>) la promessa di dare dopo la morte (dello stipulante o del promittente: è valida la promessa di dare in punto di morte), perché il rapporto di credito può proseguire, ma non iniziare con l'erede; (e<sub>2</sub>) la promessa di dare il giorno prima della morte, in quanto si tratta di un termine indefinibile in anticipo; (f) nei casi che coinvolgono l'evento morte, quelli analoghi di *capitis deminutio*; (g) la promessa (*responsio*) incongrua rispetto alla domanda (*interrogatio*); (h) la richiesta di dare a un terzo (che non sia il proprio *pater familias*); (i) la promessa di dare al proprio *pater familias* o, all'inverso, a un individuo soggetto alla propria sfera di responsabilità (che è un proprio *alter ego*).

La ripresa anaforica delle formule con cui viene introdotta ciascuna *species* di stipulazione priva di effetti è, in questo caso, la marca di coerenza che consente al lettore di cogliere l'unità del brano, costruita intorno a un elenco giustapposto di situazioni che producono un medesimo effetto giuridico, o meglio non ne producono alcuno. È un meccanismo che si lascia intuire: poiché l'unità tematica delle diverse situazioni è rintracciata non a tavolino e in anticipo, bensì *a posteriori*, raggruppando una casistica scomposta e disparata, l'unità del tema viene segnalata da una struttura linguistica esterna, che uniforma l'accento di ciascun caso, facendolo cadere sul dato comune. Ciascuna occorrenza viene vestita perciò di una formula riconoscibile, al modo di una divisa o di un distintivo:

a) <sup>[97]</sup> Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, **INUTILIS EST STIPULATIO**, velut si quis hominem liberum, quem servum esse credebat, aut mortuum, quem vivum esse credebat, aut locum sacrum vel religiosum, quem putabat humani iuris esse, dari stipuletur.

b) <sup>[97a]</sup> Item si quis rem, quae in rerum natura esse non potest, velut hippocentaurum, stipuletur, **AEQUE INUTILIS EST STIPULATIO**.

c) <sup>[98]</sup> Item si quis sub ea condicione stipuletur, quae existere non potest, velut 'si digito caelum tetigerit', **INUTILIS EST STIPULATIO**.

82 Cf. in questa stessa direzione l'elenco (più ricco) trasmesso da D. 44.7.1.9 (Gai. 2 *aur.*), che allo schiavo affianca l'edificio distrutto da incendio: «*Si id, quod dari stipulemur, tale sit, ut dari non possit, palam est naturali ratione inutilem esse stipulationem, veluti si de homine libero vel iam mortuo vel aedibus deustis facta sit stipulatio inter eos, qui ignoraverint eum hominem liberum esse vel mortuum esse vel aedes deustas esse. Idem iuris est, si quis locum sacrum aut religiosum dari sibi stipulatus fuerit*».

83 Cf. I. 3.19.1, che astrae ulteriormente, individuando le classi delle cose che non esistono in natura e che non possono esistere: «*At si quis rem, quae in rerum natura non est aut esse non potest, dari stipulatus fuerit, veluti Stichum, qui mortuus sit, quem vivere credebat, aut hippocentaurum, qui esse non possit, inutilis erit stipulatio*».

- sed legatum sub impossibili condicione relictum nostri praeceptores proinde deberi putant, ac si sine condicione relictum esset; diversae scholae auctores nihilo minus legatum inutile existimant quam stipulationem; et sane vix idonea diversitatis ratio reddi potest.
- d) <sup>[99]</sup> Praeterea **INUTILIS EST STIPULATIO**, si quis ignorans rem suam esse dari sibi eam stipuletur; quippe quod alicuius est, id ei dari non potest.
- e) <sup>[100]</sup> Denique **INUTILIS EST TALIS STIPULATIO**, si quis ita dari stipuletur: 'Post mortem meam dari spondes?' vel ita: 'Post mortem tuam dari spondes?'; valet autem, si quis ita dari stipuletur: 'Cum moriar, dari spondes?' vel ita: 'Cum morieris, dari spondes?': id est, ut in novissimum vitae tempus stipulatoris aut promissoris obligatio conferatur: nam inelegans esse visum est ab heredis persona incipere obligationem. Rursum ita stipulari non possumus: 'Pridie quam moriar', aut 'Pridie quam morieris, dari spondes?' quia non potest aliter intellegi 'pridie quam aliquis morietur', quam si mors secuta sit; rursus morte secuta in praeteritum reductur stipulatio et quodam modo talis est: 'Herediti meo, dari spondes?' quae sane **INUTILIS EST**.
- f) <sup>[101]</sup> Quaecumque de morte diximus, eadem et de capitis diminutione dicta intellegemus.
- g) <sup>[102]</sup> Adhuc **INUTILIS EST STIPULATIO**, si quis ad id, quod interrogatus erit, non responderit, velut si sestertia X a te dari stipuler, et tu nummum sestertium V milia promittas, aut si ego pure stipuler, tu sub condicione promittas.
- h) <sup>[103]</sup> **PRAETEREA INUTILIS EST STIPULATIO**, si ei dari stipulemur, cuius iuri subiecti non sumus;  
unde illud quaesitum est, si quis sibi et ei, cuius iuri subiectus non est, dari stipuletur, in quantum valeat stipulatio. Nostri praeceptores putant in universum valere et proinde ei soli, qui stipulatus sit, solidum deberi, atque si extranei nomen non adiecisset. Sed diversae scholae auctores dimidium ei deberi existimant; pro altera vero parte inutilem esse stipulationem.
- <sup>[103a]</sup> Alia causa est, [ . . . . . ] 'dari spondes?' [ . . . . . ] solidum deberi et me sol [ . . . . . ] etiam [ . . . . . ]
- i) <sup>[104]</sup> **PRAETEREA INUTILIS EST STIPULATIO**, si ab eo stipuler, qui iuri meo subiectus est, item si is a me stipuletur.  
servus quidem et qui in mancipio est et filia familias et quae in manu est, non solum ipsi, cuius iuri subiecti subiectaeve sunt, obligari non possunt, sed ne alii quidem ulli.

Basta in effetti sfogliare le pagine del Digesto per avere conferma del fatto che questo insieme di situazioni eterogenee è frutto di selezione e accorpamento, a partire da una vasta casistica specifica maneggiata dai giuristi romani prima e dopo Gaio. Lo stesso Gaio, del resto, dà prova di saper ragionare su casi di promessa inutile che avrebbero potuto essere inclusi nell'elenco, ma non lo sono stati<sup>84</sup>; un caso di *stipulatio inutilis* 'fuori catalogo' si trova addirittura poche righe dopo il brano che stiamo affrontando, in Gai 3.114 (ci si tornerà a breve).

Anche questa enumerazione 'nuda', spogliata del principio aggregante, partecipa al gioco delle regolarità e delle eccezioni, ma lascia al lettore la ricostruzione delle relazioni tra elementi testuali. L'autore non rinuncia del tutto a guidare la lettura: si può infatti osservare come di norma, in casi come questo, la procedura di astrazione del tema sia agevolata dalla ripetizione anaforica di formule che focalizzano l'elemento comune (ne è un valido esempio il mantra '*inutilis est stipulatio*' nel nostro brano), con maggiore o minore grado di variazione, nonché dall'uso di particelle (nessi testuali) con valore aggiuntivo, come '*item*' o '*praeterea*'.

84 Cf. p.e. D. 45.1.141.7 (Gai. 2 de verb. oblig.).

Con questi accorgimenti formali, l'intero elenco di casi tiene il posto, per così dire, del principio che li riassume, nell'annunciare una regolarità o nello specificare un'eccezione. Il brano di Gai 3.97-109, per esempio, informa sulla presenza di eccezioni rispetto alla capacità delle formule annunciate all'inizio del brano di dare vita a obbligazioni (in particolare, i primi *verba* enunciati al § 92: '*dari spondes?*'). La successione dei temi riflette dunque, anche in questo caso, uno schema regolarità/eccezione; lo strumento con cui lo schema si realizza non è però il commento lemma per lemma, né l'antitesi, bensì l'agglomerazione e il raggruppamento di casi, selezionati da Gaio come rappresentativi, 'nel complesso', della possibilità che le parole siano prive di effetto.

### 9. Cataloghi in moduli testuali complessi

Elenchi 'vestiti' (in cui l'elemento aggregante è esplicito, come in Gai 1.28 ss., o 1.65 ss.) ed elenchi 'nudi' (come in Gai 3.89 ss.) sono inseriti, a volte, in moduli testuali maggiori, dando vita a uno o più blocchi sovrapposti tra loro, come quelli che danno forma alle colonne dei templi. In questo modo, l'elenco contribuisce come tale (per il blocco cui dà vita) all'architettura del testo.

Un caso ricorrente è quello in cui il catalogo raccoglie eccezioni rispetto all'asserzione generale mappata per via di diairesi. Il brano sulle stipulazioni inutili può essere messo utilmente a confronto, indossando questo occhiale, con la porzione iniziale del brano relativo alla *potestas* sui figli (Gai 1.51 ss.), il cui seguito (Gai 1.65 ss.) abbiamo già avuto modo di incontrare.

Nei due brani le informazioni si susseguono in modo molto simile, assecondando uno stilema che coinvolge non solo i singoli *Darstellungsschemata*, ma l'intero movimento testuale:

	Gai 1.51 ss.	Gai 3.89 ss.
[α] Marcatore di <i>dispositio</i>	[51] Ac prius dispiciamus de his, qui <b>IN ALIENA POTESTATE SUNT</b>	[89] Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re <b>CONTRAHITUR OBLIGATIO</b> aut verbis aut litteris aut consensu
[β] [Sviluppo intermedio dell'articolazione testuale]	[52] <b>IN POTESTATE</b> itaque <b>SUNT</b> servi dominorum [...]	[90] Re <b>CONTRAHITUR OBLIGATIO</b> velut... [...]
Recupero anaforico (funzione demarcativa) ed enunciazione della <i>species iuris</i>	[55] <b>Item IN POTESTATE NOSTRA</b> <b>SUNT</b> liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus.	[92] <b>VERBIS OBLIGATIO FIT*</b> ex interrogatione et responsione, velut ' <i>Dari spondes?-Spondeo</i> '; ' <i>Dabis?-Dabo</i> '; ' <i>Promittis?-Promitto</i> '; ' <i>Fidepromittis?-Fidepromitto</i> '; ' <i>Fideiubet?-Fideiubeo</i> '; ' <i>Facies? Faciam</i> ' [...]

- [γ] Ambito di applicazione  
 Quod ius **propriū civium Romanorum** est (fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus) [...]
- [δ] <Sviluppo della definizione>  
<sup>[56]</sup> Iustas autem nuptias contraxisse liberosque iis procreatos in potestate habere cives Romani ita intelleguntur, **SI CIVES ROMANAS UXORES DUXERINT VEL ETIAM LATINAS PERGRINASVE, CUM QUIBUS CONUBIUM HABEANT\***: cum enim conubium id efficiat, ut liberi patris condicionem sequantur, evenit, ut non solum cives Romani fiant, sed et in potestate patris sint. [...]
- [ε] Eccezioni  
<sup>[58]</sup> \* **Nec tamen omnes nobis uxores ducere licet**: nam a quarundam nuptiis abstinere debemus.
- a<sub>1</sub>) <sup>[59]</sup> Inter eas enim personas, quae parentum liberorumve locum inter se optinent, **NUPTIAE CONTRAHI NON POSSUNT**, nec inter eas conubium est, velut inter patrem et filiam vel inter matrem et filium vel inter avum et neptem vel inter aviam et nepotem; et si tales personae inter se coierint, nefarias et incestas nuptias contraxisse dicuntur.
- a<sub>2</sub>) Et haec adeo ita sunt, ut quamvis per adoptionem parentum liberorumve loco sibi esse coeperint, **NON POSSINT INTER SE MATRIMONIO CONIUNGI**, in tantum, ut etiam dissoluta adoptione idem iuris maneat; itaque eam, quae mihi per adoptionem filiae seu neptis loco esse coeperit, **NON POTERO UXOREM DUCERE**, quamvis eam emancipaverim.
- b) <sup>[60]</sup> Inter eas quoque personas, quae ex transverso gradu cognatione iunguntur, est quaedam similis observatio, sed non tanta.
- b<sub>1</sub>) <sup>[61]</sup> Sane inter fratrem et sororem **PROHIBITAE SUNT NUPTIAE**, sive eodem patre eademque matre nati fuerint sive alterutro eorum:
- b<sub>2</sub>) sed si qua per adoptionem soror mihi esse coeperit, quamdiu quidem constat adoptio, sane inter me et eam **NUPTIAE NON POSSUNT CONSISTERE**; cum vero per emancipationem adoptio dissoluta sit, potero eam uxorem ducere; sed et si ego emancipatus fuero, nihil impedimento erit nuptiis.
- <sup>[93]</sup> Sed haec quidem verborum obligatio '*Dari spondes?-Spondeo*' **propria civium Romanorum est**; ceterae vero **iuris gentium sunt** [...]
- [95a] [... ] *si debitor mulieris inssu eius, dum [... ] doti dicat quod debet. Alius autem obligari eo modo non potest. et ideo si quis alius pro muliere dotem viro promittat, communi iure obliga [... ]*.
- 96] *Item uno loquente et sine interrogatione alii promittente contrahitur obligatio, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit [... ]*
- a) <sup>[97]</sup> \*Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, **INUTILIS EST STIPULATIO**, velut si quis hominem liberum, quem servum esse credebat, aut mortuum, quem vivum esse credebat, aut locum sacrum vel religiosum, quem putabat humani iuris esse, dari stipuletur.
- b) <sup>[97a]</sup> **Item** si quis rem, quae in rerum natura esse non potest, velut hippocentaurum, stipuletur, **AEQUE INUTILIS EST STIPULATIO**.
- c) <sup>[98]</sup> **Item** si quis sub ea condicione stipuletur, quae existere non potest, velut '*si digito caelum tetigerit*', **INUTILIS EST STIPULATIO** [...]
- d) <sup>[99]</sup> Praeterea **INUTILIS EST STIPULATIO**, si quis ignorans rem suam esse dari sibi eam stipuletur; quippe quod alicuius est, id ei dari non potest.
- e) <sup>[100]</sup> Denique **INUTILIS EST TALIS STIPULATIO**, si quis ita dari stipuletur: '*Post mortem meam dari spondes?*' [...]
- f) <sup>[101]</sup> Quaecumque de morte diximus, eadem et de capitis diminutione dicta intellegemus.
- g) <sup>[102]</sup> Adhuc **INUTILIS EST STIPULATIO**, si quis ad id, quod interrogatus erit, non responderit, velut si sestertia X a te dari stipuler, et tu nummum sestertium V milia promittas, aut si ego pure stipuler, tu sub condicione promittas.
- h) <sup>[103]</sup> **PRAETEREA INUTILIS EST STIPULATIO**, si ei dari stipulemur, cuius iuri subiecti non sumus [...]
- i) <sup>[104]</sup> **PRAETEREA INUTILIS EST STIPULATIO**, si ab eo stipuler, qui iuri meo subiectus est, **item** si is a me stipuletur.

b<sub>3</sub>) <sup>[62]</sup> Fratris filiam uxorem ducere licet: idque primum in usum venit, cum divus Claudius Agrippinam, fratris sui filiam, uxorem duxisset: sororis vero filiam uxorem ducere non licet. Et haec ita principalibus constitutionibus significantur.

b<sub>4</sub>) <sup>[63]</sup> **Item** amitam et materteram **UXOREM DUCERE NON LICET.**

b<sub>5</sub>) **item** eam, quae mihi quondam socrus aut nurus aut privigna aut noverca fuit. Ideo autem diximus ‘quondam’, quia, si adhuc constant eae nuptiae, per quas talis adfinitas quaesita est, alia ratione **MIHI NUPTA ESSE NON POTEST**, quia neque eadem duobus nupta esse potest neque idem duas uxores habere. [...]

<sup>[64]</sup> Ergo **si quis nefarias atque incestas nuptias contraxerit, neque uxorem habere videtur neque liberos**: itaque hi, qui ex eo coitu nascuntur, matrem quidem habere videntur, patrem vero non utique, nec ob id in potestate eius sunt, quales sunt ii, quos mater vulgo concepit: nam et hi patrem habere non intelleguntur, cum is etiam incertus sit; unde solent spurii filii appellari vel a Graeca voce quasi *σποράδην* concepti vel quasi sine patre filii.

Anche in Gai 1.51 ss. l’uso [α] di connettivi pragmatici (con funzione demarcativa) illustra in partenza l’articolazione del testo, fornendo al lettore la mappatura delle informazioni e facilitandone il reperimento all’interno del discorso (§ 49; 51: «*Sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt [...]*»; <sup>[51]</sup> *Ac prius dispiciamus de his, qui in aliena potestate sunt*).

Segue [β] l’illustrazione degli elementi enumerati, in ordine di compar-  
sa. Può essere utile osservare che anche in questo contesto (che diremmo di sviluppo delle ‘definizioni’) la coerenza del testo e l’associazione dei singoli elementi, introdotti ad uno ad uno, con la mappatura iniziale, sono garantite dalla ripresa anaforica di parole-segnale (§§ 52, 55: ‘*in potestate [nostra] sunt*’), che ricordano il tema di cui si sta parlando e permettono al lettore di collocare il nuovo brano nello schema anticipato in partenza (§ 51: ‘*de his, qui] in [aliena] potestate sunt*’). Il recupero anaforico (ripetizione) degli elementi nominali, allo scopo di segnalare la prosecuzione del discorso su

un dato tema (nessi testuali), è dunque un elemento che i cataloghi e gli elenchi condividono con gli schemi che abbiamo finora detto, con Fuhrmann, 'diaretici'; nello stesso modo, l'uso delle particelle a valore aggiuntivo, come 'item', segnalano la presenza di enumerazioni sia chiuse sia aperte, a varie profondità di articolazione e di dettaglio.

Al § 52 è poi introdotta la *species* della *potestas* sui servi; 'item', al § 55, quella sui figli, cui segue – lo schema è molto simile a quello di Gai 3.92-93 – [γ] l'illustrazione dell'ambito di applicazione (*ius civile-ius gentium*), secondo il programma redazionale annunciato in Gai 1.1<sup>85</sup>.

A fronte della delimitazione del campo della *potestas* sui figli (vi sono soggetti solo i figli nati in un matrimonio giusto), si rende poi necessario in Gai 1.56 chiarire [δ] quando le *nuptiae* sono considerate *iustae* (matrimonio tra concittadini o tra individui tra cui vi sia il *conubium*), salvo precisare (eccezione che delimita ulteriormente la classe dei matrimoni giusti) che alcuni matrimoni sono proibiti anche tra concittadini: l'elenco di tali situazioni dà vita [ε] al blocco testuale dei §§ 58-63[64], che aggrega dati relativi alle unioni tra parenti di vario grado.

Tali unioni producono effetti non omogenei (perciò Gaio individua due sotto-blocchi all'interno del catalogo: [a] le persone *quae parentum liberorumve locum inter se optinent*, tra le quali *nuptiae contrahi non possunt, nec inter eas conubium est*, e [b] quelle *quae ex transverso gradu cognatione iunguntur*, per le quali *est quaedam similis observatio, sed non tanta*). Il blocco complessivo è reso uniforme dall'annuncio cataforico del § 58 (*Nec tamen omnes nobis uxores ducere licet*), che viene recuperato, caso per caso, da formule simili che assecondano, in questo frangente, un gusto per la *variatio* (§ 60: *nuptiae contrahi non possunt / non possint inter se matrimonio coniungi / non potero uxorem ducere*; § 61: *prohibitae sunt nuptiae / nuptiae non possunt consistere*; § 63: *uxorem ducere non licet / mihi nupta esse non potest*).

Il blocco dei casi raccolti in Gai 1.58-63[64] è dunque sotto-tema rispetto alle giuste nozze, le quali sono requisito per la nascita di figli *in potestate*. Che le cose stiano così è confermato dalla sintesi che conclude il passaggio: le nozze incestuose non hanno effetti civili e sono inutili ai fini matrimoniali (*si quis nefarias atque incestas nuptias contraxerit, neque uxorem habere videtur neque liberos*), motivo per cui non sorge la relazione civile tra padre e figli<sup>86</sup>.

85 Gai 1.1: «*Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur: quae singula qualia sint, suis locis proponemus*». Sul modo in cui questo proposito viene assecondato nel manuale, cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 234-274.

86 È questo il punto in cui si innesta l'altro catalogo, che abbiamo già visto, relativo ai casi di acquisto differito della potestà sui figli (*supra*, § 6).

Lo schema in cui le informazioni si susseguono (mappatura e suo sviluppo, ambito di applicazione, definizione della *species*, eccezioni aggregate in un catalogo) è simile a quello della *stipulatio*, sebbene, come sempre, non ci si debba aspettare l'ossequio ad automatismi rigidi. Se manteniamo il confronto tra i brani relativi alla *potestas* sui figli e alla *stipulatio*, notiamo, per esempio, che [δ] lo sviluppo iniziale del tema prende strade diverse in Gai 1.56 (dove si definisce il matrimonio giusto) e in Gai 3.93-96, in cui Gaio sfrutta il modulo lemmatico per introdurre ulteriori differenze ed eccezioni:

[92] VERBIS obligatio fit EX INTERROGATIONE ET RESPONSIONE, velut 'Dari spondes?-Spondeo'; 'Dabis?-Dabo'; 'Promittis?-Promitto'; 'Fidepromittis?-Fidepromitto'; 'Fideiubes? Fideiubeo'; 'Facies? Faciam'

VERBIS [93] Sed haec quidem verborum obligatio 'Dari spondes?-Spondeo' propria civium Romanorum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, SIVE CIVES ROMANOS SIVE PEREGRINOS, VALENT.

SIVE CIVES ROMANOS] Et quamvis ad Graecam vocem expressae fuerint, velut hoc modo 'δώσεις; δώσω'; 'ὁμολογείς; ὁμολογῶ'; 'πίστει κελεύεις; πίστει κελεύῶ'; 'ποιήσεις; ποιήσω', etiam hae tamen inter cives Romanos valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant;

SIVE PEREGRINOS] et e contrario quamvis Latine enuntientur, tamen etiam inter peregrinos valent, si modo Latini sermonis intellectum habeant.

<differentia>

VALENT] at illa verborum obligatio 'Dari spondes?-Spondeo' adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quamvis dicatur a Graeca voce figurata esse.

PROPRIA CIVIUM ROMANORUM] [94] Unde dicitur uno casu hoc verbo peregrinum quoque obligari posse, velut si imperator noster principem alicuius peregrini populi de pace ita interroget: 'Pacem futuram spondes?' vel ipse eodem modo interrogetur. Quod nimium subtiliter dictum est, quia si quid adversus pactionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed iure belli res vindicatur.

[95] Illud dubitari potest, si quis [. . . . vv. 13 . . . . .]

EX INTERROGATIONE ET RESPONSIONE] [...]

[i] [95a] [. . . . .] si debitor mulieris iussu eius, dum [. . . . .] doti dicat quod debet; alius autem obligari eo modo non potest; et ideo si quis alius pro muliere dotem viro promittat, communi iure obliga [. . . . .].

[ii] [96] Item uno loquente et sine interrogatione alii promittente contrahitur obligatio, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit, etsi haec sola causa est, ex qua iureiurando contrahitur obligatio; sane ex alia nulla causa iureiurando homines obligantur, utique cum quaeritur de iure Romanorum: nam apud peregrinos quid iuris sit, singularum civitatum iura requirentes aliud intellegere poterimus [. . . . .].

Poiché infatti l'ambito di validità e fruibilità del contratto dipende dai *verba* utilizzati ('spondeo' o altri), l'informazione relativa al complesso normativo di riferimento (*ius civile, ius gentium*) può avvalersi di un facile aggancio lemmatico rispetto alla definizione del § 92, in cui i *verba* sono presentati come elemen-

to caratterizzante di questo *genus obligationum*. Per lo stesso motivo, del resto, il tema della provvista normativa di riferimento viene sviluppato più a fondo del solito, addentrandosi negli intrecci tra espressione linguistica, traduzione e comprensione del significato delle parole, fino ad alludere persino al fondamento giuridico, se non della comunicabilità tra gli esseri umani, almeno della convivenza pacifica tra i popoli.

Al netto della lacuna del manoscritto veronese, i §§ 95[a?]-96 sembrano sviluppare invece l'altro capo della definizione, correggendo il principio di partenza per cui l'obbligazione nasce *ex interrogazione et responsione*: nei casi (ulteriore catalogo minimo) della [i] *dotis dictio*<sup>87</sup> e del [ii] *iusiurandum* del liberto<sup>88</sup>, infatti, l'obbligazione può avvenire con dichiarazione unilaterale.

Si innesta qui l'elenco delle stipulazioni inutili: come le nozze incestuose sono prive di effetti civili, anche se contratte tra concittadini, così si danno casi di parole inefficaci, formule dalla struttura potenzialmente vincolante (*interrogatio* e *responsio*) ma incapaci di produrre obbligazioni. Si tratta di una simmetria stilistica, imperfetta perché frutto dell'arte di scrivere: ciascuno può valutare gli scarti tra l'uno e l'altro discorso, nessuno dei quali si lascia imprigionare in un formulario, perché una trasmissione efficace del sapere presuppone, sempre, la libertà dell'espressione che ne è veicolo.

## 10. L'intreccio tra moduli: 'topica espositiva' e costruzione del discorso

Se si prosegue nella lettura del brano sulle stipulazioni, si può notare che la coppia *interrogatio/responsio* governa non solo lo sviluppo della descrizione iniziale, ma l'intero movimento testuale. Ciò consente di constatare ancora una volta la capacità dell'impianto discorsivo (la 'prospettiva' dell'autore) di guidare i singoli moduli espositivi. Nel farlo, però, permette anche di valutare la compatibilità (o la sovrapposizione, o addirittura la confusione) tra il modulo

87 Cf. *Liber Gai* 2.9.3-4: «*Sunt et aliae obligationes, quae nulla praecedenti interrogazione contrahi possunt, id est, ut si mulier sive sponso uxor futura, sive iam marito, dotem dicat. Quod tam de mobilibus rebus, quam de fundis fieri potest. Et non solum in hac obligatione ipsa mulier obligatur, sed et pater eius, et debitor ipsius mulieris, si pecuniam, quam illi debebat, sponso creditricis ipse debitor in dotem dixerit. Hae tantum tres personae nulla interrogazione praecedente possunt dictione dotis legitime obligari. Aliae vero personae, si pro muliere dotem viro promiserint, communi iure obligari debent, id est, ut et interrogata respondeant, et stipulata promittant.* <sup>[4]</sup> *Item et alio casu, uno loquente et sine interrogazione alii promittente, contrahitur obligatio, id est, si libertus patrono aut donum aut munus aut operas se daturum esse iuravit. In qua re supradicti liberti non tam verborum solemnitate, quam iniurandi religione tenentur. Sed nulla altera persona hoc ordine obligari potest».*

88 Sul brano NICOSIA, *Promissio*, con ulteriore bibliografia.

dell'elenco e altri tipi di schema messi in luce da Fuhrmann, come le *differentiae* o il parallelismo (per meglio dire, la simmetria speculare).

Il sotto-tema delle stipulazioni inutili è infatti seguito dalla descrizione della possibilità che un terzo, oltre allo stipulante e al promittente, pronunci *verba* produttivi di obbligazione: ai §§ 110-114, questa possibilità è presentata sul piano dell'*interrogatio* (figura dell'*adstipulator*); ai §§ 115-127, su quello della *responsio* (garanti: *sponsor*, *fidepromissor*, *fideiussor*). Al coordinamento tra i due blocchi sotto-tematici, oltre che a quello con i blocchi tematici co-testuali, contribuisce in funzione demarcativa la *differentia* di Gai 3.117, che chiarisce l'utilità del coinvolgimento di terzi nella stipulazione e richiama a questo scopo, per l'*adstipulator*, uno dei casi di *inutilis stipulatio* ('*cum ita stipulamur, ut aliquid post mortem nostram detur*': cf. Gai 3.100):

<*alium adhibere, qui idem stipuletur [= ex interrogatione]*>

[110] Possumus tamen ad id, quod stipulamur, ALIUM ADHIBERE, QUI IDEM STIPULETUR, quem vulgo adstipulatorem vocamus.

[ $\downarrow\alpha$ ] ALIUM ADHIBERE] [111] Et huic PROINDE ACTIO CONPETIT proindeque ei recte solvitur AC NOBIS; sed quidquid consecutus erit, mandati iudicio nobis restituere cogetur. QUI IDEM STIPULETUR] [112] Ceterum potest etiam

a) aliis verbis uti adstipulator, quam quibus nos uti sumus. Itaque si verbi gratia ego ita stipulatus sim: '*Dari spondes?*' ille sic adstipulari potest: '*Idem fide tua promittis?*' vel: '*Idem fide iubes?*' vel contra.

[ $\downarrow\beta$ ] b) [113] Item minus adstipulari potest, plus non potest.

b<sub>1</sub>) Itaque si ego sestertia X stipulatus sim, ille sestertia V stipulari potest; contra vero plus non potest.

b<sub>2</sub>) Item si ego pure stipulatus sim, ille sub condizione stipulari potest; contra vero non potest.

b<sub>3</sub>) Non solum autem in quantitate, sed etiam in tempore minus et plus intellegitur; plus est enim statim aliquid dare, minus est post tempus dare.

PROINDE ACTIO CONPETIT AC NOBIS] [114] In hoc autem iure quaedam singulari iure observantur.

[ $\downarrow\gamma$ ] a) Nam adstipulatoris heres non habet actionem.

[ $\downarrow\delta$ ] b<sub>1</sub>) Item servus adstipulando nihil agit, qui ex ceteris omnibus causis stipulatione domino acquirit.

b<sub>2</sub>) Idem de eo, qui in mancipio est, magis placuit; nam et is servi loco est.

b<sub>3</sub>) is autem, qui in potestate patris est, AGIT ALIQUID, sed parenti non acquirit, quamvis ex omnibus ceteris causis stipulando ei acquirit;

AGIT ALIQUID] ac ne ipsi quidem aliter ACTIO CONPETIT, quam si sine kapitis diminutione exierit de potestate parentis, veluti morte eius aut quod ipse flamen Dialis inauguratus est.

b<sub>4</sub>) eadem de filia familias et quae in manu est, dicta intellegemus.

\*

<Alium adhibere, qui idem promittat [= ex responsione]>

[115] Pro eo quoque, qui promittit, solent alii obligari, quorum alios SPONSORES, alios FIDEPROMISSORES, alios FIDEIUSSORES appellamus.

SPONSORES] [116] Sponsor ita interrogatur: 'Idem dari spondes?'

FIDEPROMISSORES] fidepromissor ita: 'Idem fidepromittis?'

FIDEIUSSORES] fideiussor ita: 'Idem fide tua esse iubes?'

videbimus de his autem, quo nomine possint proprie adpellari, qui ita interrogantur: 'Idem dabis?' 'Idem promittis?' 'Idem facies?'

[117] Sponsores quidem et fidepromissores et fideiussores saepe solemus accipere, dum curamus, ut diligentius nobis cautum sit; adstipulatorem vero fere tunc solum adhibemus, cum ita stipulamur, ut aliquid post mortem nostram detur; quia enim ut ita nobis detur stipulando nihil agimus, adhibetur adstipulator, ut is post mortem nostram agat; qui si quid fuerit consecutus, de restituendo eo mandati iudicio heredi meo tenetur.

[118] SPONSORIS VERO ET FIDEPROMISSORIS SIMILIS CONDICIO EST, / FIDEIUSSORIS VALDE DISSIMILIS.

a) [119] Nam illi quidem nullis obligationibus accedere possunt nisi verborum, quamvis interdum ipse, qui promiserit, non fuerit obligatus, velut si mulier aut pupillus sine tutoris auctoritate aut quilibet post mortem suam dari promiserit.

[↑?] At illud quaeritur, si servus aut peregrinus sponderit, an pro eo sponsor aut fidepromissor obligetur.

[119a] Fideiussor vero omnibus obligationibus, id est sive re sive verbis sive litteris sive consensu contractae fuerint obligationes, adici potest. At ne illud quidem interest, utrum civilis an naturalis obligatio sit, cui adiciatur;

adeo quidem, ut pro servo quoque obligetur, sive extraneus sit, qui a servo fideiussorem accipiat, sive ipse dominus in id, quod sibi debeatur.

[↑γ] b) [120] Praeterea sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur, nisi si de peregrino fidepromissore quaeramus et alio iure civitas eius utatur; fideiussoris autem etiam heres tenetur.

\*

c) [121] Item sponsor et fidepromissor per legem Furiam biennio liberantur, et quotquot erunt numero eo tempore, quo pecunia peti potest, in tot partes diducetur inter eos obligatio, et singuli in viriles partes vocabuntur; fideiussores vero perpetuo tenentur, et quotquot erunt numero, singuli in solidum obligantur. Itaque liberum est creditori, a quo velit, solidum petere.

Sed nunc ex epistula divi Hadriani compellitur creditor a singulis, qui modo solvendo sint, partes petere. Eo igitur distat haec epistula a lege Furia, quod si quis ex sponsoribus aut fidepromissoribus solvendo non sit, hoc onus ad ceteros non pertinet, si vero ex fideiussoribus, ad ceteros quoque pertinet. [121a] Sed cum lex Furia tantum in Italia locum habeat, evenit, ut in ceteris provinciis sponsores quoque et fidepromissores proinde ac fideiussores in perpetuum teneantur et singuli in solidum obligentur, nisi ex epistula divi Hadriani hi quoque adiuventur in parte.

d) [122] Praeterea inter sponsores et fidepromissores lex Apuleia quandam societatem introduxit. Nam si quis horum plus sua portione solverit, de eo, quod amplius dederit, adversus ceteros actiones constituit.

Quae lex ante legem Furiam lata est, quo tempore in solidum obligabantur. Unde quaeritur, an post legem Furiam adhuc legis Apuleiae beneficium supersit; et utique extra Italiam superest. Nam lex quidem Furia tantum in Italia valet, Apuleia vero etiam in ceteris provinciis. Sed an etiam in Italia beneficium legis Apuleiae supersit, valde quaeritur.

Ad fideiussores autem lex Apuleia non pertinet. Itaque si creditor ab uno totum consecutus fuerit, huius solius detrimentum erit, scilicet si is, pro quo fideiussit, solvendo non sit. Sed ut ex

*supra dictis apparet*, is, a quo creditor totum petit, poterit **ex epistula divi Hadriani** desiderare, ut pro parte in se detur actio.

e) <sup>[123]</sup> Praeterea **lege Cicereia** cautum est, ut is, qui **sponsores aut fidepromissores** accipiat, praedicat palam et declaret, et de qua re satis accipiat et quot sponsores aut fidepromissores in eam obligationem accepturus sit; et nisi praedixerit, permittitur sponsoribus et fidepromissoribus intra diem XXX praedictum postulare, quo quaeratur, an **ex ea lege** praedictum sit; et si iudicatum fuerit praedictum non esse, liberantur. **Qua lege fideiussorum** mentio nulla fit; sed in usu est, etiam si fideiussores accipiamus, praedicere.

<sup>[124]</sup> Sed

a) **beneficium legis Corneliae omnibus commune est. Qua lege** idem pro eodem apud eundem eodem anno vetatur in amplioem summam obligari **CREDITAE PECUNIAE** quam in **XX MILIA**; et quamvis sponsores vel fidepromissores in amplam pecuniam, vel in sestertium C milia se obligaverint, tamen dumtaxat in XX milia tenentur.

**CREDITAE]** Pecuniam autem creditam dicimus non solum eam, quam credendi causa damus, sed omnem, quam tum, cum contrahitur obligatio, certum est debitum iri, id est, quae sine ulla condicione deducitur in obligationem; itaque et ea pecunia, quam in diem certum dari stipulamur, eodem numero est, quia certum est eam debitum iri, licet post tempus petatur.

**PECUNIAE]** Appellatione autem pecuniae omnes res **in ea lege** significantur; itaque et si vinum uel frumentum aut si fundum vel hominem stipulemur, **haec lex** observanda est.

**XX MILIA]** <sup>[125]</sup> **Ex quibusdam tamen causis** permittit **ea lex** in infinitum satis accipere,

i) veluti si dotis nomine

ii) vel eius, quod ex testamento tibi debeatur,

iii) aut iussu iudicis satis accipiat.

iv) et adhuc lege vicesima hereditatum cavetur, ut ad eas satisfactiones, quae **ex ea lege** proponuntur, **lex Cornelia** non pertineat.

[↑β/b] <sup>[126]</sup> **In eo quoque iure par condicio est** omnium, sponsorum, fidepromissorum, fideiussorum, quod ita obligari non possunt, ut plus debeant, quam debet is, pro quo obligantur.

at ex diverso, ut minus debeant, obligari possunt, sicut in adstipulatoris persona diximus; nam ut adstipulatoris, ita et horum obligatio accessio est principalis obligationis, nec plus in accessione esse potest quam in principali reo.

[↑α/c] <sup>[127]</sup> **In eo quoque par omnium causa est**, quod si quid pro reo solverint, eius recipiendi causa habent cum eo mandati iudicium;

et hoc amplius sponsores **ex lege Publilia** propriam habent actionem in duplum, quae appellatur depensi.

Entrambi i blocchi sono costruiti in larga misura attraverso cataloghi o elenchi, a diversi livelli di profondità lemmatica (la sinossi riportata qui sopra li evidenzia graficamente con dei riquadri).

Per esempio, la domanda dell'*adstipulator*, pur ancorata, per principio generale, alla richiesta dell'identico (...*qui idem stipuletur*), può variare formalmente rispetto a quella del creditore principale, in più modi: (a) può utilizzare altri *verba* (§ 112) e (b) può chiedere una prestazione minore (§ 113), la quale a sua volta può essere tale (b<sub>1</sub>) per quantità o (b<sub>2</sub>) in forza di subordinazione a una condizione o (b<sub>3</sub>) di una dilazione nel termine.

Questo modo di sfumare l'asserzione generale, che abbiamo imparato a conoscere, torna immediatamente dopo: l'*adstipulator* diventa infatti un *alter ego* del creditore principale (*proinde actio competit proindeque ei recte solvitur ac nobis*), ma Gaio si premura di segnalare un mini-catalogo di eccezioni o particolarità che rendono unica la posizione del creditore accessorio (§ 114, *in hoc autem iure quaedam singulari iure observantur*): il lettore apprende così che (a) l'erede dell'*adstipulator* non subentra nell'azione e, 'item', (b<sub>1</sub>) l'*adstipulatio* di uno schiavo o (b<sub>2</sub>) di un soggetto *in mancipio* – solo parzialmente, invece, quella (b<sub>3</sub>) dei figli di famiglia, (b<sub>4</sub>) delle *filiae* e delle donne *in manu* – non impegna il *paterfamilias* (si tratta dunque di un caso di stipulazione inutile, che certifica il carattere esemplificativo dell'elenco di Gai 3.97 ss.).

Sul fronte della *responsio*, invece, è quasi l'intero blocco testuale ad essere costruito su aggregazioni: dopo una breve descrizione delle tre figure di garante (che si distinguono per i *verba* utilizzati) Gaio annuncia che il regime cui sono soggetti *sponsor* e *fidepromissor* differisce da quello del *fideiussor* (§ 118). Per illustrare tale scarto, segue un primo elenco di cinque differenze (§§ 119-123: un modulo simile a quello che Fuhrmann rilevava per Anassimene)<sup>89</sup>, scandito dalla ripetizione con valore aggiuntivo dei connettivi testuali 'item' e 'praeterea', nonché un secondo, di elementi comuni (§§ 124-127) legati da 'quoque'.

Su quest'ultimo elenco, che risponde alle esigenze del discorso ed è perciò da attribuire all'autore del manuale, se ne innesta uno minore, che riflette una struttura di legge: Gai 3.124-125 inaugura infatti il catalogo degli elementi comuni ai garanti con il richiamo di una *lex Cornelia*, che imponeva un limite massimo annuale alla somma garantita da ciascun individuo<sup>90</sup>. Nel commentare lemma per lemma la previsione di legge (di nuovo, come per la definizione del furto<sup>91</sup>, rompendo il rigore di ciascun termine: somme *creditae*, ma a volte anche crediti futuri già a bilancio; *pecunia*, ma anche *omnes res*; ecc.), Gaio si ferma sulla somma massima e precisa che in alcuni casi, subito illustrati, la legge stessa non pone limiti all'importo garantito (*ex quibusdam tamen causis permittit ea lex in infinitum satis accipere*).

Se questa struttura 'a doppio catalogo' – differenze e somiglianze – non impressiona più di tanto, più sorprendente, perché più appartata, è la simmetria con cui vengono espone le informazioni relative all'*adstipulator* (lato della

89 Cf. sopra, § 4.

90 Per il contesto SACCOCCIO, *Si certum petetur*, 44; sul brano VARVARO, *Sulla storia*, 357-361 (ivi bibliografia).

91 Cf. sopra, § 3.

*interrogatio*) e ai garanti (lato della *responsio*), simmetria che convive con gli elenchi fino al punto – verrebbe da dire – da governarne l'ordine interno.

I cataloghi di differenze e di somiglianze tra i garanti possono essere infatti divisi, al loro interno, in due blocchi informativi ciascuno (l'uso del grassetto nel testo latino riprodotto qui sopra aiuta a metterli in luce), a seconda che venga inquadrato l'effetto dell'interazione tra provvedimenti legislativi (*leges Furia, Apuleia, Cicereia, Cornelia, epistula Hadriani*), o si faccia capo a principi di ordine generale. Se si scorrono le informazioni relative alle leggi, i due cataloghi – che dunque vanno letti, sotto questo profilo, come un unico insieme redazionale – informano sul fatto che i diversi tipi di garante differiscono [ $\uparrow\delta$ ] quanto alla possibilità di obbligarsi a fronte della promessa principale effettuata da un servo e [ $\uparrow\gamma$ ] quanto alla trasmissibilità dell'obbligazione all'erede, mentre sono accomunati [ $\uparrow\beta$ ] dall'impossibilità di obbligarsi per una somma maggiore di quella garantita e [ $\uparrow\alpha$ ] dalla disponibilità del *iudicium mandati* quale regresso contro il debitore garantito.

[110] Possumus tamen ad id, quod stipulamur, ALIUM ADHIBERE, QUI IDEM STIPIULETUR, quem vulgo adstipulatorem vocamus.

[ $\downarrow\alpha$ ] ALIUM ADHIBERE] [111] ... quidquid consecutus erit, ***mandati iudicio*** nobis restituere coetur.

QUI IDEM STIPIULETUR]

[...]

[ $\downarrow\beta$ ] b) [113] Item minus adstipulari potest, ***plus*** non potest...

PROINDE ACTIO COMPETIT AC NOBIS] [114]

[ $\downarrow\gamma$ ] a) ...adstipulatoris ***heres*** non habet actionem.

[ $\downarrow\delta$ ] b,) Item ***servus*** adstipulando nihil agit.

↓↑

SPONSORIS VERO ET FIDEPROMISSORIS SIMILIS CONDICIO EST, / FIDEIUSSORIS VALDE DIS-SIMILIS.

a) [119] Nam illi quidem nullis obligationibus accedere possunt nisi verborum, quamvis interdum ipse, qui promiserit, non fuerit obligatus...

[ $\uparrow\delta$ ] At illud quaeritur, si ***servus*** aut peregrinus sponderit, an pro eo sponsor aut fidepromissor obligetur.

[119a] Fideiussor vero... pro servo quoque obligetur...

[ $\uparrow\gamma$ ] b) [120] Praeterea sponsoris et fidepromissoris ***heres*** non tenetur...; fideiussoris autem etiam heres tenetur.

[124] Sed...

[ $\uparrow\beta$ ] b) [126] In eo quoque iure par condicio est omnium, sponsorum, fidepromissorum, fideiussorum, quod ita obligari non possunt, ut ***plus*** debeant, quam debet is, pro quo obligantur...

[ $\uparrow\alpha$ ] c) [127] In eo quoque par omnium causa est, quod si quid pro reo solverint, eius recipiendi causa habent cum eo ***mandati iudicium***;

Colpisce, appunto, che l'ordine con cui queste informazioni si susseguono sia simmetrico a quello in cui analoghe informazioni – come nel modulo del parallelismo, ma in forma speculare – sono presentate in relazione all'*adstipulator*, cioè al terzo interveniente dal lato attivo (*interrogatio*). Si è visto, infatti, come i §§ 111-115 presentino, in due elenchi successivi, le precisazioni (o rettifiche) alla descrizione generale dell'*adstipulator*: prima quelle relative ai *verba* utilizzati (§§ 112-113), poi altri aspetti che distinguono il creditore accessorio dal principale (§ 114). In essi si chiarisce, tra le altre cose, che  $\lfloor \downarrow \alpha \rfloor$  il creditore principale ha *iudicium mandati* per quanto ricevuto da quello accessorio;  $\lfloor \downarrow \beta \rfloor$  che l'*adstipulator* non può farsi promettere una somma maggiore di quella dovuta al creditore principale;  $\lfloor \downarrow \gamma \rfloor$  che l'erede dell'*adstipulator* non subentra nell'obbligazione;  $\lfloor \downarrow \delta \rfloor$  che, infine, l'*adstipulatio* del servo non produce effetti.

Poiché la specularità delle serie informative si sovrappone al movimento lemmatico dei brani, che non viene meno, e attraversa trasversalmente i quattro elenchi su cui sono costruiti due blocchi sotto-tematici (creditore e debitori accessori), dobbiamo concludere che la struttura che sovrintende al discorso è non solo unitaria, ma anche dominante rispetto ai moduli stilistici che la assecondano. Dobbiamo però anche ricavarne l'opportunità di non enfatizzare la distanza tra i diversi moduli individuati da Fuhrmann, in particolare tra il trittico divisione-definizione-espansione<sup>92</sup>, da un lato, il parallelismo<sup>93</sup> e il catalogo dall'altro lato, o tra gli strumenti metodologici ad essi connessi. L'uso della *differentia* e del parallelismo sa convivere con quello del catalogo, al punto da identificarsi a volte in esso: ciò accade perché ciascuno di questi schemi espositivi, con i relativi strumenti di metodo, obbedisce immediatamente a esigenze di organizzazione del discorso (cioè della lingua), non dell'oggetto di quest'ultimo (cioè del diritto); può perciò mettere in campo un intreccio di risorse comunicative, senza temere le interferenze che minano la tenuta di un sistema logico.

## 11. Il gradiente della catalogazione. Elenchi e pianificazione testuale

Più ci si addentra nella lettura delle *Institutiones*, più si ricava che il manuale è costellato di continui cataloghi, in un susseguirsi di elenchi, aggregazioni, accorpamenti, enumerazioni, accumuli, gruppi. Il che non può sorprendere: l'elenco è ospite abituale dei testi espositivi, perché riconduce la complessità delle informazioni a una sintesi comprensibile e a una pericope afferrabile a

92 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119.

93 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119-120.

colpo d'occhio; è inoltre tratto tipico delle informazioni di natura descrittiva, che trasmettono i dati di una ricognizione o di un censimento, offrendone una mappa ordinata o ragionata. Quale strumento di organizzazione del pensiero, l'aggregazione dà ordine alla pluralità e alla varietà degli elementi (sorta di *copia rerum* del testo espositivo) reperiti e selezionati nell'oggetto che si vuole descrivere; quale meccanismo di pianificazione testuale, il catalogo permette di convertire l'«insieme circolare» costituito da quella varietà di elementi nell'«insieme lineare» restituito dal testo<sup>94</sup>.

Anche la descrizione ragionata del diritto romano del secondo secolo trae profitto dalla presenza di cataloghi, in grado di ridurre a elenco una ricca casistica giurisprudenziale, come nel caso della *stipulatio inutilis* – all'allievo giurista l'elenco rivela, per estratto, l'esistenza stessa di tale ricchezza – o l'esito di una sedimentazione legislativa, come quella che disciplina l'acquisto della cittadinanza romana per i Latini o che, regolando la posizione di *sponsores* e *fidepromissores*, inaugura la sfilata di differenze tra queste due figure e quella dei *fideiussores*.

Tuttavia, come gli elenchi convivono con altri stilemi, quali differenze e parallelismi, così non è sempre facile distinguere con nettezza tra i vari tipi di catalogo, la cui tipologia lambisce quella delle 'Einteilungen' fino a sconfinare in essa.

L'esempio di questi sconfinamenti è illustrato dalle formule introduttive dei passaggi testuali in cui, messo a fuoco un effetto giuridico, vengono censiti gli eventi, le condotte o le procedure in grado di produrlo (agli occhi del *ius civile* o per mano del pretore). Accanto ai connettivi cataforici, come '*multis modis*'<sup>95</sup> [*hoc accidit*]', '*pluribus modis*'<sup>96</sup>, o di chiusura, come '*aliis [quoque] modis*'<sup>97</sup>,

94 Cf. LAUSBERG, *Elemente*, 33.

95 Gai 1.28.

96 Cf. Gai. 1.195: «Potest autem *pluribus modis* libertina alterius generis tutorem habere, (i) veluti si a femina manumissa sit; tunc enim e lege Atilia petere debet tutorem, vel in provinciis e lege Iulia et Titia: nam in patronae tutela esse non potest. (ii) <sup>[195a]</sup> Item si sit a masculino manumissa et auctore eo coemptionem fecerit, deinde remancipata et manumissa sit, patronum quidem habere tutorem desinit, incipit autem habere eum tutorem, a quo manumissa est, qui fiduciarius dicitur. (iii) <sup>[195b]</sup> Item si patronus eiusve filius in adoptionem se dedit, debet liberta e lege Atilia uel Iulia et Titia tutorem petere. (iv) <sup>[195c]</sup> Similiter ex iisdem legibus petere debet tutorem liberta, si patronus decesserit nec ullum virilis sexus liberorum in familia reliquerit».

97 Gai. 2.50: «Unde in rebus mobilibus non facile procedit, ut bonae fidei possessori usucapio competat, quia qui alienam rem vendidit et tradidit, furtum committit; idemque accidit etiam, si ex alia causa tradatur. Sed tamen hoc *aliquando* aliter se habet: (i) nam si heres rem defuncto commodatam aut locatam vel apud eum depositam existimans eam esse hereditariam, vendiderit aut donaverit, furtum non committit. (ii) item si is, ad quem ancillae ususfructus pertinet, par-

'*aliis pluribus modis*'<sup>98</sup>) – formule indefinite, del tipo di quella che presenta i modi in cui, da Latini, si diventa Romani – si trovano enumerazioni concluse, collocate per lo più all'inizio dell'unità informativa, del tipo '*modis quinque*'<sup>99</sup>, '*quattuor modis*'<sup>100</sup>, '*tribus modis*'<sup>101</sup>, '*duobus modis*'<sup>102</sup>. Queste formule (e altre simili, in cui si annuncia il numero di elementi che il lettore troverà nel seguito del testo) possono essere trattate come introduttive di elenchi – come fa Fuhrmann in relazione a Dionisio Trace, in cui si trovano elenchi numerati accanto a serie indefinite: «παρέπεται δὲ τῷ ὀνόματι πέντε· γένη, εἶδη, σχήματα, ἀριθμοί, πτώσεις. γένη μὲν οὖν εἰσι τρία...» [«al nome si accompagnano cinque accidenti: il genere, la specie, la figura, il numero, il caso; i generi sono tre...»] ecc.)<sup>103</sup> – o di divisioni: Fuhrmann considerava Einteilungen, per esempio, i brani di Gai 1.110-115b («*Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione.* <sup>[111]</sup> *Usu...*» ecc.) e Gai 4.53a ss. («*Plus autem quattuor modis petitur: re, tempore, loco, causa; re, velut...*» ecc.)<sup>104</sup>.

Nella prospettiva dello studioso tedesco, il motivo di questo diverso trattamento si intravede dagli esempi appena riportati: poiché lo schema espositivo principale del 'manuale sistematico', per il filologo, è composto dai tre elementi 'Einteilung-Definitionen-deskriptive Erörterungen'<sup>105</sup>, quando la formula in questione (elenco con annuncio del numero di elementi) è seguita da una

*tum etiam suum esse credens vendiderit aut donaverit, furtum non committit: furtum enim sine affectu furandi non committitur. (iii) Aliis quoque modis accidere potest, ut quis sine vitio furti rem alienam ad aliquem transferat et efficiat, ut a possessore usucapiatur».*

98 Gai. 3.220: «*Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam verberatus erit, (i) sed etiam si cui convicium factum fuerit, (ii) sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens cum nihil sibi debere proscripserit, (iii) sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit, (iv) sive quis matrem familias aut Praetextatum adsectatus fuerit, (v) et denique aliis pluribus modis*».

99 Gai. 4.12: «*Lege autem agebatur modis quinque: sacramento, per iudicis postulationem, per conditionem, per manus iniunctionem, per pignoris capionem*».

100 Gai. 4.53a: «*Plus autem quattuor modis petitur: re, tempore, loco, causa*».

101 Gai. 1.110: «*Olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione*»; Gai. 1.159: «*Est autem capitis deminutio prioris status permutatio. Eaque tribus modis accidit: nam aut maxima est capitis deminutio, aut minor, quam quidam mediam vocant, aut minima*».

102 Gai. 1.98: «*Adoptio autem duobus modis fit: aut populi auctoritate aut imperio magistratus vel praetoris*».

103 Cf. § 12 (Ed. G. Uhlig, *Grammatici Graeci*, I.1 [1883], p. 24 l. 4 ss.). Cf. FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 34.

104 FUHRMANN, *Das systematische Lehrbuch*, 119 nt. 4.

105 Cf. sopra, § 2.

definizione (e da un ulteriore sviluppo) può essere valutata alla stregua di una ripartizione dialettica, in caso contrario (assenza di definizione) è derubricata a ‘katalogartige Afzählung’.

Va da sé che, in questa prospettiva, a fare la differenza non è la natura della formula (‘definita’ o ‘indefinita’, cioè in grado o no di delimitare il gruppo sia verso l’esterno, sia al suo interno; per quest’ultima operazione occorre appunto definire anche le specie e mostrarne le differenze, giustificando così la ripartizione), bensì la sua funzione testuale: se serve a presentare, *per indicem*, la pianificazione del discorso immaginata dall’autore, ed è perciò seguita dallo sviluppo di ciascun blocco tematico, partecipa allo schema ‘diaretico’; se invece è muta, conclusa in sé stessa, perché seguita dalla sola enumerazione degli elementi annunciati, dà vita a cataloghi circoscritti per via di catafora, assomigliando a un elenco ordinato.

Il perché della somiglianza tra i moduli (diarresi e catalogo) del resto si lascia intuire: per tradurre in testo e dare conto per via linguistica della presenza di un insieme di elementi e di una pluralità di informazioni, si possono usare schemi organizzativi diversi (è il piano esplorato, in antico, dalla *dispositio* retorica, interessata però al fronte dell’efficacia persuasiva dell’ordine dato a ciascuna porzione di testo, «fino al singolo suono»)<sup>106</sup>. Tali schemi sono variamente riconducibili alle modalità delle divisioni e dei cataloghi (livello macro- e mesostrutturale), ma anche – fenomeno che gli antichi osservano con la lente dell’*elocutio* – delle enumerazioni, delle *gradationes* e delle altre microstrutture accumulanti<sup>107</sup>.

Per mettere a fuoco il modo in cui Gaio utilizza queste tecniche, può essere utile adottare, tra i molti possibili, due punti di vista: il primo indaga la maggiore o minore attitudine degli stilemi che stiamo considerando a governare le aspettative di lettura del testo, ‘tenendo le briglie’ (per alludere all’espressione con cui Bona definiva la funzione delle divisioni gaiane) del discorso già prima di avviarne il moto. È il tema comune alla *partitio* del discorso – *ante narrationem* – e alla *divisio* degli argomenti – in avvio di *argumentatio* –, che la retorica antica osservava con la lente dell’efficacia persuasiva, cercata in ogni dettaglio del testo.<sup>108</sup> Sotto questo profilo, il modo in cui Gaio utilizza divisioni e cata-

106 LAUSBERG, *Elemente*, 30. Sul punto cf. la ricognizione di LAUSBERG, *Handbuch*, 241-245, che descrive la funzione della *dispositio* in termini di ripartizione di un intero (Aufteilung eines Ganzen), «cioè del discorso complessivo e di ogni sua singola parte, tanto sul fronte delle *res* quanto su quello dei *verba*» (Lausberg, *Handbuch*, 241).

107 Cf. LAUSBERG, *Handbuch*, 336-340.

108 Cf. LAUSBERG, *Handbuch*, 190: «Die *partitio* (Quint. 4, 5, 1), *enumeratio* (Her. 1, 10, 17) ist eine einleitungsmässige Aufzählung von zu behandelnden Punkten: es gibt so bei lan-

loghi è conforme a quello con cui ciascun autore di testo espositivo pianifica l'opera alla luce del proprio *iudicium* ed eventualmente della natura (già strutturata o no) delle informazioni coinvolte.

Il secondo punto di vista riguarda invece la direzione dell'inferenza (top-down o discendente, frazionamento di un intero nelle sue specie o parti, o all'inverso bottom-up o ascendente, induzione di dati aggreganti a partire da una varietà di elementi) che i diversi moduli stilistici, nell'uso che ne fa Gaio, lasciano intravedere.

Quanto al primo approccio (il secondo sarà oggetto del prossimo paragrafo), mentre alcuni moduli includono notizie esplicite circa l'ordine con cui la pluralità informativa viene presentata nel testo (e rappresentata nella mente), altri moduli lasciano che sia il lettore a inferire dal testo stesso l'ordine dato dall'autore; altri ancora si limitano a raccogliere, apparentemente senza schema (ma radunare è già una prima forma d'ordine) le informazioni riferibili a un dato comune, interno o esterno al testo e alla lingua.

Sotto questo profilo, si può dire che a distinguere una soluzione stilistica dall'altra è il grado di vincolatività che l'autore intende dare al suo discorso, chiedendo al lettore di aderire al proprio schema di distribuzione ed esposizione delle nozioni<sup>109</sup>. Il livello di vincolatività è particolarmente alto nei cataloghi

gen und verwickelten Narrationsstoffen auch eine *partitio* im *exordium*. Ebenso kann eine *partitio* als Aufzählung mehrerer *propositiones* an das Ende der *narratio* und damit an den Anfang der *argumentatio* treten». Quanto alla narrazione, il punto di osservazione retorico era l'effetto di benevolenza prodotto nel giudice (*iudicem docilem parare*: LAUSBERG, *Handbuch*, 155). Con il termine *divisio* si allude alla ripartizione degli argomenti da trattare in fase di *probatio*, una volta individuato lo *status causae* (cf. LAUSBERG, *Handbuch*, 86); cf. Rhet. Her. 1.4: «*Inventio in sex partes orationis consumitur: in exordium, narrationem, divisionem, confirmationem, confutationem, conclusionem. Exordium est principium orationis, per quod animus auditoris constituitur ad audiendum. Narratio est rerum gestarum aut proinde ut gestarum expositio. Divisio est per quam aperimus quid conveniat, quid in controversia sit, et per quam exponimus quibus de rebus simus acturi. Confirmatio est nostrorum argumentorum expositio cum adseveratione. Confutatio est contrariorum locorum dissolutio. Conclusio est artificiosus orationis terminus*». Fortun., *Rhet.* 2.1 [Teubner (ed. C. Halm, 1863) *Rhetores Latini Minores*, p. 102 ll. 21-22]: «*Reperto statu quid consideramus? totam materiam per septem circumstantias. Cur non statim dividimus? quoniam prius universam causam confuse considerare debemus, tunc omnia, quae reperta sunt, capitulatim quaestionibus ordinare*». Sul ruolo della *divisio* nello svolgimento di un processo, a fronte di una *quaestio finita*, cf. Lausberg, *Handbuch*, 202.

109 Viene proiettato, in questo senso, sul piano della scelta delle forme espressive il lessico utilizzato da Francesco Sabatini nella proposta di una classificazione pragmatica dei tipi di testo (cf. per tutti SABATINI, «*Rigidità-esplicitzza*»), fondata sulla forza del vincolo interpretativo che il mittente pone al lettore, oltre che sulla funzione per cui il testo viene prodotto. I testi espositivi sono collocati da Sabatini, nel complesso, tra i testi con discorso mediamente vincolante.

introdotti da divisioni o partizioni, i quali da un lato coinvolgono il lettore nell'adozione di uno schema intellettuale (il testo espositivo trasmette in questo caso informazioni non solo sull'esistenza di una pluralità di elementi, ma anche sul modo di organizzarla), dall'altro lato indirizzano le attese di lettura, segnalando il percorso espositivo che è stato scelto nel testo. Al vertice opposto stanno le enumerazioni cd. caotiche (composte per accumulo di elementi eterogenei), a cui la retorica antica affidava l'idea di ridondanza o sovrabbondanza di un insieme<sup>110</sup> e per le quali la critica letteraria moderna ha manifestato da tempo interesse<sup>111</sup>.

Tra questi due estremi, la gamma delle possibili soluzioni stilistiche – alcune delle quali sono esemplificate, con riguardo a Gaio, nella tabella qui sotto – non si lascia scomporre in una serie discreta, ma segue un gradiente di possibilità che fa sfumare ciascun tipo in quello contiguo:

110 Cf. LAUSBERG, *Elemente*, 32.

111 A partire da SPITZER, *La enumeración caótica*.

a	b	c	d	e	f	g	b
<p>Gai 4.76 ss.  <sup>[76]</sup> Constitutae sunt autem noxales actiones</p>	<p>Gai 1.1.159 ss.  <sup>[159]</sup> [...] [kapitis diminutio [...]] <b>tribus modis accidit</b>:</p>	<p>Gai 3.135 ss.  <sup>[135]</sup> Consensu fiunt obligationes</p>	<p>Gai 2.97 ss.  <sup>[97]</sup> Videamus itaque nunc, <b>quibus modis</b> per universitatem res nobis <b>adquirantur</b>:</p>	<p>Gai 1.28 ss.  <sup>[28]</sup> Latini vero <b>multis modis</b> ad civitatem Romanam perveniunt.</p>	<p>Gai 1.58 ss.  <sup>[58]</sup> Nec tamen omnes nobis uxores ducere licet: nam <b>a</b> <b>quarundam nuptiis</b> abstinere debemus.</p>	<p>Gai 3.220 ss.  <sup>[220]</sup> Iniuria autem committitur</p>	<p>Gai 3.97 ss.</p>
<p>non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus uel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit et denique <b>aliis pluribus modis</b>.</p>							

a	b	c	d	e	f	g	h
Gai 4.76 ss. aut <u>legibus</u> aut <u>EDICTO</u> <u>PRAETORIS</u>	Gai 1.159 ss. nam AUT <u>MAXIMA</u> AUT <u>EST</u> <u>kaptis</u> diminutio AUT <u>MINOR</u> , quam vocatam <u>mediam</u> vocatam, AUT <u>MINIMA</u> .	Gai 3.135 ss. <u>IN EMPTIO-</u> <u>BUS</u> ET <u>VEN-</u> <u>DITIONIBUS</u> . <u>LOCATIIONIBUS</u> <u>CONDUCTIONI-</u> <u>BUS</u> , <u>SOCIETATI-</u> <u>BUS</u> , <u>MANDATIS</u> . [136] Ideo autem <u>istis modis</u> con-	Gai 2.97 ss.	Gai 1.28 ss.	Gai 1.58 ss.	Gai 3.220 ss.	Gai 3.97 ss.
<u>LEGIBUS</u> ] legibus, <u>velut</u> furti lege XII tabularum, damni iniuriae lege Aquilia; <u>EDICTO</u> <u>PRAETORIS</u> ] edicto praetoris, <u>velut</u> iniuriarum et vi bonorum raptorum.	<u>MAXIMA</u> ] [160] Maxima est kaptis diminiu- tio... <u>MINOR</u> ] [161] Minor sive media est kaptis diminutio... <u>MINIMA</u> ] [162] Mi- nima est kaptis diminutio	<u>IN EMPTIO-</u> <u>NIBUS</u> ET <u>VENTITIONI-</u> <u>BUS</u> ] [139] Emptio et venditio contrahitur... <u>LOCATIIONIBUS</u> <u>CONDUCTIO-</u> <u>NIBUS</u> ] [142] Locatio autem et conductio similibus regulis constituitur... <u>SOCIETATIBUS</u> ] [148] Societatem coire solemus... <u>MANDATIS</u> ] [155] Mandatum consistit,	<SI CUI HEREDES FACTI SUMUS> [99] Ac prius de hereditatibus dispiciamus, quarum duplex condicio est: nam vel ex testamento vel ab intestato ad nos pertinent...	[29] Statim enim ex lege Aelia Sentia ... [32b] Praeterea ex lege Visellia... [32c] <u>Item</u> edicto Claudii... [33] <u>Praeterea</u> a Nerone consti- tutum est... [34] <u>Denique</u> Traianus constituit ...	[59] Inter eas enim personas, quae parentum liberorumue locum inter se optinent... [60] Inter eas <u>quoque</u> personas ... [63] <u>Item</u> amitam et materteram... <u>item</u> eam, quae mihiquondam socrus aut nurus aut privigna aut noverca fuit...		[97] Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, inutilis est stipu- latio, velut... [97a] <u>Item</u> si quis... aeque inutilis est stipulatio. c) [98] <u>Item</u> si quis... inutilis est stipulatio [...] <u>Praeterea</u> d) [99] <u>Praeterea</u> inutilis est stipulatio,

Per esempio, se è vero che ai cataloghi indefiniti (parte destra della tabella) è affidato un ruolo minore nella pianificazione testuale, perché la loro funzione si esaurisce nella costruzione di un singolo blocco o sotto-blocco tematico, è anche vero che non sempre la progettazione dell'architettura testuale è affidata a un elenco definito (costruito sul trittico 'Einteilung-Definitionen-deskriptive Erörterungen'), né tantomeno si assiste sempre all'annuncio cataforico dei blocchi informativi che seguiranno. Nello stesso modo, lo schema 'puro' di Fuhrmann non assolve in tutti i casi una funzione di pianificazione testuale primaria, limitandosi a volte a illustrare nozioni periferiche o di dettaglio. Per esempio, in Gai 1.158-163 le tre forme di *capitis deminutio*, annunciate cataforicamente, sono seguite dalla definizione di ciascuna forma e dal relativo commento/espansione<sup>112</sup>:

<sup>[158]</sup> Sed *adgnationis quidem ius capitis diminutione perimitur* [...].

<sup>[159]</sup> Est autem capitis diminutio prioris status permutatio: eaque *tribus modis* accidit: nam aut *maxima* est capitis diminutio aut *minor*, quam quidam mediam vocant, aut *minima*.

MAXIMA] <sup>[160]</sup> Maxima est capitis diminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit;

quae accidit

i) incensis, qui ex forma censuali venire iubentur: quod ius [... v. 1 1/2 .....],

ii?) ...qui contra eam legem in urbe Roma domicilium habuerint;

iii?) item feminae, quae ex senatus consulto Claudiano ancillae fiunt eorum dominorum, quibus inuitis et denuntiantibus cum servis eorum coierint.

MINOR] <sup>[161]</sup> Minor sive media est capitis diminutio, cum civitas amittitur, libertas retinetur;

quod accidit

ei, cui aqua et igni interdictum fuerit.

MINIMA] <sup>[162]</sup> Minima est capitis diminutio, cum et civitas et libertas retinetur, sed status hominis conmutatur;

quod accidit

i) in his, qui adoptantur,

ii) item in his, quae coemptionem faciunt,

iii) et in his, qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur; adeo quidem, ut quotiens quisque mancipetur aut manumittatur, totiens capite diminuatur.

<sup>[163]</sup> *Nec solum maioribus capitis diminutionibus ius adgnationis corrumpitur: sed etiam minima;* et ideo si ex duobus liberis alterum pater emancipaverit, post obitum eius neuter alteri agnationis iure tutor esse poterit...

Gaio però non assegna al trittico (si noti come l'espansione di ciascuna definizione sia costituita da serie indefinite di fattispecie, che vengono ascritte o attratte a ciascun tipo) la funzione di organizzare una materia complessa o di orientare nella lettura di un blocco testuale. È ben visibile, piuttosto, il carattere ancillare della ripartizione rispetto al discorso in cui è inserita (§ 155: *ex lege XII tabularum agnati sunt tutores*). La sfumatura della regolarità (in

questo caso, della regola della legge decemvirale), altrove segnalata da antitesi o cataloghi, avviene qui attraverso uno stilema complesso. Il rapporto agnazio può infatti venir meno per *capitis deminutio* (§ 158: *sed adgnationis quidem ius capitis diminutione perimitur*), la quale è scomponibile in tre tipi ma ha sempre un unico effetto sulla parentela, rescindendo il legame familiare civile.

Sebbene l'effetto finale sia indistinto, Gaio non rinuncia a offrire l'informazione concernente la ripartizione interna del gruppo: da un lato, infatti, tale informazione fa probabilmente parte dell'«enciclopedia di base» da trasmettere al discente, dall'altro lato la distinzione, che risulta essere irrilevante, permette all'autore di produrre retoricamente un effetto «paradossale» di amplificazione (§ 163: *nec solum maioribus capitis diminutionibus ius adgnationis corrumpitur, sed etiam minima*).

Se dunque, in casi come questo, la divisione interna al catalogo e il conseguente utilizzo di moduli «diaretici» non serve a pianificare il discorso, bensì opera localmente e in funzione topica, ci sono casi – all'inverso – in cui l'architettura del testo asseconda sequenze offerte in cataloghi privi di ripartizioni interne, o forse addirittura aperti<sup>113</sup>.

113 Questa osservazione non è scevra di implicazioni storiografiche oltre che filologiche. Già FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 350, per esempio, riteneva che nella prima parte del secondo libro delle *Institutiones* – quello fatto oggetto dello studio di Bona – non fosse visibile la «mano» dell'autore, in grado di organizzare il discorso e pianificarlo, dall'inizio, almeno a grandi linee («Man vermißt jedoch hier jene planvoll ordnende Hand, die sonst den Gang der Darstellung wenigstens in großen Zügen vorher festlegt»): lo studioso tedesco ne traeva la conclusione che questa parte dell'opera fosse rimasta priva di una revisione o editing finale da parte dell'autore, o che all'opposto avesse perso, per rimaneggiamenti di ordine materiale, i segnali discorsivi originariamente previsti da Gaio. A sua volta, il «caos» sistematico (o anti-sistematico) di Gai 2.1-97 potrebbe avere incoraggiato ulteriori rimaneggiamenti materiali, rispetto ai quali, però, neppure un «sistema» diaretico compatto avrebbe potuto fare scudo: alcune «duplicazioni» di brani – come quelle di Gai 3.85-87 rispetto a Gai 2.34-37 (*in iure cesso hereditatis*: su cui *infra*, in questo paragrafo e nel prossimo), e di Gai 3.163-167 rispetto a Gai 2.86-96 (cf. sopra, § 6) – si spiegherebbero alla luce di una trasformazione del testo invasiva anche rispetto al sistema. I pleonasmi confermerebbero infatti che le *Institutiones* hanno subito «prima della fine del terzo secolo una complessa evoluzione fino alla forma conservata nel manoscritto veronese», trasformazione che riguarderebbe «non solo singole parole e frasi, ma anche intere sezioni e forse persino la struttura sistematica dell'opera» (Fuhrmann recepiva, a questo proposito, i risultati di WIEACKER, *Oströmische Gaiusexemplare*, e WIEACKER, *Vorbedingungen*. Sulla ricezione del metodo di Wieacker cf. CASCIONE, *De nuptiis*; per gli orientamenti storiografici successivi, in direzione di una rivalutazione del testo gaiano, cf. MANTOVANI, *La letteratura*, 184-195). Il lavoro di scuola sulle *Institutiones* spiegherebbe con ciò alcune delle incongruenze del «sistema», dal momento che interi blocchi testuali sarebbero stati spostati da un luogo all'altro dell'opera e da un ramo all'altro dell'albero diaretico (FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 352: «und so bleibt nur die Erklärung, daß gewisse Werkstücke, an denen in langer Schultradition herumgebessert worden war, in folge

È il caso, sembra, di Gai 2.97-3.87<sup>114</sup>. L'acquisto di interi patrimoni, segnala Gaio, avviene in situazioni che coinvolgono sfere di esperienza giuridica disparate, dissimili in tutto fuorché nell'esito: (i) se siamo nominati eredi, per testamento o per legge, (ii) se facciamo richiesta al pretore di accesso alla *bonorum possessio*, (iii) se ci aggiudichiamo i beni del fallito, (iv) se prendiamo sotto la nostra potestà un padre di famiglia, con procedura davanti ai comizi, (v) o se acquistiamo la *manus* su una donna *sui iuris*, acquistiamo un complesso di beni di cui non eravamo titolari. L'annuncio di Gai 2.97 però non anticipa il numero degli elementi di cui si compone l'elenco, lasciando la scena alla successiva enumerazione per polisindeto. Nondimeno, tale annuncio proietta su una superficie testuale amplissima le informazioni relative al modo in cui interi complessi patrimoniali cambiano titolare (*nobis adquiruntur*), dando vita a un'operazione di pianificazione tra le maggiori (se non la maggiore) delle *Institutiones* (quasi un terzo dell'intero manuale).

Gai 2.97-100

<sup>197</sup> Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulae res nobis adquirantur [...]; videamus itaque nunc, **quibus modis** PER UNIVERSITATEM RES NOBIS ADQUIRANTUR.

- (i) <sup>198</sup> Si cui heredes facti sumus
- (ii) sive cuius bonorum possessionem petierimus
- (iii) sive cuius bona emerimus
- (iv) sive quem adoptaverimus

wiederholter Bearbeitungen des Unterrichtsbuches an verschiedene Stellen des Systems verschlagen wurden»).

114 Gai 2.97, che divide come è noto la sezione dedicata all'acquisto di singoli beni da quella riservata all'acquisto *per universitatem*, segnala che nella prima di esse andrebbe riservato spazio anche per la trattazione sui legati (*ius legatorum*), la quale però viene posticipata per esigenze espositive (Gai 2.97: «*Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulae res nobis adquirantur: nam legatorum ius, quo et ipso singulas res adquirimus, opportunius alio loco referemus*»). Questa affermazione apparentemente innocua mette di fronte – come e più di quanto abbiamo visto accadere per l'acquisto al *dominus* quale caratteristica della *potestas* – non solo alla presenza di un piano espositivo preordinato, ma anche alla possibilità, per l'autore, di scegliere tra schemi classificatori diversi, che necessitano di essere coordinati per via discorsiva. Il tema dei legati viene dislocato all'interno della sezione dedicata all'acquisto di patrimoni, '*extra propositam materiam*', a fronte della doppia possibilità di ascrivere i legati al raggruppamento dei modi di acquisto di *singulae res*, oppure (per Gaio, più opportunamente) al repertorio di formule linguistiche, ognuna con effetti specifici, a disposizione di chi redige o celebra un testamento. Cf. Gai 2.191: «*Post haec videamus de legatis. Quae pars iuris extra propositam quidem materiam videtur: nam loquimur de his iuris figuris, quibus per universitatem res nobis adquiruntur: sed cum omni modo de testamentis deque heredibus, qui testamento instituuntur, locuti simus, non sine causa sequenti loco poterit haec iuris materia tractari*». Mentre, dunque, a volte una stessa esperienza giuridica contribuisce, in fase di realizzazione dell'opera, a dare forma a più elenchi, altre volte l'autore del manuale opera una scelta, dichiarandosi consapevole di averne avuto la possibilità e di averla compiuta in coscienza.

(v) sive quam in manum ut uxorem receperimus,  
EIUS RES AD NOS TRANSEUNT.

Alla [A] enumerazione delle cinque forme di successione universale, formulata in Gai 2.98, segue [B] l'illustrazione delle diverse classi e un [C] riepilogo parziale in corrispondenza di Gai 3.82<sup>115</sup>.

Il riepilogo rivela, retrospettivamente, l'ordine adottato per l'esposizione degli argomenti, il quale fa capo alla fonte normativa di riferimento (la legge delle XII tavole per quanto riguarda l'*hereditas*, l'editto del pretore per la *bonorum possessio* e la *bonorum venditio*, il consenso tacito):

A ENUMERATIO	B EXPOSITIO	C RECAPITULATIO	
Gai 2.98: « <i>Si [i] cui heredes facti sumus,</i>	↓ Gai 2.100-146; 152-191; [192-245] (testamento)	↓ Gai 3.1-1-17; ↓ 39-76 [bona libertorum] (ab intestato)	Gai 3.82: « <i>successiones lege XII Tabularum...</i>
[ii] sive cuius bonorum possessionem petierimus,	↓ Gai 2.147-151; [246-289] (testamento)	↓ Gai 3.18-38; ↓ 39-76 [bona libertorum] (ab intestato)	... <i>praetoris edicto...</i>
[iii] sive cuius bona emerimus,	↓ Gai 3.77-81		
[iv] sive quem adoptaverimus, [v] sive quam in manum ut uxorem receperimus, <i>eius res ad nos transeunt</i> ».	↓ Gai 3.82-84		... <i>eo iure, quod tacito consensu receptum est, introductae</i> »)

Come detto, Gai 2.98 non sfrutta la tecnica dell'elenco 'definito' rigido, accomodando invece il discorso su un piano più flessibile.

Lo sviluppo del primo elemento della serie (...*si cui heredes facti sumus...*) prende avvio con una sotto-divisione dell'*hereditas*, che si dischiude a sua volta in un passaggio narrativo sull'evoluzione delle forme di testamento: all'originaria bipartizione di tipi desueti (elenco 'definito', perché ad ognuno di essi segue l'illustrazione del tipo) fa seguito un *tertium genus* (dunque, parte della stessa

115 Un ulteriore segnale discorsivo, intermedio, si trova in Gai 2.191, che conferma la separazione tra modi di acquisto di singole *res* e modi di acquisto di interi patrimoni («*Post haec videamus de legatis. Quae pars iuris extra propositam quidem materiam videtur: nam loquimur de his iuris figuris, quibus per universitatem res nobis adquiruntur: sed cum omni modo de testamentis deque heredibus, qui testamento instituuntur, locuti simus, non sine causa sequenti loco poterit haec iuris materia tractari*»), riprendendo l'annuncio di Gai 2.97 («*Hactenus tantisper admonuisse sufficit, quemadmodum singulae res nobis adquirantur: nam legatorum ius, quo et ipso singulas res adquirimus, opportunius alio loco referemus. Videamus itaque nunc, quibus modis per universitatem res nobis adquirantur*»).

aggregazione) superstite<sup>116</sup>, protagonista del primo blocco tematico di questa prima sezione. Già in tale trama – necessaria, perché serve chiarire il modo in cui si diventa eredi – si coglie la difficoltà di ricondurre la serie iniziale a uno schema ‘puro’ ‘Einteilung-Definitionen-deskriptive Erörterungen’.

La *bonorum possessio*, del resto, non compare dopo la *hereditas*, ma in parallelo ad essa (divisa in due blocchi: in presenza o in assenza di testamento), mentre *adrogatio* e *manus* – la cui descrizione generale si trova rispettivamente in Gai 1.99 e 1.108 – sono trattate congiuntamente, quasi per rinvio, in Gai 3.82-87. Non potrebbe essere diversamente: la cinquina introdotta in Gai 2.98 non comprende infatti tipi concettuali da definire, bensì situazioni (*si cui heredes facti sumus... sive cuius bona emerimus... ecc.*) da cui discende l'effetto giuridico aggregante, motivo per cui l'elenco iniziale apre a blocchi tematici complessi, irriducibili allo schema-base. Alcuni di essi (eredità, *bonorum venditio*) sono in linea di principio autosufficienti, altri (*bonorum possessio*) no, dal momento che l'intervento del pretore ha come presupposto la disciplina delle successioni civili (che dunque vanno spiegate in parallelo e con precedenza). Per altri ancora (*adrogatio* e *conventio in manum*) non è neppure necessaria l'esposizione delle relative procedure, che è già avvenuta nel primo libro. Basta, in tal caso – questo tipo di costruzione per richiamo assomiglia a quello che abbiamo osservato per le norme della *lex Aelia Sentia*, che contribuiscono a più cataloghi gaiani – mettere a fuoco l'effetto prodotto dalle due procedure sul piano che ora interessa, cioè quello del trasferimento patrimoniale *per universitatem*.

Soprattutto, l'elenco di Gai 2.98 non è chiuso, perché l'effetto di successione universale si produce in almeno un altro caso (*in iure cessio hereditatis*), che Gaio stesso segnala – con la segnaletica linguistica degli elenchi: *item, idem iuris est, ecc.* – in coda al discorso:

[80] Neque autem (ii) bonorum possessorum neque (iii) bonorum emptorum res **PLENO IURE** fiunt, sed in bonis efficiuntur [...]

[81] **Item** quae debita sunt ei, cuius fuerunt bona, aut ipse debuit, neque (ii) bonorum possessor neque (iii) bonorum emptor ipso iure debet aut ipsis debentur, et ideo de omnibus rebus utilibus actionibus et agunt et conveniuntur, quas in sequenti commentario proponemus.

\*

[82] **Sunt autem etiam ALTERIUS GENERIS SUCCESSIONES**, quae neque lege XII tabularum neque praetoris edicto, sed eo iure, quod tacito consensu receptum est, introductae sunt.

ALTERIUS GENERIS SUCCESSIONES]

116 Cf. Gai 2.101-102: «*Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant, quae comitia bis in anno testamentis faciendis destinata erant, aut in procinctu, id est, cum belli causa arma sumebant: procinctus est enim expeditus et armatus exercitus... [102] Accessit deinde tertium genus testamenti...».*

$\alpha, \beta$  <sup>[83]</sup> Etenim cum pater familias se  $\langle \rightarrow iv \rangle$  in adoptionem dedit  $\langle \rightarrow v \rangle$  mulierve in manum convenit, ***omnes eius res incorporales et corporales, quaeque ei debita sunt, patri adoptivo coemptionatorive adquiruntur***

exceptis his, quae per capitis deminutionem pereunt, quales sunt

i) ususfructus,

ii) operarum obligatio libertorum, quae per iusiurandum contracta est,

iii) et lites contestatae legitimo iudicio [...].

$\gamma_1$  <sup>[85]</sup> Item si legitimam hereditatem heres, antequam cernat aut pro herede gerat, alii in iure cedat, **PLENO IURE FIT ILLE HERES, CUI CESSA EST HEREDITAS, PROINDE AC SI IPSE PER LEGEM AD HEREDITATEM VOCARETUR;**

$\gamma_2$  quod si postea quam heres extiterit, cesserit, adhuc heres manet et ob id ***creditoribus ipse tenebitur: sed res corporales transferet, proinde ac si singulas in iure cessisset, debita vero pereunt, eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt.***

$\gamma_3$  <sup>[86]</sup> Idem iuris est, si TESTAMENTO SCRIPTUS HERES, postea quam heres extiterit, in iure cesserit hereditatem;

$\gamma_4$  ante aditam vero hereditatem cedendo nihil agit.

$\gamma_5$  <sup>[87]</sup> Suus autem et necessarius heres an aliquid agant in iure cedendo, quaeritur. Nostri praeceptores nihil eos agere existimant; diversae scholae auctores idem eos agere putant, quod ceteri post aditam hereditatem;

nihil enim interest, utrum aliquis cernendo aut pro herede gerendo heres fiat an iuris necessitate hereditati adstringatur.

Il blocco testuale di Gai 3.82-87 dà vita a un ulteriore catalogo che raccoglie, in via residuale, eventi che producono lo stesso effetto dei precedenti (trasferimento di interi complessi patrimoniali), ma su un piano diverso, perché non sono riconducibili né alla legge, né all'intervento del pretore (*sunt autem etiam alterius generis successiones, quae neque lege XII tabularum neque praetoris edicto*). Si tratta di un catalogo aggiuntivo (*sunt etiam...*), di tipo indefinito, incastonato in quello introdotto da Gai 2.98.

L'unità del catalogo è mostrata non solo dalla formula di connessione (*sunt etiam* etc.), ma anche dalla *differentia* tra le caratteristiche di questo gruppo e quelle del gruppo precedente, composto dalle successioni universali di origine pretoria. Là – *bonorum possessio* e *bonorum venditio* – il successore universale acquista i singoli beni corporali (*res*, § 80) non *pleno iure*, cioè sul piano del diritto civile, bensì per intervento appunto pretorio (*in bonis*), e le posizioni creditizie attive e passive (*quae debita sunt ei... aut ipse debuit*, § 81) vengono trasferite al possessore non *ipso iure*, ma per il tramite di azioni utili (per le quali si rimanda al quarto libro). Qui – *alterius generis successiones: adrogatio, manus, in iure cessio hereditatis* – occorre distinguere: [ $\alpha, \beta$ ] a seguito di *adrogatio* e di *conventio in manum* (che per questo sono menzionate per prime), tutti i beni e tutti i crediti sono acquistati dal successore (§ 83, *omnes eius res incorporales et corporales, quaeque ei debita sunt, patri adoptivo coemptionatorive adquiruntur*), tranne quelli che si estinguono per *capitis deminutio* (ulteriore catalogo aperto: come l'usufrutto, il diritto alle opere promesse dal liberto, i crediti già dedotti in giudizio). A fronte di [ $\gamma$ ] *in iure cessio hereditatis*, serve invece un'ulteriore

distinzione: se davanti al magistrato [ $\gamma_1$ ] viene ceduto il diritto ad accettare derivante dalla legge (per gli eredi volontari), quando l'accettazione non è ancora avvenuta, il cessionario viene trattato come erede (subentra *pleno iure* nei beni e nei crediti, § 85); se invece [ $\gamma_2$ ] l'erede legittimo ha già accettato, la *in iure cessio* ha un triplice effetto: solo i beni corporali infatti vengono trasferiti come *singulae res* – non dunque *per universitatem* – al cessionario (dal momento che sono transitati dall'erede), mentre i debiti restano in capo al cedente (che è rimasto erede) e i crediti si estinguono. Quanto all'erede testamentario, se cede [ $\gamma_3$ ] dopo l'accettazione, la sua situazione è identica a quella precedente ( $\gamma_2$ ). Se cede [ $\gamma_4$ ] prima dell'accettazione, la sua *in iure cessio* è priva di effetto.

A questo elenco, ordinato dal maggiore effetto ( $\gamma_1 \rightarrow$ ) al minore ( $\rightarrow \gamma_4$ ), segue come di consueto ( $\gamma_3$ ) la questione aperta<sup>117</sup>, concernente l'erede necessario (che, come tale, è erede senza accettare). L'ordine di presentazione delle opinioni asseconda la progressione 'naturale' (vicinanza/distanza) e consueto nelle *Institutiones*: secondo i *nostri praeceptores*, la cessione non produce effetto. Secondo i seguaci dell'altra scuola di pensiero, la posizione del *suus* è identica a quella dell'erede volontario che ha accettato.

Va da sé che la successione *per universitatem* riguarda solo il primo caso, il quale assomiglia in tutto e per tutto a quello del *pater* adottato e della donna *sui iuris* di cui si acquista la *manus* (poiché il cessionario è considerato erede diretto del defunto, non passano i diritti estinti per morte, di cui la *capitis deminutio* è l'analogo tra vivi). Le variazioni sul tema servono a sfumare, per via di elenco ( $\gamma_{2,3,4,5}$ ), la regola relativa al prototipo ( $\gamma_1$ ).

Lo schema amplissimo di Gai 2.97-3.87 attrae e include questo blocco finale, il cui catalogo però sfugge, almeno in parte, all'enumerazione iniziale. Chi è alla ricerca di rigore logico, può attribuire questo scarto a una falla o menda nell'impostazione discorsiva gaiana, oppure rigettare – come è stato fatto – il passaggio di Gai 3.85-87 come inautentico<sup>118</sup>. La strada alternativa consiste nel valorizzare la libertà espressiva di Gaio, la cui varietà di moduli espressivi impreciosisce di volta in volta il testo: in questo caso, per esempio, serve riconoscere che l'ultimo modo di acquisto citato (la *in iure cessio hereditatis*) è ambiguo ('sta e non sta' dentro l'elenco di Gai 2.97), perché come detto l'effetto della *in iure cessio* dipende dal momento in cui è celebrata e dalla natura dell'erede che la compie: può essere modo di acquisto *per universitatem* ( $\gamma_1$ ), oppure titolo per il trasferimento di *singulae res* ( $\gamma_{2,3}$ ), oppure ancora un atto privo di effetto ( $\gamma_4$ ). Per questo, forse, la sua collocazione (dentro la coda che precede le obbligazio-

117 Cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 259-267.

118 Cf. p.e. FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 350.

ni, fuori dall'enumerazione degli acquisti *per universitatem*) non stona, a ben vedere, neppure sotto il profilo logico, mentre sarebbe risultata dissonante, o difficile da gestire, una partizione 'definita' in Gai 2.97.

La *in iure cessio hereditatis* offre del resto un ulteriore spunto, in direzione della possibilità di pianificare il testo in modo più o meno 'vincolante' attraverso gli elenchi 'indefiniti', o non marcati.

Come è noto, infatti, il discorso di Gai 3.85-87 ha un suo doppio all'inizio del secondo libro (Gai 2.34-37)<sup>119</sup>. La ragione della duplicazione è incerta ed è stata motivo di sospetti sull'autenticità di uno dei due testi<sup>120</sup>. Ai nostri fini conta, però, la forma che assume, all'interno del discorso più ampio del secondo libro – quello che dà vita alla griglia combinatoria dei modi di acquisto di *singulae res*, studiato da Bona – questo *alter ego* testuale del brano appena commentato:

[<sup>122</sup> **Quaedam** praeterea res **CORPORALES** sunt, **quaedam** **INCORPORALES**.  
CORPORALES] [<sup>123</sup> Corpores hae sunt...  
INCORPORALES]

[<sup>124</sup> Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut (i) **HEREDITAS**, (ii) **USUSFRUCTUS**, (iii) **OBLIGATIONES** quoquo modo contractae.

Nec ad rem pertinet, quod  
(i) in hereditate res corporales continentur,  
(ii) et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt,  
(iii) et id, quod ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque corporale est, veluti fundus,  
homo, pecunia: nam  
(i) ipsum ius successionis  
(ii) et ipsum ius utendi fruendi  
(iii) et ipsum ius obligationis incorporale est.

Eodem numero sunt (iv) **IURA PRAEDIORUM URBANORUM ET RUSTICORUM**.  
[...]

[<sup>28</sup> Res incorporales traditionem non recipere manifestum est.  
(iv) **IURA PRAEDIORUM URBANORUM ET RUSTICORUM**] [<sup>29</sup> Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi *tantum* possunt; rusticorum vero etiam mancipari possunt.  
(i) **USUSFRUCTUS**] [<sup>30</sup> Ususfructus in iure cessionem tantum recipit [...]  
(ii) **HEREDITAS**] [<sup>34</sup> Hereditas quoque in iure cessionem tantum recipit.  
(ii.) [<sup>35</sup> Nam si is, ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, in iure eam alii ante aditionem cedat, id est antequam heres extiterit, proinde fit heres is, cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset:  
(ii.) post obligationem vero si cesserit, nihilo minus ipse heres permanet et ob id [A] creditoribus tenebitur, debita vero pereunt, eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt; / [B] corpora vero eius hereditatis proinde transeunt ad eum, cui cessa est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fuissent.

119 Cf. ancora FUHRMANN, *Zur Entstehung*, 350.

120 Per la discussione (e la difesa del testo) cf. ALBANESE, *Gai II*, 34-37, seguito tra gli altri da BONA, *Il coordinamento*, 1121. Sul brano, in relazione alla *hereditas*, FALCONE, *Osservazioni*, 137-139.

(ii<sub>3</sub>)<sup>[36]</sup> Testamento autem scriptus heres ante aditam quidem hereditatem in iure cedendo eam alii nihil agit; (ii<sub>4</sub>) postea vero quam adierit si cedat, ea accidunt, *quae proxime diximus* de eo, ad quem ab intestato legitimo iure pertinet hereditas, si post obligationem in iure cedat.

(ii<sub>2</sub>)<sup>[37]</sup> Idem et de necessariis heredibus diversae scholae auctores existimant, quod nihil videtur interesse, utrum aliquis adeundo hereditatem fiat heres an invitus existat. *quod quale sit, suo loco apparebit*: sed nostri praeceptores putant nihil agere necessarium heredem, cum in iure cedat hereditatem.

(iii) OBLIGATIONES] <sup>[38]</sup> Obligationes quoquo modo contractae nihil eorum recipiunt [...]

Abbiamo già ricordato (cf. sopra, § 1.2) lo sviluppo del discorso in questa porzione di brano, in cui sono introdotte, per via di combinazione e di esclusione, le procedure idonee al trasferimento della proprietà civile di singoli beni e crediti.

Basterà dunque, ora, segnalare che l'andamento discorsivo di 2.28-30 (brano in cui il passaggio sulla *in iure cessio* è incastonato) è pianificato sulla base non di una divisione (come quella di Gai 2.12), bensì di un elenco o catalogo indefinito, quello di Gai 2.14 (*Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut (i) hereditas, (ii) ususfructus, (iii) obligationes quoquo modo contractae [...]; eodem numero sunt (iv) iura praediorum urbanorum et rusticorum*). L'elenco, evidentemente esemplificativo, dà forma al brano che lo segue: la prima terna della serie è ripresa per due volte, con ordine inalterato (Gai 2.14), per chiarire la differenza tra il diritto e il suo oggetto (due *res* autonome, l'una incorporale, l'altra corporale); l'intero gruppo torna invece ai §§ 28 ss., classe residuale che non ammette *traditio*. La modifica della sequenza non deve spaventare: Gaio riordina il quartetto dal più (le servitù, la cui specie prediale ammette la *mancipatio*) al meno compromesso con altri negozi a effetti reali (l'obbligazione, inidonea anche alla *in iure cessio*).

In mezzo, l'*hereditas*, per la quale ci si imbatte in un discorso dal contenuto quasi identico a quello sopra osservato (qui si rinvia a ciò che deve ancora essere esposto, *quod quale sit, suo loco apparebit*, e non si distingue tra modi di acquisto dell'eredità; Gai 3.85-87 può invece ormai menzionare la *cretio* e la *pro herede gestio*, trattate in Gai 2.164 ss. Per il resto, la ripetizione riflette i due volti dello stesso tema: qui, la possibilità di ricorrere alla *in iure cessio* in relazione alla *singula res* incorporale, rispetto a cui gli altri casi sono variazione; là, l'effetto di trasferimento universale prodotto da tale procedura).

Le forme di pianificazione testuale delle *Institutiones* non sembrano dunque riflettere meccanicamente il binomio diaresi/elenco; paiono, piuttosto, restituire l'idea – fedele alla prassi di scrittura artistica di ogni tempo – che l'autore utilizzi la lingua con flessibilità, avendo a cuore, di volta in volta, l'efficacia espositiva (la trasmissione guidata di informazioni al lettore).

Un primo corollario di questo fenomeno riguarda il livello di vincolatività

dei diversi tipi di elenco: sebbene, in linea di principio, i moduli ‘definiti’ siano più adatti a imbrigliare il discorso e a guidare il lettore nella decodifica dell’ordito testuale, non sempre agli schemi diairetici viene affidata questa funzione (ne è un esempio 1.158-163), che a volte è assolta, al contrario, da strutture meno rigide (come quella che coinvolge gli acquisti *per universitatem*, o addirittura l’elenco esemplificativo di Gai 2.14).

Un secondo corollario, legato al primo, concerne invece il rapporto tra modalità di rappresentazione dei complessi informativi e ampiezza dell’architettura testuale coinvolta. È vero, infatti, che in linea di tendenza i cataloghi ‘indefiniti’ stanno (nel movimento espositivo che asseconda, per progressivo incremento del nuovo, l’andamento dal generale al particolare) alla periferia dell’albero informativo. Non sempre, però, è così: proprio il caso di Gai 2.97-3.87 mostra la possibilità che un elenco indefinito, con l’aiuto di un abile maquillage e di un corredo di ornamenti linguistici (*enumeratio* cataforica, nesi di transizione, *recapitulatio*) accompagni il lettore lungo porzioni di testo molto grandi, senza smarrirsi, perdere di vista la coerenza dell’opera o dimenticare la multiforme ricchezza dell’esperienza giuridica.

## 12. Cataloghi di possibili divisioni

Un secondo punto di vista possibile, nel guardare ai moduli espositivi utilizzati da Gaio, concerne, come detto, il tipo di operazione intellettuale di cui la struttura linguistica è espressione. Il processo di divisione concettuale (diarsi discendente) asseconda di preferenza, in termini dialettici, un movimento top-down: da una classe superiore si transita, per gradi, a quelle inferiori, fino a ottenere la definizione che descrive le proprietà di un individuo e le differenze con gli altri. Il movimento opposto (bottom-up) può essere invece riconosciuto in linea di massima nel catalogo: un principio giuridico aggregante (per esempio, il divieto di inferire sui propri servi, o – meno chiaramente – la possibilità per i Latini di divenire Romani) è ottenuto per astrazione a partire da fenomeni normativi eterogenei.

Non sempre, però, è facile distinguere tra le due operazioni intellettuali, le quali del resto non si lasciano sovrapporre in modo netto a forme linguistiche preordinate.

Uno sguardo alla tabella esemplificativa sopra riportata al § 11 lascia constatare, in effetti, come in molti casi le ‘Einteilungen’ (seguite da quelle che Fuhrmann, pur con dubbi, qualificava ‘Definitionen’) non siano divisioni concettuali, bensì aggregazioni dal basso di una pluralità di elementi, a cui uno schema intellettuale – esterno o interno, più o meno descrittivo degli elementi aggreganti – offre eventualmente, dall’alto (o dall’esterno) una griglia di collo-

cazione efficace. Prendere a prestito moduli intellettuali abituali, o conformi all'esperienza acquisita, o noti perché già trasmessi dentro o fuori dal testo, permette di dare solidità alla ripartizione e stabilità all'ordine che ne deriva. Per esempio, Gai 4.76 ss. (*constitutae sunt autem noxales actiones aut legibus aut edicto praetoris: legibus, velut furti lege XII tabularum, damni iniuriae lege Aquilia; edicto praetoris, velut iniuriarum et vi bonorum raptorum*), per dividere l'insieme delle azioni nossali, sceglie di aggregarle secondo la loro fonte (civile o pretoria), mettendo a tema i modi in cui esse sono *constitutae*: si tratta di un binomio (*lex/edictum*) particolarmente radicato nella coscienza giuridica, oltre che caro a Gaio, che sulla sequenza legge-editto accomoda gran parte delle informazioni del manuale<sup>121</sup>.

La divisione del concetto di *capitis deminutio* in tre classi (Gai 1.159 ss.: *est autem capitis diminutio prioris status permutatio: eaque tribus modis accidit: nam aut maxima est capitis diminutio aut minor, quam quidam mediam vocant, aut minima. [160] Maxima... quae accidit incensis... [161] Minor, quod accidit... ecc.*) si accompagna invece a un criterio graduato di valore (*maxima, minor, minima*), esterno al concetto e non didascalico rispetto alle differenze tra le diverse sotto-classi, ma sufficientemente forte da riflettersi – vicendevolmente – nelle divisioni del primo libro delle *Institutiones* (liberi/schiavi; cittadinanza degli schiavi liberati; individui *sui/alieni iuris*). Gaio si premura, come si è visto, di ricondurre a ciascuna specie alcuni eventi in grado di causare la perdita della libertà e della cittadinanza, della sola cittadinanza, oppure di consentire la conservazione della libertà e della cittadinanza, cambiando però lo stato di famiglia (*status hominis*).

L'uso 'organizzativo' degli elenchi definiti emerge con particolare chiarezza quando lo stesso Gaio dà conto di come uno stesso gruppo di informazioni possa essere ripartito in più modi, a seconda del punto di vista adottato. Ciò avviene in particolare in Gai 4.142-160<sup>122</sup>, in cui si illustrano tre possibili criteri di raggruppamento degli interdetti:

[A]<sup>[142]</sup> Principalis igitur divisio in eo est, quod aut **prohibitoria** sunt interdicta aut **restitutoria** aut **exhibitoria**.

[B]<sup>[143]</sup> Sequens in eo est divisio, quod vel **ADIPISCENDAE POSSESSIONIS CAUSA CONPARATA SUNT VEL RETINENDAE VEL RECIPERANDAE. ADIPISCENDAE POSSESSIONIS CAUSA** <sup>[144]</sup> Adipiscendae possessionis causa interdictum accomodatur

121 Cf. BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 251-259.

122 Il quarto libro dei *Commentarii* è stato considerato meno compromesso con l'impianto diairetico. Sul punto (per una lettura analitica degli stilemi gaiani) cf. FALCONE, *Appunti*; BUZZACCHI, *Sanzioni processuali*. Per le tecniche espositive impiegate nel quarto libro delle *Institutiones* cf. MANTOVANI, *Un esempio*.

- (i) bonorum possessori, cuius principium est ‘QUORUM BONORUM’; eiusque vis et potestas haec est, ut quod quisque ex his bonis, quorum possessio alicui data est, pro herede aut pro possessore possidet dolove fecit, quo minus possideret, id ei, cui bonorum possessio data est, **restituatur**. [...]
- (ii) <sup>[145]</sup> Bonorum **quoque** emptori similiter proponitur interdictum, quod quidam possessorum vocant.
- (iii) <sup>[146]</sup> **Item** ei, qui publica bona emerit, eiusdem condicionis interdictum proponitur, quod appellatur sectorium, quod sectores vocantur, qui publice bona mercantur.
- (iv) <sup>[147]</sup> Interdictum **quoque**, quod appellatur Salvianum, apiscendae possessionis causa comparatum est [...].

RETINENDAE] <sup>[148]</sup> Retinendae possessionis causa solet interdictum reddi, cum ab utraque parte de proprietate alicuius rei controversia est et ante quaeritur, uter ex litigatoribus possidere et uter petere debeat. Cuius rei gratia comparata sunt

- (i) ‘UTI POSSIDETIS’ et  
 (ii) ‘UTRUBI’ [...]

RECIPERANDAE] <sup>[154]</sup> Reciperandae possessionis causa solet interdictum dari, si quis ex possessione vi deiectus sit.

- (i) nam ei proponitur interdictum, cuius principium est ‘UNDE TU ILLUM VI DEIECISTI’, per quod is, qui deiecit, cogitur ei **restituere rei possessionem**,
- (ii) <sup>[155]</sup> Interdum tamen etsi eum vi deiecerim, qui a me vi aut clam aut precario possideret, cogor ei **restituere possessionem**, velut si armis eum vi deiecerim [...]

[C] <sup>[156]</sup> Tertia divisio interdictorum in hoc est, quod aut simplicia sunt aut duplicia.

<sup>[157]</sup> *Simplicia* sunt, [velut] in quibus alter actor, alter reus est, qualia sunt **omnia restitutoria aut exhibitoria**.

namque actor est, qui desiderat aut **exhiberi aut restitui**, reus is est, a quo desideratur, ut **exhibeat aut restituat**.

<sup>[158]</sup> **Prohibitoriorum autem interdictorum** [interdum] *alia duplicia, alia simplicia* sunt.

<sup>[159]</sup> *Simplicia* sunt, velut

- (i) quibus **prohibet** praetor in loco sacro aut in flumine publico ripave eius aliquid facere reum.

nam actor est, qui desiderat, ne quid fiat, reus is, qui aliquid facere conatur.

<sup>[160]</sup> *Duplicia* sunt velut

- (i) ‘UTI POSSIDETIS’ interdictum et  
 (ii) ‘UTRUBI’.

ideo autem duplicia vocantur, quod par utriusque litigatoris in his condicio est, nec quisquam praecipue reus vel actor intellegitur, sed unusquisque tam rei quam actoris partes sustinet; quippe praetor pari sermone cum utroque loquitur [...].

<sup>[161]</sup> Expositis generibus interdictorum, sequitur...

Nel brano gaiano si sovrappongono tre *divisiones*, che distendono le informazioni relative agli interdetti su altrettanti piani paralleli: se [A] si guarda al testo delle formule processuali, queste ultime si possono raggruppare in tre classi, a seconda che il pretore vieti un comportamento (‘*veto*’, come negli interdetti ‘*uti possidetis*’ e ‘*utrubi*’), oppure ordini la restituzione del possesso (‘*restituas*’, come negli interdetti ‘*quorum bonorum*’, ‘*unde vi*’ e ‘*de vi armata*’), o ancora comandi di esibire *in iure* cose o persone (‘*exhibeas*’: cf. p.e. *de liberis exhibendis*). Si tratta di una modalità di distribuzione ed etichettatura interna e didascalica, perché la classificazione che ne deriva (*aut prohibitoria sunt inter-*

*dicta aut restitutoria aut exhibitoria*) riflette e descrive il tenore linguistico degli strumenti in questione.

Se invece [B] si proiettano sugli interdetti le dinamiche relative all'ingresso e all'uscita dal possesso (allontanandosi dal testo della formula per mettere a fuoco la funzione dello strumento processuale, adattata al trittico naturalistico, dunque precostituito, 'nuovo acquisto/conservazione/riacquisto del possesso'), si distinguono strumenti utili per entrare nella *possessio* per la prima volta, come nel caso dei beni del defunto, per conservarla (cioè, conservare il ruolo di possessore, quando esso è conteso) o per riottenerla (per il beneficiario dell'ordine di restituire, se è stato spossessato con la forza).

Se, infine, si guarda [C] ai destinatari del comando del pretore, la tripartizione si semplifica in una coppia, perché gli ordini possono essere rivolti o a un solo soggetto o ai due contendenti.

A seconda del punto di vista adottato – Gaio li espone tutti e tre – si ottengono possibilità combinatorie diverse, perché i tre criteri scorrono l'uno sull'altro come cerchi intorno a un perno: per questo motivo, per esempio, la *tertia divisio* è enunciata e subito fatta oggetto di limitazione (riguarda i soli interdetti proibitori), dal momento che quelli restitutori ed esibitori hanno sempre un solo destinatario.

Gaio ascrive a ciascuna classe, di volta in volta, alcune *species* di interdetto, presentandone elenchi evidentemente incompleti, cioè aperti, senza timore di attribuire una stessa *species* a più classi (è il caso degli interdetti '*utrubi*' e '*uti possidetis*', campioni della classe *retinendae possessionis* ma anche esempio di strumenti *duplicita*). Gli elenchi di *species* servono, in questo caso, a illustrare la presenza stessa di ciascuna classe, cioè la possibilità di raggruppare più elementi, non isolati, sulla base del criterio selezionato (come nei §§ 144-147). Si può dire, in questo senso, che l'intero movimento o blocco testuale dà vita, in Gaio, a un 'catalogo di *divisiones*', ordinato con una sequenza numerata (*principalis, sequens, tertia divisio*) che non rimanda a una diairesi a cascata, ma all'enumerazione di possibili punti di vista con cui ripartire la massa delle previsioni edittali.

Non che le sequenze diairetiche discendenti manchino del tutto: Gai 2.1-11 divide progressivamente le *res*, come è noto, dalla classe unitaria a quella di dettaglio (*res privatae*). Lo fa alla luce dell'interesse discorsivo che guida i due libri centrali dei commentari (Gai 2.1: *modo videamus de rebus, quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur*), mettendo a fuoco gli individui (classe di *res*) di cui il privato può acquistare la proprietà, singolarmente o *per universitatem*. Si tratta, però, ancora una volta, di un uso tipico della *divisio*, conclusa nei primi paragrafi perché ancillare agli altri mo-

duli espositivi che abbiamo già menzionato. Più che divisioni abortite o imperfette (testimoni della «Diskrepanz zwischen den Tendenzen des Werkes und ihrer Realisierung»), in queste ripartizioni serve riconoscere una volta di più la varietà degli stilemi espositivi utilizzati da Gaio, in cui l'ordine offerto alla complessità è debitore a una scrittura artistica e a uno strumentario linguistico articolato.

### 13. Cataloghi di autori di cataloghi. Astrazione per l'argomentazione, astrazione per l'esposizione

Un ultimo elemento merita di essere (non più che) accennato. Il movimento bottom-up (in cui la descrizione del *ius quod est* dà vita, attraverso cataloghi di vario tipo e natura, a un riordino dell'esistente, che Gaio sfrutta a fini espositivi, trasformando una multiformità caotica in una mappa in grado di orientare il lettore) sembra essere non solo prevalente nelle *Institutiones*, ma anche conforme a un metodo già sperimentato dai giuristi.

Come è noto, Gaio rende infatti oggetto di mappatura, in più luoghi<sup>123</sup>, anche l'attività stessa di catalogazione svolta dalla giurisprudenza romana (nel periodo a cavaliere tra l'ultima età repubblicana e il primo principato), operazione sulla valutazione della quale è divampato nel secolo scorso un dibattito rovente e – come ogni pira – sempre seducente.<sup>124</sup>

123 Gai 1.188 («*Ex his apparet, quot sint species tutelarum. Si vero quaeramus, in quot genera hae species diducantur, longa erit disputatio: nam de ea re valde veteres dubitaverunt. Nos qui diligentius hunc tractatum exsecuti sumus et in edicti interpretatione et in his libris, quos ex Quinto Mucio fecimus, hoc totum omittimus. Hoc solum tantisper sufficit admonuisse, quod quidam quinque genera esse dixerunt, ut Quintus Mucius, alii tria, ut Servius Sulpicius; alii duo, ut Labeo; alii tot genera esse crediderunt, quot etiam species essent*») e Gai 3.183 («*Furtorum autem genera Ser. Sulpicius et Masurius Sabinus IIII esse dixerunt, manifestum et nec manifestum, conceptum et oblatum; Labeo duo, manifestum et nec manifestum; nam conceptum et oblatum species potius actionis esse furto cohaerentes quam genera furtorum; quod sane verius videtur, sicut inferius apparebit*»), cui va aggiunto Gai 4.1 («*...si quaeramus, quot genera actionum sint, verius videtur duo esse, in rem et in personam. Nam qui IIII esse dixerunt ex sponsonum generibus, non animadverterunt quasdam species actionum inter genera se rettulisse*»: su quest'ultimo brano per tutti SILLA, *Sulla distinzione*).

124 È notissima – e non può essere qui ripresa in dettaglio – la discussione, in storiografia, sull'utilizzo più o meno consapevole della coppia lessicale *genus/species* da parte dei giuristi romani. Il dibattito ha il suo culmine negli anni Settanta del secolo scorso, con lo studio di TALAMANCA, *Lo schema*, che censurava gli esiti di NÖRR, *Divisio* (il quale prendeva le mosse da Gai 1.1-7), e ORESTANO, 'Obligaciones' (che sempre a Gaio guardava, questa volta con riferimento a Gai 3.88-89 e 182). Sulla ricostruzione di Talamanca, con cui si raggiunge la posizione maggiormente critica circa la complicità dei giuristi romani con la prassi diairetica, cf. MANTOVANI, *La scienza giuridica*, 201-204.

Questo modulo specifico ed esplicito – i ‘cataloghi dei cataloghi offerti in passato dai giuristi’ – si affianca a quelli, impliciti, che innervano le *Institutiones* (i modi di classificare gli interdetti ne sono un esempio). Come in questi casi, l’attitudine di chi ha condotto l’attività di aggregazione sembra essere quella dell’accorpamento dal basso.

L’esempio delle *species tutelarum* (Gai 1.142 ss.) dà felice conto, nello stesso tempo, di questa attitudine cognitiva (l’operazione condotta dai giuristi), della presenza del modulo espositivo specifico (catalogo dei cataloghi) e dell’uso che ne fa Gaio nelle *Institutiones*:

[142] TRANSEAMUS NUNC AD ALIAM DIVISIONEM.

Nam ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, QUAEDAM VEL (A<sub>1</sub>) IN TUTELA SUNT VEL (A<sub>2</sub>) IN CURATIONE, QUAEDAM (B) NEUTRO IURE TENENTUR. Videamus igitur, quae in tutela, quae in curatione sint: ita enim intellegemus ceteras personas, quae neutro iure tenentur...

$\neg A_1$  (*in tutela*)

$\neg A_2$  (*in curatione*)       $\rightarrow B$

[144] Permissum est itaque parentibus liberis, quos in potestate sua habent, testamento tutores dare: [A] **masculini** quidem **sexus** inpueribus, [B] **feminini** vero inpueribus puberibusque, vel cum nuptae sint. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse.

[146] Nepotibus autem neptibusque

[147] postumis

[148] Vxoribus, quae in manu est

[149] Rectissime autem tutor sic dari potest [...]

[150] In persona tamen uxoris, quae in manu est, recepta est etiam TUTORIS OPTIO

TUTORIS OPTIO] [151] Ceterum *aut* PLENA optio datur *aut* ANGUSTA.

PLENA] [152] Plena ita dari solet, ut proxime supra diximus.

ANGUSTA] Angusta ita dari solet... [153] Quae optiones plurimum inter se differunt...

[154] Vocantur autem hi, qui nominatim testamento tutores dantur, [a] **dativi**, qui ex optione sumuntur, [b] **optivi**.

[155] Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis EX LEGE XII TABULARUM AGNATI sunt tutores, qui vocantur [c] **legitimi**.

AGNATI] [156] Sunt autem agnati...

[158] Sed adgnationis quidem ius KAPITIS DIMI-NUTIONE perimitur...

**KAPITIS DIMINUTIONE**] <sup>[159]</sup> Est autem kapitis diminutio prioris status permutatio: eaque **tribus modis accidit**: nam **AUT MAXIMA EST KAPITIS DIMINUTIO AUT MINOR**, quam quidam medium vocant, **AUT MINIMA**.  
**MAXIMA**] <sup>[160]</sup> Maxima est kapitis diminutio...  
**MINOR**] <sup>[161]</sup> Minor sive media est kapitis diminutio...  
**MINIMA**] <sup>[162]</sup> Minima est capitis diminutio

<sup>[165]</sup> Ex eadem lege XII tabularum libertarum et inpuberum libertorum tutela ad patronos liberosque eorum pertinet; quae et ipsa [d] **tutela legitima** vocatur... quia proinde accepta est per interpretationem, atque si verbis legis introducta esset...

<sup>[166]</sup> Exemplo patronorum RECEPTA EST [e] **et alia tutela, quae et ipsa legitima** vocatur. Nam si quis filium nepotemve aut pronepote inpuberes, vel filiam neptemve aut proneptem tam puberes quam inpuberes alteri ea lege mancipio dederit, ut sibi remanciparentur, remancipatosque manumiserit, legitimus eorum tutor erit.

<sup>[166a]</sup> Sunt et [f] **aliae tutelae, quae fiduciariae vocantur**...

<sup>[168]</sup> Agnatis et patronis et liberorum capitum manumissoribus permissum est feminarum tutelam alii in iure cedere. <sup>[169]</sup> Is autem, cui ceditur tutela, [g] **cessicius tutor vocatur**.

<sup>[173]</sup> Praeterea senatus consulto mulieribus permissum est in absentis tutoris locum alium petere, quo petito prior desinit...

<sup>[176]</sup> Sed **aliquando** etiam in patroni absentis locum permittitur tutorem petere,  
 (i) veluti ad hereditatem adeundam.  
 (ii) <sup>[177]</sup> Idem SENATUS CENSUIT et in persona pupilli patroni filii.  
 (iii) <sup>[178]</sup> Nam et LEGE IULIA DE MARITANDIS ORDINIBUS ei, quae in legitima tutela pupilli sit, permittitur dotis constituendae gratia a praetore urbano tutorem petere.  
 ...  
 (iv) <sup>[180]</sup> Item si qua in tutela legitima furiosi aut muti sit, permittitur ei SENATUS CONSULTO dotis constituendae gratia tutorem petere.  
 ...  
 (v) <sup>[182]</sup> Praeterea SENATUS CENSUIT, ut si tutor pupilli pupillaeve suspectus a tutela remotus sit sive ex iusta causa fuerit excusatus, in locum eius alius tutor detur, quo facto prior tutor amittit tutelam.

[184] Olim cum *legis actiones* in usu erant, etiam ex illa causa tutor dabatur, si inter tutorem et mulierem pupillumve lege agendum erat... qui dicebatur [h] **praetorius tutor**... sed post sublatas legis actiones quidam putant *hanc speciem dandi tutoris* in usu esse desisse...

[185] Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma *ex lege Atilia* a praetore urbano et maiore parte tribunorum plebis, qui [i] **Atilianus tutor vocatur**; in provinciis vero a praesidibus provinciarum *ex lege Iulia et Titia*...

↓

[188] Ex his apparet, *quot sint species tutelarum*. Si vero quaeramus, in quot genera *haec species* diducantur, longa erit disputatio...

Etc.

L'intero brano, di cui la sinossi qui sopra riporta lo scheletro (enunciati dominanti, con alcune espansioni), è costruito, ancora una volta, in forma di catalogo esplicito (giustapposizione delle *species tutelarum* [A, B,...i]), sebbene in questo caso si tratti di un elenco 'nascosto', costruito per giustapposizione di figure, senza segnali discorsivi che ne mettano in evidenza la struttura.

All'interno del catalogo convivono moduli espositivi diversi. Si riconosce per esempio l'uso, in funzione topica, di tecniche di divisione concettuale (discendenti, affiancate a definizioni: per esempio, *aut plena optio datur aut angusta: plena... angusta...*) accanto a enumerazioni definite, con annuncio del numero di elementi enumerati (*est autem capituli diminutio prioris status permutatio: eaque tribus modis accidit...*) ed elenchi indefiniti (*aliquando etiam in patroni absentis locum permittitur tutorem petere...*), che si innestano nel catalogo complessivo come disegni o ricami di tessitura.

Gli schemi 'diaretici' convivono fianco a fianco con la 'katalogartige Aufzählung' di situazioni normative, perché l'esposizione ragionata del diritto esistente in un dato momento storico (quello di Gaio) deve conciliare le esigenze di ordine imposte dalla funzione informativa del testo con la vitalità di un diritto in movimento e in continuo aggiornamento.

Il complesso blocco testuale che ne deriva informa il lettore circa le *species tutelarum*, la cui conoscenza serve (insieme ai successivi sviluppi del brano) a chiarire chi è sottoposto a tutela e chi no. L'informazione risponde all'annuncio operato dalla *divisio* generale di Gai 1.142, il quale sfrutta un doppio canale di pianificazione testuale: uno fondato sull'opposizione cognitiva, all'interno dei soggetti *sui iuris*, tra individui autonomi e bisognosi di assistenza (*ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, quaedam vel [A<sub>1</sub>] in tutela sunt vel [A<sub>2</sub>] in curatione, quaedam [B] neutro iure tenen-*

tur), l'altro costruito, come già altrove<sup>125</sup>, intorno a una tecnica di rimozione (*videamus igitur, quae in tutela, quae in curatione sint: ita enim intellegemus ceteras personas, quae neutro iure tenentur*). Si tratta, di nuovo, di un uso topico, a fini espositivi, di argomenti sviluppati in chiave persuasiva dalla retorica antica. Gli argomenti chiamati, fin da Aristotele, 'mediante divisione'<sup>126</sup> e 'mediante partizione'<sup>127</sup> consistevano infatti nell'allestimento di cataloghi chiusi e nella successiva sottrazione, ad uno ad uno, degli elementi enumerati, così da convincere l'interlocutore della necessità di concludere per l'unico elemento rimasto<sup>128</sup>. Gaio sfrutta questa stessa tecnica a fini espositivi, dal momento che la divisione di partenza (binomio oppositivo) è artificiale: sono autonomi, per negazione, coloro per i quali il diritto non prevede forme di assistenza, le quali a loro volta assommano (piccolo catalogo induttivo) la disciplina della tutela e quella della curatela. Poiché non si possono illustrare le assenze, Gaio è costretto a sviluppare il discorso per rimozione. Si può forse dire, sotto questo profilo, che proprio la procedura espositiva 'per rimozione', che Gaio non nasconde, manifesta il carattere artificiale della *divisio* di Gai 1.142 (e di quella di 1.49): l'ideazione di una coppia oppositiva 'non-non autonomi'/'non autonomi', di cui solo un membro può essere illustrato, ha infatti funzione demarcativa, perché serve – per dirla con Bona – a dare coerenza a «un ordine di argomenti», isolando un tema frutto di aggregazione (tutela e curatela) dal tema aggregato precedente (gruppo *potestas, manus, mancipium*, a sua volta contenitore per figure aggregate localmente come *adoptio* e *adrogatio*, eccetera).

Che il catalogo delle *species tutelarum* di Gai 1.144-187, così costruito, rimanga, in questa porzione di testo, 'nudo', cioè privo di aggregazioni al proprio interno<sup>129</sup>, è dichiarato da Gaio stesso in coda al brano (§ 188), quando l'autore

125 Cf. Gai 1.49-50: «*Earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt.* <sup>[50]</sup> *Videamus nunc de iis, quae alieno iuri subiectae sint: nam si cognouerimus, quae istae personae sint, simul intellegemus, quae sui iuris sint.*»

126 Cf. Arist., *Rhet.* 1398a.

127 Cf. Arist., *Rhet.* 1399a.

128 Cf. *Rhet. Her.* 4.41: «*Expediit est cum, rationibus conpluribus enumeratis quibus aliqua res confieri potuerit, ceterae tolluntur, una relinquitur quam nos intendimus.*». Cic., *inv.* 1.55: «*Enumeratio est, in qua pluribus rebus expositis et ceteris infirmatis una reliqua necessario confirmatur.*». La difficoltà e il rischio di questo argomento risiedevano nella necessità di non trascurare nessun elemento della classe considerata, a pena di esporsi al ridicolo e alla facile confutazione ad opera della controparte processuale: cf. Cic., *inv.* 1.84: «*Enumeratio vitiosa intellegitur si aut praeteritum quiddam dicimus quod velimus concedere, aut infirmum aliquid adnumeratum quod aut contra dici possit, aut causa non sit quare non honeste possimus concedere.*».

129 Sul punto cf. TALAMANCA, *Lo schema*, 230, nel contesto del cui studio – già molto analitico – la classificazione delle *species tutelarum* spicca per estensione di analisi. Lo studio

del manuale si produce, appunto, in un ulteriore catalogo ragionato, questa volta avente ad oggetto i punti di vista espressi dai *veteres*<sup>130</sup> circa la possibilità di accorpate le forme di tutela (le *species* elencate nel brano precedente) in classi al proprio interno omogenee:

Ex his apparet, quot sint species tutelarum.

Si vero quaeramus, in quot genera hae species diducantur, **longa erit disputatio**: nam de ea re valde *veteres* dubitaverunt.

Nos qui diligentius hunc tractatum exsecuti sumus et in edicti interpretatione et in his libris, quos ex Quinto Mucio fecimus, *boc totum omittimus. Hoc solum tantisper sufficit admonuisse*, quod

- (i) quidam **quinque** genera esse dixerunt, ut Quintus Mucius,
- (ii) alii **tria**, ut Servius Sulpicius;
- (iii) alii **duo**, ut Labeo;
- (iv) alii tot genera esse crediderunt, quot etiam species essent.

L'elenco di opinioni – che Gaio non sviluppa, affermando di averne trattato a lungo nel commento a Quinto Mucio, uno dei *veteres* coinvolti, e all'editto, in relazione, chissà, alle azioni utilizzabili contro i diversi tipi di tutore – conserva solo il nome di alcuni capifila di categoria (*quidam, alii, alii...*) e del numero dei *genera* in cui le diverse scuole di pensiero distribuivano le *species* (cinque, tre, due, nessuno: scala che disegna l'ordine in cui Gaio presenta le opinioni).

Questi dati però bastano per formulare alcune annotazioni. La discussione (*longa disputatio*) sui modi di organizzazione delle *species tutelarum* è durata nel tempo e ha interessato un numero imprecisato di giuristi, raccolti intorno alle opinioni dei capifila. Costoro – c'è da credere, a fini argomentativi – si producevano in un esercizio di aggregazione, immaginando come fosse possibile accorpate in classi i tipi (*species*) di assistente previsti da norme diverse (embricate nel tempo) e caratterizzati da funzioni (tipi di atti per i quali è fornita assistenza), procedure di nomina, disciplina (per esempio, la possibilità di nominare un sostituto in caso di assenza) diversi, di cui Gaio dà per noi conto in Gai 1.144 ss.<sup>131</sup>

delle relative discussioni antiche mette in luce, per Talamanca – oltre alle sviste interpretative in cui cade Fuhrmann (*Das Systematische Lehrbuch*, 112 e nt. 3), insieme a METTE, *Ius civile*, 44, diversamente da MARTINI, 'Genus' e 'species', 464, perché il movimento di classificazione descritto da Gaio (*in genera species diducere*) non è discendente, bensì ascendente (bottom-up) – come «l'atteggiarsi della prassi diairetica della giurisprudenza romana non dipenda [all'epoca dei *veteres*] tanto dalle conoscenze e dalle capacità di tecnica divisoria dei *prudentes* quanto dalle sollecitazioni oggettive che essi ricevevano dalla materia da trattare e dal metodo con cui l'aggredivano, metodo che tendeva ad escludere la costruzione di grosse classificazioni di carattere sistematico-espositivo» (*ibid.* 239).

130 Per un inquadramento della classe di giuristi interessata, cf. MANTOVANI, *Quando i giuristi diventarono veteres*, 289 (con riferimento al brano in questione).

131 La proposta di ripartizioni 'diairetiche' da parte dei *veteres* è passata al vaglio da TALAMANCA, *Lo schema*, §§. 48 ss. Lo studioso era interessato soprattutto, come si sa, a verificare il

Anche questo esercizio, come molti di quelli testimoniati nelle *Institutiones*, asseconda un'operazione logica non sempre discendente (scomposizione di un intero nelle sue parti, per individuare le specificità di un individuo), bensì spesso ascendente (composizione delle *species* in gruppi aggregati). Le *species*, infatti, preesistono al concetto, e l'esercizio consiste nel separarle (*diducere*) ripartendole in gruppi.

livello di complicità dei giuristi nella discussione antica (filosofica e tecnografica) che coinvolgeva le tecniche divisorie, concludendo per il loro disinteresse verso le questioni teoriche. In questo senso, T. notava che (i) i giuristi non si spingevano mai oltre un solo livello di divisione, spesso legato (ii) all'uso degli argomenti *a genere* (cf. Cic., *Top.* 13: si ascrive una *forma* a una classe generale e si argomenta che, se la *lex* pubblica o negoziale presa in considerazione riguarda quest'ultima, deve includere anche la *forma* speciale) e *a forma generis* (cf. Cic., *Top.* 14: si divide un intero in più *formae* o *partes*, argomentando che la *lex* pubblica o negoziale presa in considerazione riguarda una *pars* e non l'intero). Questo uso argomentativo della divisione è coerente con il fatto che i giuristi conservano un solo livello di divisione, senza sviluppare catene diairetiche (le quali, si potrebbe aggiungere, potrebbero persino invalidare il ragionamento). Cf. TALAMANCA, *Lo schema*, 284-285 nt. 771, che sviluppa il tema con chiarezza esemplare: «Se, infatti, nella maggior parte dei casi il 'topos' presuppone una classificazione di categorie, di classi, proprio per l'uso particolare cui viene adibita, quest'ultima non dev'essere completa, ma è sufficiente che si determini il rapporto da *genus* a *species* rispetto ai due insiemi, ai due concetti che vengono in considerazione. D'altra parte, nell'uso che viene qui fatto, lo schema in questione viene ad applicarsi anche ad entità che non possono qualificarsi come classi o concetti, e ciò avviene, ad es., nel rapporto fra *generalia* e *specialia* in materia di norme, per lo più legislative. La norma, come comando del legislatore, è un *individuum*, e la qualificazione di *generalis* o *specialis* può esser data ad essa non in funzione di una dialettica fra classe (o concetto) superiore ed inferiore riferita alla norma stessa, ma soltanto in relazione alla sfera di applicazione di essa, che può esser più o meno vasta».

Convergono verso questa valutazione anche le conclusioni sui *veteres* proposte in TALAMANCA, *Lo schema*, 269-261. Ivi (ma già in principio di discorso) si specifica infatti che (iii) i giuristi, o almeno appunto i *veteres*, non sono interessati alla costruzione di un apparato concettuale complesso, bensì utilizzano le divisioni nell'ambito dei singoli istituti, dal momento che il loro interesse parte dai casi e ai casi ritorna (T. si chiede però anche se le divisioni abbiano avuto un impatto in termini di storia dei dogmi, rispondendo negativamente).

In questa linea – per quel saggio secondaria – di riflessione, TALAMANCA, *Lo schema*, 260 e nt. 275 sottolinea come le tecniche diairetiche non possano «essere considerate isolatamente dalle altre tecniche argomentative», osservazione che continua a valere per l'età del principato (ivi, 261-288, spec. 284-288): «Lo schema [*genus-species...*] è tenuto presente anche quando si tratti di sancire il concorso elettivo fra le varie normazioni che possono, in astratto, riferirsi alla stessa materia, concorso che viene, ovviamente, argomentato in base ad altre considerazioni. Un impiego analogo a questo si ha in funzione della fissazione della portata di disposizioni scritte di legge, in cui si argomenta variamente in funzione del diverso contesto di ragionamento. E si avvicina a questo l'uso, relativamente diffuso, del 'topos' in ordine all'interpretazione della volontà del defunto nel concorso di disposizioni testamentarie con oggetto parzialmente coincidente, anche nel qual caso lo schema in questione è adoperato con funzionalità diverse».

Di questa operazione lo stesso Gaio si fa non solo testimone, ma anche interprete. È vero, infatti, che in Gai 1.144-188 le *species tutelarum* sono elencate con neutralità (§ 188 *ex his apparet, quot sint species tutelarum...*) rispetto alle possibilità di raggruppamento (*...si uero quaeramus, in quot genera hae species diducantur, longa erit disputatio*). Nel seguito del brano, però, Gaio sviluppa il discorso mettendo a fuoco differenze che toccano non le singole figure, bensì gruppi di aggregati.

[A] <sup>[189]</sup> Sed inpuberes quidem in tutela esse (a) *omnium civitatum* iure contingit; quia id (b) *naturali rationi* conveniens est...

[B] <sup>[190]</sup> Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere (b) *nulla pretiosa ratio* suasisse videtur [...] mulieres enim, quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis DICIS GRATIA TUTOR INTERPONIT AUCTORITATEM suam; saepe etiam INVITUS AUCTOR fieri a praetore cogitur.

DICIS GRATIA... AUCTORITATEM] <sup>[191]</sup> Unde cum tutore nullum ex tutela iudicium [B] mulieri datur: at ubi [A] pupillorum pupillarumve negotia tutores tractant, eis post pubertatem tutelae iudicio rationem reddunt.

INVITUS AUCTOR] <sup>[192]</sup> Sane [B<sub>c,d</sub>] **patronorum et parentum legitimae tutelae** vim aliquam habere intelleguntur eo, quod hi neque ad testamentum faciendum neque ad res mancipi alienandas neque ad obligationes suscipiendas auctores fieri coguntur...

<sup>[193]</sup> (a) *Apud peregrinos* non similiter, ut apud nos, in tutela sunt feminae...

[B] <sup>[194]</sup> Tutela autem liberantur [B<sub>1</sub>] ingenuae quidem trium liberorum iure, [B<sub>2</sub>] libertinae vero quattuor, si [B<sub>2,(c-d)</sub>] **in patroni liberorumve eius legitima tutela** sint; [B<sub>2,(c-d)</sub>] nam **ceterae, quae ALTERIUS GENERIS TUTORES HABENT**, velut Atilianos aut fiduciarios, trium liberorum iure tutela liberantur.

ALTERIUS GENERIS TUTORES HABENT] <sup>[195]</sup> Potest autem *pluribus modis* libertina tutorem alterius generis habere:

(i) veluti si a femina manumissa sit; tunc enim **e lege Atilia** petere debet tutorem, vel in provincia **e lege Iulia et Titia**: nam in patronae tutela esse non potest.

(ii) <sup>[195a]</sup> **Item** si sit a mascolo manumissa et auctore eo coemptionem fecerit, deinde remanipata et manumissa sit, patronum quidem habere tutorem desinit, incipit autem habere eum tutorem, a quo manumissa est, qui **fiduciarius** dicitur.

(iii) <sup>[195b]</sup> **Item** si patronus eiusve filius in adoptionem se dedit, debet liberta **e lege Atilia vel Iulia et Titia** tutorem petere.

(iv) <sup>[195c]</sup> **Similiter ex iisdem legibus** petere debet tutorem liberta, si patronus decesserit nec ullum virilis sexus liberorum in familia reliquerit.

[A] <sup>[196]</sup> Masculi autem cum puberes esse coeperint, tutela liberantur...

In particolare, Gaio sfrutta, a un livello espositivo superiore, la distinzione tra [A] *tutela impuberum* e [B] *tutela mulierum*, che guida – con incastri chastici – il movimento testuale dei §§ 189-196 (ascrivibilità della tutela al *ius gentium* e relativa emersione della ragione naturale; liberazione dalla tutela). Con riguardo a questa seconda classe, in relazione alla possibilità che la donna venga liberata in forza di *ius liberorum* Gaio non può che richiamare, intrecciandola con queste speciali, la distinzione di Gai 1.10 (che trova dunque qui uno dei contesti di giustificazione), distinguendo tra *ingenuae* e *libertinae*. Nell'espansione lemmatica del brano, infine, compare in due contesti (§ 192, circa la possibilità per il pretore

di forzare la mano al *tutor mulierum*; §§ 194-195c, riguardo alla liberazione dalla tutela della liberta in forza di *ius liberorum*) la differenza tra il gruppo delle tutele ‘*legitimae*’ (sopra descritte ai §§ 165-166 [c, d]) e quello delle figure residue. Gaio sfrutta qui – in relazione a un’aggregazione *per genera* delle figure di tutela, che include appunto quelle *non legitimae* – la tecnica della catalogazione indefinita, per chiarire come la donna di condizione libertina (che è stata liberata, dunque fa capo in linea di principio al suo patrono) possa *pluribus modis* avere un tutore diverso da quello legittimo: ciò accade nelle situazioni (elencate ai §§ 195-195c) in cui subentra un tutor *Atilianus* o *fiduciarius*.

Che questa differenza (tra tutele legittime e specie ‘di altro genere’) sia cara (almeno) a Gaio, che anche per questa via testimonia la tendenza a ripartire il diritto sulla base della provvista normativa degli istituti, è mostrato dalla persistenza di tale distinzione, che torna anche in altre sezioni del manuale:

Gai. 2.118-122

...<sup>[118]</sup> Observandum praeterea est, ut si mulier, quae in tutela est, faciat testamentum, tutore auctore facere debeat: alioquin INUTILITER IURE CIVILI TESTABITUR.

INUTILITER IURE CIVILI TESTABITUR] <sup>[119]</sup> Praetor tamen, si septem signis testium signatum sit testamentum, scriptis heredibus secundum tabulas testamenti bonorum possessionem pollicetur, ET SI NEMO SIT, ad quem ab intestato iure legitimo pertineat hereditas, velut frater eodem patre natus aut patruus aut fratris filius, ita poterunt scripti heredes retinere hereditatem: nam idem iuris est et si alia ex causa testamentum non valeat, *velut quod familia non venierit aut nuncupationis verba testator locutus non sit*.

ET SI NEMO SIT] <sup>[120]</sup> Sed videamus, an *etiam si frater aut patruus* extent, potiores scriptis heredibus habeantur; **rescripto enim imperatoris Antonini** significatur eos, qui SECUNDUM TABULAS TESTAMENTI non iure factas bonorum possessionem petierint, posse adversus eos, qui ab intestato vindicant hereditatem, defendere se per exceptionem doli mali.

SECUNDUM TABULAS TESTAMENTI] <sup>[121]</sup> Quod sane quidem

[A] **ad masculorum testamenta** pertinere certum est;

[B<sub>a</sub>] **item ad feminarum**, quae ideo non utiliter testatae sunt, *quod verbi gratia familiam non vendiderint aut nuncupationis verba locutae non sint*:

[B<sub>b</sub>] an autem et **ad ea testamenta feminarum**, quae sine tutoris auctoritate fecerint, **haec constitutio pertineat, videbimus**.

[B<sub>β, γ(c-d)</sub>] <sup>[122]</sup> Loquimur autem de his scilicet feminis, quae **non in legitima parentium aut patronorum tutela sunt, sed [de his] quae alterius generis tutores habent, qui etiam inviti coguntur auctores fieri**.

[B<sub>β(c-d)</sub>] Alioquin parentem et patronum sine auctoritate eius facto testamento non summoeri palam est...

Al momento di introdurre la *bonorum possessio secundum tabulas*, Gaio si inoltra in una serie di distinzioni che coinvolgono tra le altre cose la possibilità, in forza di rescripto imperiale, di paralizzare con una *exceptio doli* la *hereditatis petitio* degli agnati superstiti del defunto, eredi *ab intestato*. Questa possibilità è garantita, spiega Gaio, in relazione al testamento invalido (per vizi formali: *velut quod familia non venierit aut nuncupationis verba testator locutus non sit*) dei soggetti [A] di sesso maschile, mentre per quelli celebrati [B] da donne oc-

corre distinguere: se l'invalidità [B<sub>a</sub>] dipende pure da vizio formale (*quod verbi gratia familiam non vendiderint aut nuncupationis verba locutae non sint*), la situazione è simile alla precedente. Se invece dipende [B<sub>β</sub>] da mancata assistenza di un tutore (cf. § 118), serve una nuova distinzione: nel caso delle figure di [B<sub>β-(c-d)</sub>] tutela *legitima* – che coinvolgono proprio gli agnati controinteressati –, la mancata assistenza alla redazione di un testamento per loro svantaggioso è nelle cose (cf. anche Gai 1.192), motivo per cui il *bonorum possessor* soccombe. In caso contrario – figure di tutela [B<sub>β-(c-d)</sub>] non *legitima* – si può aprire alla possibilità che il *bonorum possessor* prevalga sull'erede legittimo<sup>132</sup>.

Un gruppo di figure emerse in tempi diversi in forza di diverse ragioni viene con ciò fatto convergere in una classe omogenea per nome e, almeno in alcune circostanze, per disciplina, alla luce di un criterio che distingue quel gruppo (l'aggregato) da altre figure. Questo modo di ragionare sul diritto, che individua 'regolarità di gruppo' e isola differenze non solo tra singole figure, ma

132 Cf. Gai 3.43-44. Il gruppo delle tutele *legitimae* è aggregato per via interpretativa, come si percepisce mettendo a fuoco il passaggio di Gai 1.155-166, porzione di quello in cui Gaio illustra la serie delle *species tutelarum*:

[c] <sup>[155]</sup> Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege XII tabularum *agnati* sunt **tutores, qui vocantur legitimi...**

[d] <sup>[165]</sup> Ex eadem lege XII tabularum libertarum et inpuverum libertorum tutela ad *patronos liberosque eorum* pertinet;

quae **et ipsa tutela legitima vocatur**, non quia nominatim ea lege de hac tutela cavetur, sed quia proinde accepta est per interpretationem, atque si verbis legis introducta esset: eo enim ipso, quod hereditates libertorum libertarumque, si intestati decessissent, iusserat lex ad patronos liberosve eorum pertinere, **crediderunt veteres** voluisse legem etiam tutelas ad eos pertinere, quia et agnatos, quos ad hereditatem vocavit, eosdem et tutores esse iusserat.

[e] <sup>[166]</sup> Exemplo patronorum **recepta est et alia tutela, quae et ipsa legitima vocatur.**

Nam si quis filium nepotemve aut pronepotem inpuveres, vel filiam neptemve aut proneptem tam puberes quam inpuveres alteri ea lege mancipio dederit, ut sibi remanciparentur, remancipatosque manumiseric, legitimus eorum tutor erit.

Mentre l'affidamento della tutela agli agnati, in assenza di scelta testamentaria del *pater*, è disciplinato dalla legge (delle XII Tavole), l'incarico al patrono è frutto di interpretazione giurisprudenziale, ad opera proprio dei *veteres*. Poiché infatti la legge individua i patroni (come gli agnati per i loro parenti) quali eredi legittimi *ab intestato* dei loro liberti, ma tace sulla tutela, gli antichi giuristi completavano l'analogia, parificando agnati e patroni per entrambe le situazioni (chiamata all'eredità e affidamento della tutela). Si intravede persino uno sviluppo diacronico della vicenda interpretativa, perché la terza figura di tutore legittimo – il padre che ha emancipato il proprio discendente – viene individuata *exemplo patronorum*. Va da sé che quest'ultima figura debba essere esclusa, almeno nel caso di Gai 1.192 e 2.122, dalla classe che Gaio isola e specifica, non a caso, attraverso l'espressione '*legitima parentium aut patronorum tutela*'.

anche tra insiemi di situazioni, aiuta a spiegare l'utilità di accorpare le *species*, dal basso verso l'alto, in classi identificabili<sup>133</sup>.

Non sempre, però, questo metodo è utile o possibile: tra i *veteres*, per esempio, c'era chi riconosceva tanti *genera tutelarum* quante sono le specie (Gai 1.188: «...*alii tot genera esse crediderunt, quot etiam species essent*»), cioè preferiva non distribuire le singole figure in classi. La catalogazione 'indefinita', a volte, è infatti più opportuna di quella definita, se a prevalere non è l'esigenza di differenziare all'interno di un insieme, ma quella di lasciare emergere elementi comuni a tutti gli elementi dell'insieme (astrazione di regolarità), oppure quando – come è forse il caso della tutela – i caratteri dei membri di una famiglia sono così variabili, da rendere conveniente relazionarsi con ciascuno individualmente, chiamandolo per nome.

#### 14. (Ri)epilogo

Cataloghi, enumerazioni, indici, inventari, liste sono strumenti linguistici in grado di fornire ordine a un insieme caotico di informazioni, al pari degli annunci di tipo diairetico ai quali quegli strumenti sono legati da un gradiente sfumato e spesso inafferrabile. Sotto questo profilo (che mette a fuoco il modo in cui il testo delle *Institutiones* è scritto, per poter valutare il tenore delle informazioni giuridiche che esso trasmette), il carattere espositivo del manuale gaiano va valorizzato nel suo complesso: la sua 'sistematicità' è prima di tutto un riflesso dell'organizzazione testuale, tesa a garantire unità di senso al testo attraverso procedure di coerenza e forme di coesione linguistica. Il tratto di

133 Questo metodo di lavoro proietta la sua ombra fino ai giuristi severiani e oltre. Una rassegna delle figure di tutore e una discussione circa la possibilità (che presuppone differenze e somiglianze specifiche) di applicare a due o più di esse una stessa disciplina è attestata, per esempio, in D. 26.4.5 (Ulp. 35 *ad ed.*), con riferimento alla *satisdatio rem salvam fore* (su cui cf. CASAROTTI, *Questioni testuali*, con ulteriore bibliografia), nonché in D. 26.10.1[.5], in tema di *accusatio suspecti tutoris* (Ulp. 35 *ad ed.*, su cui CASAROTTI, *Struttura*, con ulteriori riferimenti). Ancora in Ulpiano, ma nel commento a Sabino, si trova invece la riduzione a una terna di figure (D. 46.3.14.5, Ulp. 30 *ad Sab.*: «*Sive autem legitimi sunt sive testamentarii sive ex inquisitione dati, recte vel uni solvitur*»; simile nel lessico Lib. Gai 1.7.2: «*Testamentarii sunt, quos patres aut avi paterni in testamento suo tutores filiis aut nepotibus delegaverint. Quod si nec testamentarius tutor fuerit, nec legitimus, tunc ex inquisitione iudicis pupillis tutores dantur*»; per una discussione sulla tripartizione, cf. per tutti DESANTI, *De confirmando tutore*, 232). Per l'affermazione delle differenze tra tipi di tutore quale presupposto del ragionamento giuridico, cf. C. 5.42.4 (*Diocl., Maxim.*, a. 294): «*Non omnium tutorum par similisque causa est. Quapropter exemplo testamentarii confirmatum a praeside vel datum ex inquisitione non onerari satisdatione rem salvam fore pupillorum manifestum est, pluribus autem datis ex inquisitione tutoribus illum, qui satis secundum formam edicti rem pupilli salvam fore dedit, in administratione praeferrri iam dudum obtinuit*» (su cui DESANTI, *De confirmando tutore*, 213).

‘sistema’ del manuale gaiano, come quello di altri testi isagogici antichi, è attributo della lingua, prima che del suo oggetto.

Questa osservazione, che rimonta all’intuizione dirompente di Manfred Fuhrmann, è stata nel tempo precisata e raffinata – Ferdinando Bona ha percorso i tempi – introducendo nella teoria di Fuhrmann fattori di flessibilità. La ‘topica espositiva’ di cui Gaio si serve per dare unità di senso alla sua opera va tenuta distinta da quella in senso lato ‘persuasiva’ (propria dei retori) e, con angolo speciale rispetto a quest’ultima, ‘argomentativa’ (recepita dai giuristi, con una postura pragmatica che, anche in questo campo, ne misura la distanza dai filosofi)<sup>134</sup>; tuttavia, come le altre provviste ‘topiche’<sup>135</sup>, essa abbraccia uno strumentario ampio, più vario rispetto a quello a impronta diairetica (divisioni in generi e specie, definizioni, parallelismi, differenze) originariamente identificato dal filologo tedesco (§ 1).

Alcuni dei moduli stilistici coinvolti in questa ‘topica’ (che è tale nella misura in cui ciascun modulo viene accomodato, di volta in volta, alle esigenze del discorso che contribuisce a produrre) si lasciano difficilmente ricondurre all’idea di una ramificazione complessa dell’architettura del testo e della disposizione delle informazioni. L’attrito o «discrepanza» tra il voluto e il realizzato (l’intenzione di produrre un ‘sistema’ e la capacità di farlo), segnalata da Fuhrmann per Gaio, va per questo ridimensionata: le *divisiones* di cui il manuale si serve devono essere valutate soprattutto a livello locale, per la funzione che esse svolgono all’interno di ciascun brano. La sovrastruttura che le tiene insieme è il discorso stesso, il quale sfrutta materiali di costruzione compositi. La combinazione di questi ultimi, a sua volta, coincide con buona parte delle procedure di coerenza messe in atto da Gaio per rendere solida l’esposizione delle nozioni fondamentali del diritto romano del suo tempo (§§ 2-3).

L’analisi delle *Institutiones* rende con ciò onore fino in fondo al lavoro di Fuhrmann, il quale è a tutti gli effetti un’indagine sulle origini, nel mondo greco-romano (quale filiazione degli studi linguistici e retorici antichi, se seguiamo l’impostazione del filologo tedesco) del genere testuale espositivo. La classe dei manuali antichi esplorata da Fuhrmann è ‘sistemica’ perché organizzata, a scrittura pianificata o controllata: con una chiara articolazione in blocchi

134 Sulla postura del ‘giurista filosofo’ cf. ora MANTOVANI, *La letteratura*, 63-109 e 264-272.

135 Per esempio, nella topica ‘persuasiva’ dei retori gli argomenti *ex genere* ed *ex forma*, *ex definitione*, *ex similitudine* e *ex differentia* (che fanno da pendant ai moduli espositivi segnalati da Fuhrmann) convivono con quelli *ex contrario*, *ex adiunctis* e molti altri. Così la terminologia in Cic., *Top.* 11. Per l’uso retorico di questa classe di argomenti cf. LAUSBERG, *Handbuch*, 207 e 219-220. Su questi strumenti cf. anche sopra, nt. 137.

testuali, che sviluppano sottotemi legati al tema centrale; una sensibile presenza di segnali discorsivi (*ergo ex his, quae diximus, apparet...*)<sup>136</sup>, in particolare demarcativi, e connettivi di *dispositio* (*et prius videamus...*), che segnalano la transizione da un'unità tematica all'altra<sup>137</sup>; una predilezione per i movimenti logici di motivazione (*nam*, *quia* ecc.), riformulazione (*et hoc est, quod vulgo dicitur...*), esemplificazione (*veluti...*) e specificazione (*ideo autem diximus... quia...*) – la tecnica lemmatica facilitata, per Gaio, tutti questi movimenti – ; il rispetto per il principio di «progressivo incremento del nuovo»; la tendenza a diluire il lessico specialistico in parafrasi, esempi e definizioni<sup>138</sup> (*proprie dicitur*, *ideo sic appellatus...*, *quae et ipsa... vocatur...*); un forte orientamento sul destinatario, che sfrutta strategie del parlato come l'uso dei pronomi di prima persona plurale (che includono sia l'emittente, sia il destinatario del testo: *videamus*, *transeamus*, *permittitur enim nobis...*); la presenza di domande esplicite (*quid ergo est?*) e implicite, oltre che di frasi che esprimono l'atto illocutivo stesso (*si vero quaeramus...*), e in generale – cosa che include, e in fondo spiega, proprio il ruolo marcato delle strutture diairetiche e degli annunci di cataloghi – il grado elevato di esplicitezza con il quale l'autore manifesta, di volta in volta e per il campo disciplinare di sua competenza, gli atti linguistici da lui compiuti: al lettore discente è chiesto di concentrarsi sul contenuto delle informazioni, limitando la dispersione di energie nell'individuazione delle relazioni tra le diverse parti del testo<sup>139</sup>.

L'operazione che guida questo tipo di testi, una volta selezionata una provvista di informazioni (Gaio ne indica le fonti nei primi paragrafi del manuale), è dunque l'organizzazione di queste ultime all'interno del testo, in vista della trasmissione al lettore. La stella polare non è la persuasione (propria dei testi argomentativi) o la deduzione di verità scientifiche (come nel metodo euclideo, di cui si nutrono anche in antico le scienze che si richiamano alla matematica e alla geometria), bensì l'efficacia comunicativa, che a sua volta dipende dalla capacità del testo di restituire al lettore un'unità di senso.

Se mettiamo a fuoco le caratteristiche del manuale giuridico di Gaio, possiamo osservare il modo in cui il 'sistema espositivo' delle *Institutiones* si staglia rispetto alla letteratura giuridica romana (non riflettendo uno schema testuale

136 Per una ricognizione tipologica, con riferimento all'italiano ma non solo, cf. BAZZANELLA, *Segnali discorsivi*; SANSÒ, *I Segnali discorsivi*.

137 CHRISTEN, *Un pensiero*, 170.

138 LAVINIO, *Tipi testuali*, 135.

139 Per l'insieme di queste caratteristiche quali tratti di genere, cf. DE CESARE, *s.v. Testi espositivi*.

dato, come quello edittole o sabiniano, ma fondendo più provviste normative grazie a una sovrastruttura discorsiva autonoma), pur richiamando tecniche di scrittura familiari ai giuristi. Gaio espone al lettore le nozioni fondamentali del diritto romano del suo tempo, sfruttando una ricca 'topica espositiva' della quale, in questo saggio, si è messo a fuoco il modulo del catalogo, o dell'elenco (§ 4).

A volte, il catalogo àncora a un effetto giuridico – la cui enunciazione serve a mantenere in moto il discorso – una varietà di procedure lasciata intatta, come ventaglio che si apre e si chiude sotto gli occhi del lettore. Così avviene nel caso delle leggi che permettono ai liberti latini di ottenere la cittadinanza romana (§ 5).

Altre volte, principi normativi o regolarità del diritto, organizzati tra loro per via di discorso, sono ricavati per astrazione, proprio a partire da insiemi di elementi disaggregati, che Gaio appunto aggrega in elenchi e cataloghi di varia natura (è il caso del divieto di inferire sui propri servi, ottenuto da due costituzioni imperiali, che a sua volta corregge, per via di commento al lemma, il diritto di vita o di morte quale attributo della *potestas* sugli schiavi: § 6).

Una stessa legge o uno stesso fenomeno, del resto, possono partecipare a più cataloghi, quando ciascuno di essi mette a fuoco un elemento diverso e autonomo: dalla legge *Aelia Sentia*, per esempio, si ottiene sia uno dei modi di acquisto della cittadinanza romana per i liberti latini, sia il principio per cui la *potestas* sui figli può essere acquistata dopo la nascita (§ 7). Per questo occorre cautela nel valutare le duplicazioni informative presenti nel manuale, le quali trovano spesso giustificazione alla luce del ruolo – appunto, tipico-espositivo – svolto a livello locale, all'interno del brano in cui sono incastonate.

A volte (come per la rassegna di *stipulationes inutiles*: § 8) sul catalogo è costruito un blocco o sotto-blocco tematico (è uno dei modi in cui il testo manifesta la sua strutturazione in paragrafi), che può partecipare all'allestimento di moduli redazionali più estesi (§ 9). Quando ciò accade – p.e. inutilità delle stipulazioni o delle nozze – ad essere mappato per via di elenco è frequentemente non un effetto giuridico, ma la sua assenza, come di fronte a una raccolta o un'antologia di eccezioni, ciascuna valida per sé.

Come nella topica 'persuasiva' e 'argomentativa' non è sempre semplice distinguere gli argomenti utilizzati, che possono anzi combinarsi in sistemi intellettuali articolati, così nella topica 'espositiva' di Gaio ci si imbatte spesso in un mélange di soluzioni linguistiche, che dona al tessuto testuale una policromia caratteristica. Rispetto agli stilemi rilevati da Furhmann, in particolare, risulta non sempre facile separare il modulo del catalogo da altri, come il parallelismo o l'individuazione delle differenze tra oggetti: somiglianze e differenze diventano infatti esse stesse oggetto di cataloghi, se la loro regolarità, trasformata in tema, merita di essere fissata nella memoria del lettore (§ 10).

Il catalogo mostra in Gaio un gradiente di affinità spesso difficile da segmentare anche rispetto ai moduli con annuncio diairetico (§ 11). Cataloghi ‘definiti’, cioè provvisti di delimitazioni verso l’interno (il numero degli elementi catalogati e la loro descrizione, che giustifica la ripartizione), oltre che verso l’esterno, e cataloghi ‘indefiniti’ (senza indicazione del numero degli elementi mappati, con o senza annuncio cataforico dell’elemento aggregante) sono moduli spesso intercambiabili, il cui uso – specialmente in relazione alla pianificazione del discorso – è lasciato all’apprezzamento dell’autore e la cui forma, come ogni scelta linguistica, è frutto della sensibilità di quest’ultimo.

A ciò si lega il fatto che solo raramente le divisioni di Gaio svolgono un ruolo logico di tipo ‘diairetico discendente’: più spesso assolvono, come nei cataloghi, una funzione di organizzazione locale delle informazioni, che viene presa come base per l’allestimento del discorso (§ 12). Tale operazione, che asseconda un movimento ascendente, dal basso verso l’alto, è resa opportuna dalla necessità di descrivere efficacemente elementi già dati e nati per poligenesi, ai quali la sovrastruttura del discorso offre una sede intellettuale comprensibile e memorizzabile.

Poiché le procedure di coerenza semantica e di coesione superficiale includono espedienti linguistici eterogenei, il cui modo di utilizzo riflette lo strumentario intellettuale dell’autore, non sorprende che il testo espositivo si faccia punto di incontro di un sapere trasversale (l’‘arte’ di costruire un testo) e uno specialistico. Perciò Gaio, nel presentare un catalogo generale ragionato della provvista di norme e figure (*species iuris*) del diritto privato romano, mette in campo, accanto al lessico giuridico, anche gli stilemi e le forme di organizzazione testuale propri della giurisprudenza romana, nonché impiega (consegnandoli, con ciò, al lettore discente) attrezzi intellettuali propri del sapere giuridico: nessuna regolarità, o principio, è assoluto, perché ognuno di essi conosce eccezioni e sfumature (la tecnica lemmatica consente di mettere in evidenza questa complessità), e nessun raggruppamento di nozioni è impermeabile o resistente alle pressioni di quelli contigui (lo stilema letterario dell’antitesi mostra, con sintesi massima ed economia informativa, il carattere relativo di ogni classe). Anche strumenti comuni, come il catalogo o la divisione vengono adattati all’oggetto dell’esposizione: entrambi mostrano l’attività di raccolta dal basso di elementi, dai quali è possibile estrarre principi o regolarità normative. Questa procedura di astrazione, che Gaio compie con finalità espositive, trova un pendant in uno dei modi con cui i giuristi romani maneggiano il diritto: la tecnica di astrazione e raggruppamento, quale parte di un’articolata ma circoscritta topica argomentativa, è nota già ai *veteres* e i suoi risultati sono addirittura fatti oggetto di dibattito, come mostrano i ‘cataloghi di cataloghi’ (p.e. degli interdetti, § 13)

e i 'cataloghi degli autori di cataloghi' (p.e. in tema di tutela: § 14), che Gaio include nel manuale.

In questa luce Gaio merita di essere liberato dall'onere di dimostrare ad ogni pagina la tenuta logica del suo impianto. Persino il rapporto tra Gaio e Cicerone – che non si può evitare di menzionare, *honoris causa*, in omaggio alla passione autentica di Ferdinando Bona<sup>140</sup> – può essere sfumato nella questione relativa al tipo di operazione proposta dall'Arpinate per illustrare – esporre, a fini di trasmissione del sapere – agli oratori i contenuti complessivi del diritto civile. Che si trattasse di raccogliere in gruppi la casistica disaggregata delle interpretazioni giurisprudenziali, delle leggi e usi che ne erano oggetto (come forse proponeva Cicerone) o, a un livello più articolato, le figure già tipizzate (ma anche i senatoconsulti e le costituzioni imperiali o i principi che ne derivano) mappate da Gaio, le tecniche con cui farlo partono dal basso e mirano in alto: alla costruzione di un 'sistema espositivo' che per via linguistica permetta, come piaceva a Bona, di trasmettere all'allievo il mondo interiore del maestro che lo accompagna e lo indirizza.

## Bibliografia

ALBANESE B., *Gai II, 34-37 e l'in iure cessio hereditatis*, AUPA 23 (1953) 224-247 (= *Scritti giuridici*, I, Palermo 1991, 54-77).

ARCES P., *L'archetipo delle Istituzioni di Gaio è dunque solo vana immaginazione?*, in *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. Fagnoli, 49-66.

ARCES P., *Ricerche sulle tecniche di scrittura delle Istituzioni di Gaio*, Torino 2022<sup>2</sup>.

ASPER M., *Griechische Wissenschaftstexte. Formen, Funktionen, Differenzierungsschichten*, Stuttgart 2007.

140 Si sa che Ferdinando Bona amava Cicerone al punto da identificarsi in esso. Ai testi di Cicerone – del *De oratore* in particolare – sono dedicati lavori specifici (su tutti BONA, *L'ideale retorico*) e l'Arpinate è stato per Bona porta di accesso alla letteratura giurisprudenziale repubblicana (Cf. p.e. BONA, *Sulla fonte di Cicero* e BONA, *Cicerone e i «libri iuris civilis»*); persino nello scrivere testi d'occasione, l'occhiale indossato da Bona riportava quasi, sulle lenti, le parole dell'oratore antico (cf. la sovrapposizione tra Cassolnovo, suo paese natale, e Arpino in BONA, *Prefazione*). Bona era dell'idea che l'operetta *De iure civili in artem redigendo* sviluppasse, per temi e struttura, l'illustrazione del programma esposto nel *De oratore*, «completandolo con specifici riferimenti al *ius civile*» (cf. BONA, *L'ideale retorico*, 822). Tra l'opera e Gaio sottolineava una cesura multipla: di tempo, scopi, tradizione metodologica, forse anche personalità e abito di scrittura. Cf. sopra, § 1 e nt. 22. Sull'operazione proposta da Cicerone, oltre a MANTOVANI, *Cicerone*, cf. FALCONE, *Nota*. Sulla discussione storiografica intorno al rapporto tra Cicerone e Gaio cf. ora FALCONE, *Studi sui commentarii*, 113-121.

- ASPER M., *Zur Struktur und Funktion eisagogischer Texte*, in *Gattungen wissenschaftlicher Literatur in der Antike [ScriptOralia 95]*, a cura di W. Kullmann - J. Althoff - M. Asper, Tübingen 1998, 309-340.
- BATTAGLIA F., *An Aulus Gellius' commentary on Masurius Sabinus (Noct. Att. 11.18)*, TR 84 (2016) 97-148.
- BATTAGLIA F., *Strutture espositive in Gaio: per una morfologia delle Institutiones*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux, D. Mantovani, Pavia 2020, 205-278.
- BAZZANELLA C., *Segnali discorsivi*, in *Enciclopedia dell'italiano*, a cura di R. Simone, Roma 2010, 1303-1305.
- BICCARI M. L., *Primi spunti ricostruttivi della lex Visellia*, *Tesserae Iuris* I.2 (2020) 131-146.
- BOBBIO N., *Teoria generale del diritto*, Torino 1993.
- BONA F., *Sulla fonte di Cicero, de oratore, 1, 56, 239-240 e sulla cronologia dei 'decem libelli' di P. Mucio Scevola*, SDHI 39 (1973) 425-480.
- BONA F., *Cicerone e i «libri iuris civilis» di Quinto Mucio Scevola*, in *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana. Atti di un Seminario. Firenze, 27-28 maggio 1983*, Milano 1985, 205-279.
- BONA F., *Prefazione* (M. Brignoli, *Il circolo di Cassolo. Cassolnovo e il Risorgimento: gli Arconati Visconti*, Vigevano 1994).
- BONA F., *Il coordinamento delle distinzioni 'res corporales'-'res incorporales' e 'res mancipi'-'res nec mancipi' nella sistematica gaiana*, in *Prospettive sistematiche nel diritto romano*, Torino 1976, 407-454 (= *Lectio Sua. Studi editi e inediti di diritto romano. Tomo II*, Padova 2003, 1091-1129).
- BONA F., *L'ideale retorico ciceroniano ed il 'ius civile in artem redigere'*, SDHI 46 (1980) 282-382 (= *Lectio Sua. Studi editi e inediti di diritto romano. Tomo II*, Padova 2003, 717-831).
- BUZZACCHI C., *Sanzioni processuali nelle Istituzioni di Gaio: una mappa narrativa per Gai. Inst. 4.171-172*, in *Atti del Convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico" (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dic. 2001)*, Milano 2011, 55-66.
- CAMODECA G., *Cittadinanza romana. Latini Iuniani e lex Aelia Sentia. Alcuni nuovi dati dalla riedizione delle Tabulae Herculanaenses*, in *Tradizione romanistica e costituzione*, a cura di L. Labruna, I, Napoli 2006, 887-904.
- CAMODECA G., *Per una riedizione dell'archivio ercolanense di L. Venidius Ennychus*, *Cronache Ercolanesi* 32 (2002) 257-280.
- CAMODECA G., *Per una riedizione dell'archivio ercolanense di L. Venidius Ennychus. II*, *Cronache Ercolanesi* 36 (2006) 189-211.

- CAMODECA G., *Tabulae Herculanenses. Edizione e commento*, I, Torino 2017, 57-84.
- CASAROTTI L., *Questioni testuali e d'interpretazione giuridica in Ulp. 35 ad ed. D. 26.4.5.3*, «Athenaeum» 107.2 (2019) 503-527.
- CASAROTTI L., *Struttura e stilemi del commento di Ulpiano alla «suspecti tutoris accusatio»*, in *E pluribus unum. Prospettive sull'Antico. Per i Decennalia dei Cantieri d'Auntunno: i seminari dell'Università di Pavia dedicati al mondo antico*, a cura di I. Bosso-lino, C. Zanchi, Pavia 2023, 301-318.
- CASCIONE C., *'De nuptiis philologiae et iuris'. La storiografia wieackeriana dalle 'Textstufen' al rapporto tra diritto romano e 'Nachbardisziplinen der Altertumswissenschaft'*, SCDR 23-24 (2011) 59-74.
- CHRISTEN D., *Un pensiero ben espato*, Italiano e oltre 3 (2001) 166-174.
- COMBETTES B. - TOMASSONE R., *Le texte informatif, aspects linguistiques*, Bruxelles 1988.
- D'ALESSIO R., *Studii sulla «capitis deminutio minima». Dodici Tavole, Giurisprudenza, Editto*, Napoli 2014.
- DE CESARE, s.v. *Testi espositivi*, in *Enciclopedia dell'italiano*, Roma 2011, 1474-1478.
- DESANTI L., *De confirmando tutore vel curatore*, Milano 1995.
- EVANGELISTI P., *Strategie dell'informazione scientifica nel discorso psicologico italiano e inglese: la definizione nei testi introduttivi*, in *Studi sul trattamento linguistico dell'informazione scientifica*, a cura di T. De Mauro, Roma 1994, 195-227.
- FALCONE G., *Appunti sul IV commentario delle Istituzioni di Gaio*, Torino 2003.
- FALCONE G., *Osservazioni su Gai 2.14 e le res incorporales*, AUPA 55 (2012) 125-170.
- FALCONE G., *Nota sul programma ciceroniano di ius civile ad artem redigere*, in *Liber amicarum et amicorum: festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppe*, a cura di E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli, Lecce 2021, 197-214.
- FALCONE G., *Studi sui commentarii 'istituzionali' di Gaio*, Roma 2022.
- FERRARI A., *Il testo come intreccio di gerarchie*, Italiano LinguaDue 1 (2022) 582-594.
- FERRARI A. - LALA L. - ZAMPESE L., *Le strutture del testo scritto. Teoria e esercizi*, Roma 2021
- FERRARI A. - ZAMPESE L., *Dalla frase al testo. Una grammatica per l'italiano*, Bologna 2000.
- FUHRMANN M., *Zur Entstehung des Veroneser Gaius-Textes*, ZSS RA 73 (1956) 341-366.
- FUHRMANN M., *Das systematische Lehrbuch. Ein Beitrag zur Geschichte der Wissenschaft in der Antike*, Göttingen 1960.
- GANGEMI A., *Strategie dell'informazione scientifica: problemi di divulgazione, comprensione e rappresentazione della conoscenza a partire dall'analisi di un corpus di testi*

*di genetica*, in *Studi sul trattamento linguistico dell'informazione scientifica*, a cura di T. De Mauro, Roma 1994, 121-149.

HUMBERT M., *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in *A Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. Corbino, M. Humbert, G. Negri, Pavia 2010, 139-73.

HUSCHKE Ph. E., *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, Lipsiae 1874<sup>3</sup>.

JAHN S., *Vertextungsmuster Explikation*, in *Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft*, Berlin-New York 2000, 385-397.

KOLLESCH J., *Zur Geschichte des medizinischen Lehrbuchs in der Antike*, in *Aktuelle Probleme aus der Geschichte der Medizin. Verhandlungen des 19. Internationalen Kongress für Geschichte der Medizin*, Basel/New York 1966, 203-208.

LAUSBERG H., *Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft*, München 1960.

LAUSBERG H., *Elemente der literarischen Rhetorik*, München 1963<sup>2</sup>.

LAVINIO C., *Tipi testuali e processi cognitivi*, in *Didattica ed educazione linguistica*, a cura di F. Camponovo - A. Moretti, Firenze 2000, 125-144.

LIGIOS M. A., *Note sul regime successorio dei dediticii Aeliani in Gai. 3.74-76*, *Jus* 69 (2018) 283-308.

LO DUCA M. G., *Scrittura ed elenchi puntati nei testi espositivi: tra sintassi e testualità*, *Italiano LinguaDue* 23 (2024) 875-897.

MANTOVANI D., *Un esempio dell'efficienza della comunicazione gaiana (Gai. 4, 88-102)*, *SDHI* 51 (1985) 349-366 (= *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano promosso dall'Istituto milanese di Diritto romano e storia dei diritti antichi, 22-25 ottobre 1985*, Milano 1988, 389-410).

MANTOVANI D., *Cicerone e il doppio ritratto di Tuberone il vecchio. Sul liber de iure civili in artem redigendo*, *SDHI* 75 (2009) 113-130.

MANTOVANI D., *La scienza giuridica dei 'prudentes' romani nella storiografia di Mario Talamanca*, in *Ricordo di Mario Talamanca. Atti della giornata di studi, Roma 21 maggio 2010, Sapienza Università di Roma*, a cura di L. Capogrossi Colognesi, G. Finazzi, Napoli 2012, 187-216.

MANTOVANI D., *Quando i giuristi diventarono 'veteres'. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Augusto. La costruzione del Principato. Atti del Convegno 4-5 dicembre 2014*, Roma 2017, 249-317.

MANTOVANI D., *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018.

MANTOVANI D., *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Bari-Roma 2024.

- MARTINI R., 'Genus' e 'species' nel linguaggio gaiano, in *Syntelesia Vincenzo Arancio-Ruiz*, I, Napoli 1964, 462-468.
- McKOOK G., *Organization of information in text memory*, *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 16.2 (1977) 247-260.
- METTE H. J., *Ius civile in artem redactum*, Göttingen 1954.
- NICOSIA E., *Promissio iurata liberti?*, *AUPA* 56 (2013) 101-111.
- NÖRR D., *Divisio und Partitio: Bemerkungen zur Römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie*, Berlin 1972.
- ORESTANO R., 'Obligationes' e dialettica, *Jus* 10 (1959) 19-31 [= *Scritti*, con una nota di lettura di A. Mantello, I.3, Napoli, 1998, 1341-1356].
- PALERMO M., *Linguistica testuale dell'italiano*, Bologna 2013.
- PELLECCHI L., *The Legal Foundation: The leges Iunia et Aelia Sentia*, in *Junian Latinity in the Roman Empire Volume 1: History, Law, Literature*, a cura di P. López Barja, C. Masi Doria, U. Roth, Edimburgh 2023, 56-79.
- PELLECCHI, L., s.v. *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, a cura di J. L. Ferrary-Ph. Moreau, [online], Paris:IRHT-TELMA, 2007, URL : <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice490/> (aggiornamento 15/04/2020).
- PLEZIA M., *De commentariis isagogicis*, Kraków 1949.
- RAINER J. M., *Latinitas Aeliana und Latinitas Iuniana*, *AUPA* 64 (2021) 73-96.
- ROMANO E., *Le Institutiones di Gaio e la tradizione manualistica antica*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia 2020, 167-204.
- SABATINI F., *La comunicazione e gli usi della lingua*, Torino 1985.
- SABATINI F., «Rigidità-esplicitzza» vs «elasticità-implicitzza»: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi, in *Linguistica testuale comparativa. In memoriam Maria Elisabeth Conte. Atti del Convegno interannuale della Società di Linguistica Italiana (Copenaghen, 5-7 febbraio 1998)*, a cura di G. Skytte - F. Sabatini, Copenaghen 1999, 141-172 (= *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. Coletti - R. Coluccia - N. De Blasi - D. Proietti, Napoli 2011, II. 183-216).
- SACCOCCIO A., *Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle conductiones giustinianeae*, Milano 2002.
- SANSÒ, *I segnali discorsivi*, Roma 2020.
- SCHIPP O., *Der grosszügige Patron Gajus Seccius. Eine Fallstudie zur lex Aelia Sentia und ihren Folgen für unter 30-jährige Freigelassene*, *Mainzer Zeitschrift* 112 (2017) 15-27.
- SERIANNI L., *Italiani scritti*, Bologna 2003.
- SCHULZ F., *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946.

SILLA F. M., *Sulla distinzione gaiana tra 'actio in rem' ed 'actio in personam'*, in *'Actio in rem' e 'actio in personam'*. In ricordo di Mario Talamanca, II, a cura di L. Garofalo, Padova 2011, 3-52.

SOLOMON J., *Cleonides, Isayoyi Armoniki: Critical Edition, Translation and Commentary*, University of North Carolina at Chapel Hill 1980.

SPITZER L., *La enumeración caótica en la poesía moderna*, Buenos Aires, 1945 (= *Linguística e historia literaria*, Madrid 1982<sup>2</sup>, 247-300).

TALAMANCA M., *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani [La filosofia greca e il diritto romano, Roma, 14-17 aprile 1973 (Quaderni Lincei, CCXXI), II]* Roma 1977.

TERRENI C., *Gaio e l'erroris causae probatio*, *Labeo* 45 (1999), 333-367.

VARVARO M., *Sulla storia dell'editto 'De pecunia constituta'*, *AUPA* 52 (2007-2008) 327-366 (= *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano 2009, 829-871)

VENTURINI C., *Latini facti, peregrini e civitas: note sulla normativa adrianea*, *BIDR* 98/9 (1995/6) 219-242.

VILLEY M., *Recherches sur la littérature didactique du droit romain : à propos d'un texte de Cicéron De oratore 1-188 à 190*, Paris 1945

WERLICH E., *Typologie der Texte*, Heidelberg 1975.

WESTERINK L. G., *The Alexandrian Commentators and the Introduction to their Commentaries*, in *Aristotle Transformed. The Ancient Commentators and their influence*, a cura di R. Sorabji, London 1990, 325-348.

WIEACKER F., *Oströmische Gaiusexemplare*, in *Festschrift Fritz Schulz 2*, Weimar 1951, 101-144.

WIEACKER F., *Vorbedingungen einer kritischen Gaius-Ausgabe*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto. Verona 27-28-29-IX-1948*, 1, Milano 1951, 51-74.

WIEACKER F., IV. *Griechische Wurzeln des Institutionensystems*, *ZSS RA* 70 (1953) 93-126.